



CITTÀ DI SAN SEVERO

PROVINCIA DI FOGGIA

-----<00>-----

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE n. 41 del registro in data 8 Febbraio 2016

OGGETTO: MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO COMUNALE DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO ED ISPEZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI, ADEGUATO AL D.P.R. 74/2013 E AL D.M. 10/02/2014, APPROVATO DEFINITIVAMENTE DAL CONSIGLIO COMUNALE CON DELIBERA N. 56 DEL 22 DICEMBRE 2015. Pubblicazione del testo coordinato

L'anno **duemilasedici**, il giorno **otto** del mese **Febbraio** alle ore **19,30** nell'apposita sala delle adunanze presso il Palazzo Comunale in San Severo, regolarmente convocata a termini di legge e di Statuto, si è riunita **la Giunta Comunale nelle persone dei sigg.ri:**

				<i>Presenti</i>	<i>Assenti</i>
01	Francesco	Miglio	Sindaco	X	
02	Francesco	Sderlenga	Vice Sindaco	X	
03	Libera, Ondina	Inglese	Assessore	X	
04	Simona, Filomena	Venditti	Assessore	X	
05	Luigi	Montorio	Assessore	X	
06	Celeste	Iacovino	Assessore	X	

Componenti n. 6 in carica n. 6 (sei) Presenti n.6 (sei) Assenti n. 0 (zero)

Presiede l'Avv. *Francesco Miglio*, nella sua qualità di Sindaco, a norma delle vigenti disposizioni.

Assiste alla seduta il Segretario Generale del Comune *Dott. Giuseppe Longo*

Accertata la legalità della seduta, essendo sufficiente il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto, precisando che sulla relativa proposta di deliberazione sono stati resi i pareri dei responsabili degli uffici, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e di regolamento, in calce riportati.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso

-che il Comune di San Severo per l'espletamento del servizio di accertamento ed ispezione degli impianti termici presenti sul territorio è dotato di apposito regolamento approvato con Delibera di C.C. n. 22 del 3 marzo 2008, successivamente modificato ed integrato con Delibera di C.C. n. 33 del 29 ottobre 2009;

-che il continuo evolversi della normativa in materia, e, in particolare, la recente normativa, D.P.R. 74/2013 e D.M. 10/02/2014, ha dato una decisiva svolta a quella precedente in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici;

-che la predetta nuova normativa (D.M. 10.02.2014) prevede la sostituzione dei modelli G e F (necessari a dimostrare l'avvenuta manutenzione e controllo degli impianti termici) con un unico modello, l' Allegato II – rapporto di controllo di efficienza energetica Tipo 1 (gruppi termici) e la sostituzione del libretto di impianto termico (autonomo e condominiale) con l'Allegato I – libretto di impianto per la climatizzazione, per cui, al fine di attendere alle disposizioni legislative, è stato necessario adeguare il regolamento comunale vigente ai principi stabiliti dalla nuova norma;

Rilevato

-che il suddetto regolamento, modificato ed integrato, in adeguamento alle nuove normative (D.P.R. 74/2013 e D.M. 10/02/2014), è stato approvato con delibera di C.C. n. 56 del 22 dicembre 2015;

Ritenuto necessario di dotare l'Amministrazione Comunale, gli operatori e la cittadinanza di un testo coordinato.

Dato atto che sul presente deliberato non necessitano i pareri ex art. 49 1° comma del D.Lvo n. 267/2000;

Con voti unanimi degli assessori presenti e votanti;

Visto lo Statuto comunale, nel testo in vigore;

DELIBERA

1. di prendere atto del Regolamento Comunale relativo agli accertamenti ed ispezione sugli impianti termici esistenti sul territorio, così come modificato ed approvato con la Delibera di C.C. n. 56 del 22 Dicembre 2015 che allegato costituisce parte integrante e sostanziale della presente;
2. di prendere atto della necessità di dotarsi di un testo coordinato del regolamento così come modificato ed approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 56 del 22 dicembre 2015;
3. di rendere edotta la cittadinanza e, nel contempo, gli operatori della manutenzione, in considerazione dell'avvenuta modifica del suddetto regolamento, mediante "AVVISO PUBBLICO" e affissione all'Albo Pretorio, nonché della pubblicazione del testo coordinato del detto regolamento sul sito istituzionale;
4. di dichiarare lo stesso deliberato immediatamente eseguibile, come da separata ed unanime votazione, ai sensi dell'art.134 del D.L. vo n. 267 / 2000.



CITTÀ DI SAN SEVERO

PROVINCIA DI FOGGIA

“REGOLAMENTO COMUNALE DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO ED ISPEZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI”

(Adeguato al D.P.R. 74/2013 e al D.M. 10/02/2014)

AGGIORNAMENTO DEL REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DEL CONTROLLO DEL RENDIMENTO DI COMBUSTIONE E DELLO STATO D'ESERCIZIO E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI

Adempimenti connessi all'attuazione della Legge 9 gennaio 1991 n°10,
DPR 26 agosto 1993 n° 412 e DPR 21 dicembre 1999 n° 551
D.M. del 17 marzo 2003, D.Lgs 192 del 19.08.2005, Dlgs 311 del 29.11.2006
e successive integrazioni e/o modificazioni
(Conforme al Regolamento Regione Puglia n. 24 del 27/09/2007)

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 3 marzo 2008.

Approvazione modifiche ed integrazioni con Delibera C.C. n.33 del 29 ottobre 2009.

**Adeguamento al D.P.R. 74/2013 e al D.M. 10/02/2014, approvato con Delibera di C.C. n. 56 del
22 dicembre 2015.**

INDICE

Titolo I Principi

Art. 1 Oggetto del Regolamento	pagina 4
Art. 2 Definizioni.....	” 4
Art. 2.1 - Impianto Termico.....	” 4
Art. 2.2 - Responsabile Impianto.....	” 5
Art. 2.3 - Esercizio e manutenzione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva.....	“ 7
Art. 2.4 - Accertamento documentale.....	“ 9
Art. 2.5 – Ispezioni.....	“ 9
Art. 2.6 – Controlli sugli Impianti di climatizzazione.....	“ 11
Art. 2.7 – Impianto termico di nuova installazione.....	“ 11
Art. 2.8 – Ristrutturazione di impianto termico.....	“ 11
Art. 2.9 – Sostituzione di generatore di calore (o caldaia).....	“ 11
Art. 2.10– Potenza Termica convenzionale.....	“ 12
Art. 2.11- Potenza termica del focolare.....	“ 12
Art. 2.12- Rendimento minimo di combustione.....	“ 12
Art. 2.13- Parametri climatici del Comune di San Severo.....	“ 13
Art. 2.14- Classificazione generale degli Edifici per categorie.....	“ 13
Art. 2.15- Valori massimi della temperatura ambiente.....	“ 14
Art. 2.16- Limiti massimi di esercizio impianti termici.....	“ 14
Art. 2.17- Requisiti e dimensionamento impianti termici.....	“ 16
Art. 2.18- Indice di Prestazione Energetica per la Climatizzazione invernale.....	“ 18
Art. 2.19- Certificato di Qualificazione Energetica.....	“ 20

Titolo II Contenuti del Regolamento

Art. 3 - Oggetto degli accertamenti ed ispezioni di controllo.....	“ 20
Art. 4 - Periodicità dei controlli.....	” 21
Art. 5 – Informazione, sensibilizzazione ed assistenza agli utenti.....	” 22
Art. 6 - Relazione biennale.....	” 22
Art. 7 - Catasto degli impianti.....	” 23
Art. 8 - Attività formative.....	” 23
Art. 9 – Adesione Volontaria Operatori.....	” 23

Titolo III Modalità di effettuazione dei controlli

Art. 10 – Controlli dell’Operatore (manutentore)	” 24
Art. 11 - Avviso agli utenti	” 26
Art. 12 - Sopralluogo.....	” 27
Art. 13 - Modalità dei controlli ispettivi	” 27
Art. 14 – Norme di comportamento degli Ispettori	” 28

Titolo IV Affidamento del servizio

Art. 15 - Affidamento del servizio	” 29
Art. 16 - Controllo da parte del Comune	” 29

**Titolo V
Spese per il servizio**

Art. 17 - Oneri a carico degli utenti/Modalità di pagamento.....	” 30
Art. 18 - Adeguamento prezzi	” 34

**Titolo VI
Attività sanzionatoria**

Art. 19 - Sanzioni	” 34
--------------------------	------

**Titolo VII
Norma finale e transitoria**

Art. 20 – Norma Finale	” 35
------------------------------	------

**Titolo VIII
Allegati e Modulistica
(allegati a parte)**

**Accordo volontario/protocollo d’intesa
(da pag. 37 a pag 48)**

°°°°°

Titolo I

Principi

Art. 1- Oggetto del Regolamento

Il presente regolamento disciplina l'attività di accertamento e ispezione da effettuarsi a cura del Comune di San Severo (art. 12 del Dlgs 192 del 2005) almeno sino all'emissione dei decreti di cui all'art. 4 comma 1 del predetto Dlgs 192/2005, ed alla emanazione delle linee guida nazionali e regionali, circa lo stato di manutenzione e d'esercizio, nonché del rendimento di combustione degli impianti termici in attuazione dell' art. 31 comma 3 della legge n.10 del 16.01.1991, dell'art. 11 del DPR n. 412 del 26.08.1993, e degli artt. 13, 14 e 15 del DPR n. 551 del 21.12.1999, Decreto 17/03/2003 e degli artt. 2, 7, 8, 9, 12, 15 ed Allegato L del D.Lgs 192 del 19.08.2005 come modificato dal successivo Dlgs 311/2006, come modificato dal D.P.R. n.74/2013 ai fini del contenimento dei consumi energetici.

L'esecuzione di detti adempimenti comporta l'accertamento documentale delle attività normative a carico dei Responsabili degli Impianti Termici e degli Operatori qualificati e autorizzati del settore che effettuano le operazioni di controllo e manutenzione e si completano con l'effettuazione di sopralluoghi da parte degli Ispettori del Comune di San Severo, presso i singoli impianti, con conseguente indagine finalizzata al controllo della veridicità delle attività svolte e delle dichiarazioni rese dalle parti ed inviate al Comune di San Severo per la determinazione della rispondenza alle norme legislative vigenti ed agli standard tecnici applicabili.

Art. 2 - Definizioni

Art. 2.1 – Impianto termico

Per **Impianto termico** (art. 1 comma f del DPR 412/93 e successive modifiche, e allegato A, comma 12 Dlgs 192/2005 come modificato dal Dlgs 311/2006 comma 14, allegato A, come modificato da D.L. n.63/2013 convertito dalla Legge n.90/2013) si intende un impianto tecnologico destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolarizzazione e controllo. Sono compresi tutti gli impianti per la climatizzazione invernale con potenza utile nominale maggiore di 10 kW ed estiva con potenza utile nominale maggiore di 12 kW. Non sono considerati impianti termici apparecchi quali: stufe, caminetti, apparecchi di riscaldamento localizzato ad energia radiante; tali apparecchi, se fissi, sono tuttavia assimilati agli impianti termici quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare è maggiore o uguale a 5 kW. Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate.

Art. 2.2 – Responsabile Impianto

Il responsabile dell'impianto e dell'esercizio è :

A) Per potenze comprese tra 5KW e 34,9 KW

- il **proprietario** se occupante l'immobile o se l'immobile non è occupato.
- l'**occupante** a qualunque titolo dell'immobile che subentra alla figura del proprietario per tutta la durata dell'occupazione (cfr. 2 art. 11 D.P.R. 412/93).
- Il **terzo responsabile**. Il proprietario e/o l'occupante possono delegare tale responsabilità al cosiddetto "*Terzo responsabile*", solo per generatori installati in locale tecnico esclusivamente dedicato, che può essere *solo impresa abilitata* ai sensi del D.M. n. 37 del 22/01/2008, o maggiormente qualificata, nei casi richiesti dalla legge. Il terzo responsabile dovrà essere delegato all'esercizio ed alla manutenzione dell'impianto termico. Tale delega deve essere formalizzata con l'iscrizione della delega sul Libretto di Impianto (punto 3) e mediante comunicazione all'Ente con apposito modulo (modulo 1/2007/rit) da inviare all'Ufficio Energia del Comune di San Severo, comprensivo di tutti gli allegati, entro 10 gg. dalla nomina ed entro 2 gg. dalla revoca (art. 6 comma 5 D.P.R. 74/2013).

B) - Per potenze uguali o superiori a 35 KW

- **il terzo responsabile**, se nominato quale gestore e manutentore dell'impianto il cui nominativo deve essere registrato sul libretto di impianto sul quale dovrà essere posta la sua firma per accettazione. In questo caso i requisiti professionali del terzo responsabile dovranno essere almeno:
 - ✦ Per impianti da 0 a 236 KW, **impresa abilitata** ai sensi del D.M. n. 37 del 22/01/2008;
 - ✦ Per impianti da 236 KW fino a 350 KW, oltre che ad essere abilitata ai sensi del D.M. n. 37 del 22/01/2008, il terzo responsabile dovrà essere in possesso del patentino di conduttore (1° o 2° categoria) di impianti termici rilasciato dall'ispettorato del lavoro e avente validità di 5 anni (Dlgs 152 del 03/04/2006- Testo Unico Ambiente e successive integrazioni e modificazioni).

Nel caso di impianti termici con potenza nominale al focolare superiore a 350 kW, ferma restando la normativa vigente in materia di appalti pubblici, il terzo responsabile deve essere in possesso di certificazione UNI EN ISO 9001 relativa all'attività di gestione e manutenzione degli impianti termici, o attestazione rilasciata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 5 ottobre 2010, n. 207, nelle categorie OG 11, impianti tecnologici, oppure OS 28 oppure S.O.A. (se edificio adibito ad uso pubblico).

- **l'amministratore**, qualora non sia stato incaricato un terzo responsabile e che abbia i requisiti richiesti dalle norme vigenti per i casi previsti.

- **il proprietario o i proprietari** dell'immobile che non abbiano nominato un amministratore né incaricato un terzo responsabile, e che abbiano comunque i requisiti richiesti dalle norme vigenti per i casi previsti.

Norme fondamentali:

1. Ai sensi dell'art. 11 del DPR 412/93, così come modificato dal DPR 551/99 comma 4, 9, 10, 11, 11bis, il Responsabile dell'Impianto, così come definito, mantiene in maniera esclusiva la responsabilità di cui all'art. 11 comma 4 e 9 e cioè:
 - rispetto del periodo annuale di esercizio
 - osservanza dell'orario nei limiti della durata giornaliera di attivazione
 - mantenimento della temperatura ambiente entro i limiti consentiti dalla legge.
2. Gli utenti (il responsabile) degli impianti di riscaldamento hanno l'obbligo di eseguire la manutenzione e le operazioni di controllo periodico dell'impianto termico secondo quanto previsto dalle istruzioni tecniche per la regolazione, l'uso e la manutenzione rese disponibili dall'impresa installatrice ai sensi della normativa vigente. (Comma 1 Allegato "L" D.lgs 192 del 19/08/2005, come modificato dal D.lgs 311 del 29/12/2006), o, in mancanza delle disposizioni dell'installatore, secondo quanto previsto dal libretto di uso e manutenzione del costruttore delle apparecchiature costituenti l'impianto termico, e per le restanti parti secondo le norme UNI e CEI vigenti, o in genere secondo i commi 1-2-3-4 dell'allegato "L" al D.lgs 311 del 29/12/2006.

A solo scopo indicativo, mancando le istruzioni dell'installatore (costruttore dell'impianto), le operazioni dovranno essere:

- | | | |
|---|------------------------------------|--|
| ➤ | Manutenzione | Cadenza annuale |
| ➤ | Controllo di efficienza energetica | Come da Art. 8 comma 1, 2 e 5 allegato "A" del D.P.R. 74/2013. |
3. Tutti gli interventi e le misure effettuate nel corso dell'esercizio dell'impianto devono essere riportate sul libretto di impianto (conforme al modello pubblicato sul D.M. 10/02/2014).
 4. I soggetti responsabili d'impianto dovranno provvedere a tenere aggiornato il libretto di impianto, assumendone nel contempo gli obblighi e le responsabilità finalizzate alla gestione degli impianti stessi nel rispetto delle normative vigenti in materia di sicurezza, di contenimento dei consumi energetici e di salvaguardia ambientale; dovranno inoltre accertarsi che i soggetti a cui vengono affidate le operazioni di manutenzione e verifica periodica o viene delegata la terza responsabilità dell'impianto termico possiedano tutti i requisiti richiesti dalla vigente normativa.
 5. L'eventuale atto di assunzione di responsabilità del terzo che lo espone altresì alle sanzioni amministrative previste dalle norme vigenti, deve essere redatto in forma scritta e consegnato al proprietario; la mancanza dei requisiti di cui all'art. 6 comma 4 del D.P.R. 74/2013 rende nulla a tutti gli effetti la delega di responsabilità.
 6. Nel caso sia stato nominato un terzo responsabile si procederà all'accertamento del possesso da parte di quest'ultimo dei requisiti di cui all'art. 6 comma 4 del D.P.R. 74/2013 e successive modificazioni ed integrazioni.
 7. La mancanza di detti requisiti verrà comunicata all'amministratore o al proprietario dell'impianto, avvertendolo della nullità a tutti gli effetti, per mancanza dei requisiti di legge, della delega di responsabilità effettuata.
 8. Il terzo eventualmente incaricato non può delegare ad altri le responsabilità assunte, e può ricorrere solo occasionalmente al subappalto delle attività di sua competenza, fermo restando sia il rispetto del D.M. n.37 del 22/01/2008 per le attività di manutenzione straordinaria che la propria diretta responsabilità.
 9. I soggetti responsabili d'impianto hanno inoltre l'obbligo di consentire le Ispezioni che l'Amministrazione Comunale dispone sugli impianti termici ai sensi della normativa vigente.
 10. Il terzo eventualmente nominato, responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico, deve comunicare entro 10 giorni la propria nomina all'Ufficio Energia del Comune di San Severo, attraverso la documentazione completa richiesta. Al medesimo ufficio il terzo responsabile comunicherà immediatamente eventuali revoche o dimissioni d'incarico, nonché eventuali variazioni sia di consistenza che di titolarità dell'impianto. In Mancanza di comunicazione o di formalizzazione dell'incarico, questo è da intendersi nullo a tutti gli effetti di legge, con le conseguenze del caso.

**Art. 2.3–Esercizio e manutenzione degli impianti termici
per la climatizzazione invernale ed estiva**

(art. 6, 7 e 8 D.P.R. 74/2013)

1. Il proprietario, il conduttore, l'amministratore di condominio, o per essi il terzo responsabile, che se ne assume la responsabilità, mantiene in esercizio gli impianti e provvede affinché siano eseguite le operazioni di controllo e manutenzione secondo le prescrizioni delle normative vigenti:
 - Manutenzione ordinaria con cadenza annuale secondo le norme UNI 10435/95 e UNI 10436/96;
 - Controllo di efficienza energetica secondo l'allegato A art. 8 comma 1, 2 e 5 del D.P.R. 74/2013

2. L'operatore (manutentore) incaricato del controllo e della manutenzione degli impianti per la climatizzazione invernale ed estiva, esegue dette attività a regola d'arte e nel rispetto della normativa vigente. L'Operatore, al termine delle medesime operazioni, ha l'obbligo di redigere e sottoscrivere un rapporto di controllo tecnico conformemente ai modelli previsti dalle norme del D.M. del 10/02/2014 e delle norme di attuazione, in relazione alla tipologia e potenzialità dell'impianto (rapporti di controllo di efficienza energetica tipo1 Allegato II), da rilasciare al soggetto di cui al punto 1, che ne sottoscrive copia per ricevuta e presa visione.

3. L'operatore esegue le operazioni di Controllo di efficienza energetica secondo:
 - il rapporto di controllo di efficienza energetica TIPO 1 All.II – D.M. del 10/02/2014 (gruppi termici)

4. I Controlli di efficienza energetica art. 8 commi 1, 2 e 5 del D.P.R. 74/2013) andranno eseguiti secondo le seguenti cadenze:

Tipologia impianto	Alimentazione	Potenza termica (1) [kW]	Cadenza controlli di efficienza energetica (anni)	Rapporto di controllo di efficienza energetica (2)
Impianti con generatore di calore a fiamma	Generatori alimentati a combustibile liquido o solido	$10 < P < 100$	2	Rapporto tipo 1
		$P \geq 100$	1	
	Generatori alimentati a gas, metano o GPL	$10 < P < 100$	4	Rapporto tipo 1
		$P \geq 100$	2	
Impianti con macchine frigorifere/pompe	Macchine frigorifere e/o pompe di calore a compressione di vapore ad azionamento elettrico e macchine frigorifere e/o pompe di calore ad assorbimento a fiamma diretta	$12 < P < 100$	4	Rapporto tipo 2
		$P \geq 100$	2	

	Pompe di calore a compressione di vapore azionate da motore endotermico	$P \geq 12$	4	Rapporto tipo 2
	Pompe di calore ad assorbimento alimentate con energia termica	$P \geq 12$	2	Rapporto tipo 2
Impianti alimentati da teleriscaldamento	Sottostazione di scambio termico da rete ad utenza	$P > 10$	4	Rapporto tipo 3
Impianti cogenerativi	Microcogenerazione	$P_{el} < 50$	4	Rapporto tipo 4
	Unità cogenerative	$P_{el} \geq 50$	2	Rapporto tipo 4

P - Potenza termica utile nominale

P_{el} - Potenza elettrica nominale

(1) I limiti degli intervalli sono riferiti alla potenza utile nominale complessiva dei generatori e delle macchine frigorifere che servono lo stesso impianto.

(2) I rapporti di controllo di efficienza energetica, nelle versioni o configurazioni relative alle diverse tipologie impiantistiche sono emanati, aggiornati e caratterizzati da una numerazione progressiva che li identifica, con decreto del Ministero dello sviluppo economico entro il 1° gennaio 2013, come previsto all'articolo 7, comma 6.

5. Il rendimento di combustione (vedi art. 2.11) rilevato nel corso dei controlli anzi detti deve risultare non inferiore ai valori limiti riportati nell'allegato B art.8 comma 6, 7 e 8 del D.P.R.74/2013

Tipologie di generatori di calore	Data di installazione	Valore minimo consentito del rendimento di combustione (%)
Generatore di calore (tutti)	prima del 29 ottobre 1993	$82 + 2 \log P_n$
Generatore di calore (tutti)	dal 29 ottobre 1993 al 31 dicembre 1997	$84 + 2 \log P_n$
Generatore di calore standard	dal 1° gennaio 1998 al 7 ottobre 2005	$84 + 2 \log P_n$
Generatore di calore a bassa temperatura	dal 1° gennaio 1998 al 7 ottobre 2005	$87,5 + 1,5 \log P_n$
Generatore di calore a gas a condensazione	dal 1° gennaio 1998 al 7 ottobre 2005	$91 + 1 \log P_n$
Generatore di calore a gas a condensazione	dall'8 ottobre 2005	$89 + 2 \log P_n$
Generatore di calore (tutti, salvo generatore di calore a gas a condensazione)	dall'8 ottobre 2005	$87 + 2 \log P_n$
Generatori ad aria calda	prima del 29 ottobre 1993	$77 + 2 \log P_n$
Generatori ad aria calda	dopo il 29 ottobre 1993	$80 + 2 \log P_n$

$\log P_n$: logaritmo in base 10 della potenza utile nominale espressa in kW.

Per valori di P_n superiori a 400 kW si applica il limite massimo corrispondente a 400 kW.

6. I generatori di calore, per i quali, durante le operazioni di controllo, siano stati rilevati rendimenti di combustione inferiori a quelli limite riportati nell'allegato B art.8 comma 6, 7 e 8 del D.P.R.74/2013, non riconducibili a tali valori mediante operazioni di manutenzione, **devono essere sostituiti entro 180 gg dalla data del controllo**. L'operatore che firma il rapporto di controllo di efficienza energetica, deve indicare questa situazione sul modello e comunicarlo al Soggetto Ispettivo del Comune di San Severo. Ove il cittadino richieda, a sue spese, una verifica del servizio Ispettivo del Comune di San Severo, tale scadenza viene sospesa fino all'ottenimento delle definitive risultanze della Ispezione effettuata dall'Organo Ispettivo del Comune di San Severo. Gli Impianti che risultino non conformi per rendimento sono comunque esclusi dalla conduzione in esercizio continuo di cui all'art. 4 comma 6, lettera E del D.P.R. 74/2013.

7. Il Responsabile dell'Impianto e l'Operatore, ciascuno per le proprie competenze, devono adempiere agli obblighi di legge formalizzando secondo quanto previsto dalle normative, per via scritta, le loro attività, in modo che l'Ente Ispettivo preposto, possa successivamente dar corso regolarmente agli Accertamenti.

I mancati adempimenti obbligatori verranno sanzionati secondo le disposizioni vigenti.

Art. 2.4 – Accertamento documentale

Per *Accertamento* si intende l'insieme delle attività di **controllo pubblico** diretto a verificare in via esclusivamente documentale che gli impianti siano conformi alle norme vigenti, siano regolarmente tenuti in esercizio e che rispettino le prescrizioni e gli obblighi stabiliti.

Le operazioni di accertamento minimo sono:

1. Identificazione Impianto e assegnazione codice.
2. Controllo del pagamento degli oneri spettanti.
3. Esistenza della documentazione richiesta dalle norme e sua validità temporale.
4. Correttezza e completezza nella compilazione e tenuta della documentazione.
5. Inserimento Impianto nel Catasto Impianti termici.
6. Rispondenza dei rapporti di controllo alle norme tecniche vigenti.
7. Comunicazione Ufficiale al Dirigente Responsabile del Servizio, nel caso l'accertamento risulti negativo, con la segnalazione delle infrazioni per l'invio all'utente della notifica di infrazioni documentali.
8. Inserimento obbligatorio dell'impianto nell'elenco delle Ispezioni, alla scadenza dei termini per la regolarizzazione notificati all'utente.
9. Invio Comunicazione al Dirigente Responsabile del Servizio di avvenuta o mancata regolarizzazione, per i successivi provvedimenti.

Art. 2.5 – Ispezioni

A- Per *Ispezione* si intende il complesso delle operazioni che il tecnico (Ispettore), incaricato dal Comune di San Severo, deve effettuare per accertare l'effettivo stato di manutenzione ed esercizio degli impianti termici degli edifici, in base a quanto previsto dall'art. 9 del D.P.R. 74/2013 e successive modifiche ed integrazioni, anche al fine dell'accertamento in loco sulla rispondenza della conduzione ed esercizio dell'impianto secondo la normativa vigente e sulla corretta e veritiera dichiarazione che effettua l'operatore (manutentore)

B- Modalità delle ispezioni

In generale verrà accertato:

- che l'impianto termico sia dotato di libretto di impianto di cui all'art. 7 comma 5 del D.P.R. 74/2013 e che tale documento sia correttamente compilato e tenuto.
- che l'utilizzatore o il terzo responsabile conduca l'impianto ed esegua le operazioni di manutenzione secondo la normativa vigente, e con le scadenze stabilite all'art. 2.3 comma 1 nel presente regolamento.
- che la manutenzione dell'impianto venga effettuata da personale abilitato in possesso dei requisiti previsti dal D.M. N. 37/2008, e gli altri requisiti aggiuntivi ove previsto.

- che siano state redatte e regolarmente conservate per il previsto periodo le relazioni tecniche relative alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria eseguite.
- che le misurazioni sui fumi e sui rendimenti siano state effettuate secondo la normativa vigente e con l'utilizzo di strumentazione conforme alle norme e dotata di recente Certificato di taratura, che dovrà essere allegato al rapporto di controllo.
- che siano rispettate tutte le norme contenute nel DPR 412/93 e successive modifiche ed integrazioni, e nella relativa normativa tecnica di supporto.

In particolare verrà misurato ed accertato, rispettando la normativa tecnica vigente:

- la potenza termica al focolare
- il tipo di combustibile usato
- la temperatura dei fumi all'uscita del generatore
- la temperatura aria comburente
- la percentuale di CO₂ nei fumi all'uscita del generatore
- l'indice di fumosità di Bacharach, per i combustibili liquidi
- la concentrazione di CO nei fumi all'uscita del generatore
- la percentuale di O₂ nei fumi all'uscita del generatore
- la perdita di calore sensibile dei fumi
- il rendimento di combustione alla potenza nominale e rispondenza all'allegato B comma 6, 7 e 8 del D.P.R. 74/2013.

Saranno inoltre ispezionati e controllati:

- lo stato delle coibentazioni
- lo stato dei condotti di evacuazione dei prodotti della combustione
- i dispositivi di regolazione e controllo
- la taratura degli strumenti di regolazione e controllo
- il sistema di aerazione dei locali in cui è installato il generatore di calore
- idoneità del locale centrale termica per P_n>35 KW.
- l'esistenza del cartello, limitatamente agli impianti termici centralizzati, indicante il periodo di esercizio, l'orario di attivazione giornaliera dell'impianto e le generalità e domicilio del soggetto responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico

In definitiva, tutte le Ispezioni dovranno essere effettuate in ossequio a quanto contenuto nel libretto di impianto ed in base alla norma UNI 10389, e UNI CEI 70011, oltre che nel rispetto dei dettami del DPR 412/93 e successive modifiche ed integrazioni e del DPR 660/96 relativo ai requisiti di rendimento delle nuove caldaie ad acqua calda.

I risultati del sopralluogo ispettivo verranno trascritti su apposito documento di verifica denominato Rapporto di Prova (Verbale ispettivo) secondo i modelli appositamente predisposti.

Tale rapporto di prova, firmato dall'Ispettore incaricato e controfirmato dall'utilizzatore dell'impianto termico o da un suo delegato, costituisce il documento valido che comproverà che l'impianto termico controllato è in regola ed a norma del DPR 412/93 e successive modificazioni ed integrazioni e del DPR 660/96.

Il rapporto di prova verrà redatto in almeno 3 copie di cui una sarà consegnata all'utilizzatore o al suo delegato, una seconda copia resterà in possesso dell'organismo che effettuerà il controllo ed una terza verrà trasmessa al Dirigente Comunale Responsabile del Servizio entro 10

giorni dalla data della ispezione, accompagnata da comunicazione con indicazione delle eventuali irregolarità o infrazioni riscontrate e del termine imposto per la regolarizzazione.

Nel caso in cui siano state riscontrate infrazioni, durante la visita ispettiva, queste verranno annotate sul verbale che verrà consegnato all'utente con l'indicazione di un termine compreso tra 30 gg e 180 gg. (secondo la gravità delle infrazioni o irregolarità riscontrate) per la loro regolarizzazione, che deve avvenire perentoriamente nel termine stabilito, onde evitare le sanzioni.

Entro la scadenza del termine, l'utente comunicherà, per via scritta, e con l'utilizzo dei modelli predisposti, all'Ufficio Energia del Comune di San Severo, l'avvenuta regolarizzazione.

Gli impianti regolarizzati saranno sottoposti **obbligatoriamente** a ispezione di controllo e verifica finale.

La mancanza della comunicazione di impianto regolarizzato, innesca automaticamente la procedura sanzionatoria.

Art. 2.6 – Controlli sugli Impianti di climatizzazione

(D.P.R. 74/2013 art.7)

Sono le operazioni svolte da tecnici qualificati operanti sul mercato (Manutentori), ed incaricati dal proprietario, occupante, amministratore o terzo responsabile, al fine di appurare lo stato di efficienza degli impianti di climatizzazione; essi eseguono le necessarie operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria e le verifiche di controllo secondo le disposizioni di legge vigente.

Art. 2.7 – Impianto termico di nuova installazione.

E' un impianto termico installato in un edificio di nuova costruzione, o in un edificio o porzione di edificio preesistente privo di qualsiasi impianto termico (art. 2, allegato A comma 13 del Dlgs 192/2005).

Art. 2.8 – Ristrutturazione di Impianto termico.

Si intende per *Ristrutturazione* l'insieme delle opere che comportano la modifica sostanziale sia dei sistemi di produzione che di distribuzione del calore; rientrano in questa categoria anche la trasformazione di un impianto termico centralizzato in impianti termici individuali, nonché la risistemazione impiantistica nelle singole unità immobiliari o parti di edificio in caso di installazione di un impianto termico individuale, previo distacco dall'impianto termico centralizzato (art. 2, allegato A, comma 28 del Dlgs 192/2005).

Art. 2.9 – Sostituzione del generatore di calore.

E' la rimozione di un vecchio generatore e l'installazione di uno nuovo, di potenza termica non superiore del 10% alla potenza del generatore sostituito,

destinato ad erogare energia termica al medesimo impianto (art. 2, allegato A, comma 29 del Dlgs 192/2005).

Note Funzionali:

- A- Nel caso di impianti termici centrali di nuova installazione o sottoposti a ristrutturazione, e per impianti termici individuali, **anche in caso di sostituzione dei generatori di calore**, la compilazione iniziale del libretto di impianto (art. 7 comma 5 D.P.R. 74/2013), **deve essere effettuata all'atto della prima messa in servizio**, previo rilevamento dei parametri di combustione, **dalla ditta installatrice che**, avendo completato i lavori di realizzazione dell'impianto termico, è in grado di verificarne la sicurezza e funzionalità nel suo complesso ed **è tenuta a rilasciare la dichiarazione di conformità di cui all'art. 7 D.M. n. 37/2008**.
- B- Copia della scheda identificativa dell'impianto contenuta nel libretto, firmata dal responsabile dell'esercizio o della manutenzione, dovrà essere inviata al Comune di San Severo, Ufficio Energia, ai fini dell'aggiornamento del catasto degli impianti e per l'accertamento documentale. (art. 11, comma 11 DPR 412), utilizzando la modulistica predisposta.
- C- La compilazione iniziale del libretto (di impianto o di centrale), previo rilevamento dei parametri di combustione, per gli impianti esistenti, e la compilazione per i controlli periodici è effettuata dall'installatore dell'impianto termico.

Art. 2.10 – Potenza Termica convenzionale.

E' la potenza termica del focolare diminuita della potenza termica persa al camino in regime di funzionamento continuo, l'unità di misura utilizzata è il KW (art. 2 allegato A, comma 27, Dlgs 311/2006).

Art. 2.11 – Potenza Termica del focolare.

E' il prodotto del potere calorifico inferiore del combustibile utilizzato, per la portata del combustibile bruciato; l'unità di misura utilizzata è il KW (art. 2 allegato A, comma 28, Dlgs 311/2006).

Art. 2.12 – Rendimento minimo di combustione.

(D.P.R. 74/2013 allegato B art. 8, comma 6, 7 e 8)

Si definisce rendimento di combustione il rapporto tra potenza termica convenzionale e la potenza termica al focolare.

L'Allegato B del D.P.R. 74/2013 stabilisce che:

Il rendimento di combustione, rilevato nel corso dei controlli e delle ispezioni, misurato al massimo della potenza termica effettiva del focolare nelle condizioni di normale funzionamento, in conformità alle norme tecniche UNI, deve risultare non inferiore ai valori limiti sotto riportati:

1. Generatori ad acqua calda ante 29.10.1993
 $\eta_c \geq 82 + 2 \log P_n$
2. Generatori ad acqua calda tra il 29.10.1993 e il 31.12.97
 $\eta_c \geq 84 + 2 \log P_n$
3. Generatori ad acqua calda tra l'1.1.98 e il 7.10.05
caldaie standard: $\eta_c \geq 84 + 2 \log P_n$
caldaie a bassa temperatura: $\eta_c \geq 87,5 + 1,5 \log P_n$
caldaie a condensazione: $\eta_c \geq 91 + \log P_n$

4. Generatori ad acqua calda dall'8.10.05
caldaie a condensazione: $\eta_c \geq 89 + 2 \log P_n$
tutte le caldaie, salvo generatore a condensazione $\eta_c \geq 87 + 2 \log P_n$
5. Generatori ad aria calda ante 29.10.1993
 $\eta_c \geq 77 + 2 \log P_n$
6. Generatori ad aria calda dopo 29.10.1993
 $\eta_c \geq 80 + 2 \log P_n$

Art. 2.13 – Parametri climatici del Comune di San Severo.

(Allegato A DPR 412 del 26 agosto 1993)

Il Comune di San Severo, ai sensi dell'allegato A DPR 412/93, rientra nella zona climatica D e con i parametri riportati nella seguente tabella:

Zona Climatica	D
Gradi Giorno	1494 GG
Altezza livello mare	96 m

Art. 2.14 – Classificazione generale degli Edifici per categorie.

(Art. 3 DPR 412 del 26 agosto 1993)

Gli edifici sono classificati in base alla loro destinazione d'uso nelle seguenti categorie:

- E.1 *Edifici adibiti a residenza e assimilabili:*
- E.1 (1) abitazioni adibite a residenza con carattere continuativo, quali abitazioni civili e rurali, collegi, conventi, case di pena, caserme;
 - E.1 (2) abitazioni adibite a residenza con occupazione saltuaria, quali case per vacanze, fine settimana e simili;
 - E.1 (3) edifici adibiti ad albergo, pensione ed attività similari;
- E.2 *Edifici adibiti a uffici e assimilabili:*
pubblici o privati, indipendenti o contigui a costruzioni adibite anche ad attività, industriali o artigianali, purché siano da tali costruzioni scorporabili agli effetti dell'isolamento termico;
- E.3 *Edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili*
ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani, nonché le strutture protette per l'assistenza ed il recupero dei tossico-dipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici;
- E.4 *Edifici adibiti ad attività ricreative, associative o di culto e assimilabili:*
- E.4 (1) quali cinema e teatri, sale di riunione per congressi;
 - E.4 (2) quali mostre, musei e biblioteche, luoghi di culto;
 - E.4 (3) quali bar, ristoranti, sale da ballo;
- E.5 *Edifici adibiti ad attività commerciali e assimilabili:*
quali negozi, magazzini di vendita all'ingrosso o al minuto, supermercati, esposizioni;
- E.6 *Edifici adibiti ad attività sportive:*
- E.6 (1) piscine, saune e assimilabili;
 - E.6 (2) palestre e assimilabili;
 - E.6 (3) servizi di supporto alle attività sportive;
- E.7 *Edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili;*

Art. 2.15 – Valori massimi della temperatura ambiente.

(Art. 4 DPR 412 del 26 agosto 1993 e DPR 511/99 e s.m.i)

1. Durante il periodo in cui è in funzione l'impianto di climatizzazione invernale, la media aritmetica delle temperature dell'aria nei diversi ambienti di ogni singola unità immobiliare, definite e misurate secondo le modalità prescritte dalla norma tecnica UNI 5364, non deve superare i seguenti valori con le tolleranze a fianco indicate:

a) 18 °C ± 2 °C di tolleranza per gli edifici rientranti nella categoria E8;

b) 20 °C ± 2 °C di tolleranza per gli edifici rientranti nelle categorie diverse da E8.

2. Il mantenimento della temperatura dell'aria negli ambienti entro i limiti fissati al comma 1 deve essere ottenuto con accorgimenti che non comportino spreco di energia.
3. Per gli edifici classificati E3 ed E6 (1), le autorità comunali, con le procedure di cui al comma 5, possono concedere deroghe motivate al limite massimo del valore della temperatura dell'aria negli ambienti durante il periodo in cui è in funzione l'impianto di climatizzazione invernale, qualora elementi oggettivi legati alla destinazione d'uso giustificano temperature più elevate di detti valori.
4. Per gli edifici classificati come E8 sono concesse deroghe al limite massimo della temperatura dell'aria negli ambienti, durante il periodo in cui è in funzione l'impianto di climatizzazione invernale, qualora si verifichi almeno una delle seguenti condizioni:
 - a) le esigenze tecnologiche o di produzione richiedano temperature superiori al valore limite
 - b) l'energia termica per il riscaldamento ambiente derivi da sorgente non convenientemente utilizzabile in altro modo.
5. Ferme restando le deroghe già concesse per gli edifici esistenti in base alle normative all'epoca vigenti, i valori di temperatura fissati in deroga ai sensi dei commi 3 e 4 (precedenti) devono essere riportati nella relazione tecnica di cui all'art. 28 della legge 9 gennaio 1991, n. 10 assieme agli elementi tecnici di carattere oggettivo che li giustificano. Prima dell'inizio lavori le autorità comunali devono fornire il benestare per l'adozione di tali valori di temperatura; qualora il consenso non pervenga entro 60 giorni dalla presentazione della suddetta relazione tecnica, questo si intende accordato, salvo che non sia stato notificato prima della scadenza un provvedimento interruttivo o di diniego riguardante le risultanze della relazione tecnica.

Art. 2.16 – Limiti massimi di esercizio impianti termici.

(Art. 9 DPR 412 del 26 agosto 1993 e s.m.i.)

ore 12 giornaliere dal 1 novembre al 15 aprile

1. Gli impianti termici destinati alla climatizzazione invernale degli ambienti devono essere condotti in modo che, durante il loro funzionamento, non vengano superati i valori massimi di temperatura fissati dall'articolo 4 del DPR 412/93.
2. L'esercizio degli impianti termici e' consentito con i seguenti limiti massimi relativi al periodo annuale di esercizio dell'impianto termico ed alla durata giornaliera di attivazione.
3. E' consentito il frazionamento dell'orario giornaliero di riscaldamento (12 ore) in due o più sezioni.
4. La durata di attivazione degli impianti deve essere comunque compresa tra le ore 5 e le ore 23 di ciascun giorno.
5. Al di fuori di tali periodi gli impianti termici possono essere attivati solo in presenza di situazioni climatiche che ne giustifichino l'esercizio e comunque con una durata giornaliera non superiore alla metà di quella consentita a pieno regime.
6. Le disposizioni di cui ai punti 2 e 4, relative alla limitazione del periodo annuale di esercizio ed alla durata giornaliera di attivazione non si applicano:
 - a) agli edifici rientranti nella categoria E.3;
 - b) alle sedi delle rappresentanze diplomatiche e di organizzazioni internazionali, che non siano ubicate in stabili condominiali;
 - c) agli edifici rientranti nella categoria E.7, solo se adibiti a scuole materne e asili nido;
 - d) agli edifici rientranti nella categoria E.1 (3), adibiti ad alberghi, pensioni ed attività assimilabili;
 - e) agli edifici rientranti nella categoria E.6 (1), adibiti a piscine saune e assimilabili;
 - f) agli edifici rientranti nella categoria E.8, nei casi in cui ostino esigenze tecnologiche o di produzione.
7. Le disposizioni di cui ai punti 2 e 4 non si applicano, limitatamente alla sola durata giornaliera di attivazione degli impianti termici per il riscaldamento degli edifici, nei seguenti casi:
 - a) edifici rientranti nella categoria E.2 ed E.5, limitatamente alle parti adibite a servizi senza interruzione giornaliera delle attività;
 - b) impianti termici che utilizzano calore proveniente da centrali di cogenerazione con produzione combinata di elettricità e calore;
 - c) impianti termici che utilizzano sistemi di riscaldamento di tipo a pannelli radianti incassati nell'opera muraria;
 - d) impianti termici al servizio di uno o più edifici dotati di circuito primario, al solo fine di alimentare gli edifici di cui alle deroghe previste al comma 5, di produrre acqua calda per usi igienici e sanitari, nonché al fine di mantenere la temperatura dell'acqua nel circuito primario al valore necessario a garantire il funzionamento dei circuiti secondari nei tempi previsti;
 - e) impianti termici centralizzati di qualsivoglia potenza, dotati di apparecchi per la produzione di calore aventi valori minimi di rendimento non inferiori a quelli richiesti per i generatori di calore installati dopo l'entrata in vigore del presente regolamento e dotati di gruppo termoregolatore pilotato da una sonda di rilevamento della temperatura esterna con programmatore che consenta la regolazione almeno su due livelli della temperatura ambiente nell'arco delle 24 ore; questi impianti possono essere condotti in esercizio continuo purché il programmatore giornaliero venga tarato e sigillato per il raggiungimento di una temperatura degli ambienti pari a $16(\text{gradi})\text{C} + 2(\text{gradi})\text{C}$ di tolleranza nelle ore al di fuori della durata giornaliera di attivazione di cui al comma 2 del presente articolo;
 - f) impianti termici centralizzati di qualsivoglia potenza, dotati di apparecchi per la produzione di calore aventi valori minimi di rendimento non inferiori a quelli richiesti per i generatori di calore installati dopo l'entrata in vigore del presente regolamento e nei quali sia installato e funzionante, in ogni singola unità immobiliare, un sistema di contabilizzazione del calore ed un sistema di termoregolazione della temperatura ambiente dell'unità immobiliare stessa dotato di un programmatore che consenta la regolazione almeno su due livelli di detta temperatura nell'arco delle 24 ore;
 - g) impianti termici per singole unità immobiliari dotati di apparecchi per la produzione di calore aventi valori minimi di rendimento non inferiori a quelli richiesti per i generatori di calore installati dopo l'entrata in vigore del presente regolamento e dotati di un sistema di termoregolazione della temperatura ambiente con programmatore giornaliero che consenta la regolazione di detta temperatura almeno su due livelli

nell'arco delle 24 ore nonché lo spegnimento del generatore di calore sulla base delle necessità dell'utente;

- h) impianti termici condotti mediante "contratti di servizio energia" i cui corrispettivi siano essenzialmente correlati al raggiungimento del comfort ambientale nei limiti consentiti dal presente regolamento, purché si provveda, durante le ore al di fuori della durata di attivazione degli impianti consentita dal comma 2 ad attenuare la potenza erogata dall'impianto nei limiti indicati alla lettera e);

Art. 2.17 – Requisiti e dimensionamento degli impianti termici.

(Art. 5 DPR 412 del 26 agosto 1993 e DPR 511/99 e s.m.i.)

1. Negli impianti termici ad acqua calda per la climatizzazione invernale con potenza nominale superiore a 350 kW, la potenza deve essere ripartita almeno su due generatori di calore. Alla ripartizione di cui sopra è ammessa deroga nel caso di sostituzione di generatore di calore già esistente, qualora ostino obiettivi impedimenti di natura tecnica o economica quali ad esempio la limitata disponibilità di spazio nella centrale termica.
2. Negli impianti termici di nuova installazione, nonché in quelli sottoposti a ristrutturazione, la produzione centralizzata dell'energia termica necessaria alla climatizzazione invernale degli ambienti ed alla produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari per una pluralità di utenze, deve essere effettuata con generatori di calore separati, fatte salve eventuali situazioni per le quali si possa dimostrare che l'adozione di un unico generatore di calore non determini maggiori consumi di energia o comporti impedimenti di natura tecnica o economica. Gli elementi tecnico-economici che giustificano la scelta di un unico generatore vanno riportati nella relazione tecnica di cui all'art. 28 della legge 9 gennaio 1991, n. 10., che dovrà essere redatta secondo lo schema di cui all'allegato E del Dlgs 192/2005 come modificato dal Dlgs 311/2006. L'applicazione della norma tecnica UNI 8065, relativa ai sistemi di trattamento dell'acqua, è prescritta, nei limiti e con le specifiche indicate nella norma stessa, per gli impianti termici di nuova installazione con potenza complessiva superiore o uguale a 350 kW.
3. Negli impianti termici di nuova installazione e in quelli sottoposti a ristrutturazione, i generatori di calore destinati alla produzione centralizzata di acqua calda per usi igienici e sanitari per una pluralità di utenze di tipo abitativo devono essere dimensionati secondo le norme tecniche UNI 9182, devono disporre di un sistema di accumulo dell'acqua calda di capacità adeguata, coibentato in funzione del diametro dei serbatoi secondo le indicazioni valide per tubazioni di cui all'ultima colonna dell'allegato B e devono essere progettati e condotti in modo che la temperatura dell'acqua, misurata nel punto di immissione della rete di distribuzione, non superi i 48 gradi centigradi, + 5 gradi centigradi di tolleranza.
4. Negli impianti termici di nuova installazione, nella ristrutturazione degli impianti termici nonché nella sostituzione di generatori di calore destinati alla produzione di energia per la climatizzazione invernale o per la produzione di acqua calda sanitaria, per ciascun generatore di calore deve essere realizzato almeno un punto di prelievo dei prodotti della combustione sul condotto tra la cassa dei fumi del generatore stesso ed il camino allo scopo di consentire l'inserzione di sonde per la determinazione del rendimento di combustione e della composizione dei gas di scarico ai fini del rispetto delle vigenti disposizioni.
5. Gli impianti termici siti negli edifici costituiti da più unità immobiliari devono essere collegati da appositi camini, canne fumarie o sistemi di evacuazione dei prodotti di

combustione, con sbocco sopra il tetto dell'edificio alla quota prescritta dalla regolamentazione vigente, nei seguenti casi:

- nuove installazioni di impianti termici, anche se al servizio delle singole unità immobiliari,
 - ristrutturazioni di impianti termici centralizzati,
 - ristrutturazioni della totalità degli impianti termici individuali appartenenti ad uno stesso edificio,
 - trasformazioni da impianto termico centralizzato a impianti individuali,
 - impianti termici individuali realizzati dai singoli previo distacco dall'impianto centralizzato.
- Fatte salve diverse disposizioni normative, ivi comprese quelle contenute nei regolamenti edilizi locali e loro successive modificazioni, le disposizioni del presente comma possono non essere applicate in caso di mera sostituzione di generatori di calore individuali e nei seguenti casi, qualora si adottino generatori di calore che possiedono un rendimento termico utile maggiore o uguale a $90+2\log(P_n)$, in corrispondenza di un carico termico pari al 100% della potenza termica utile nominale e/o appartengano alla classe 4 o alla classe 5 secondo la classificazione relativa alle emissioni di NOx indicata dalle norme UNI EN 297, UNI EN 483 e UNI EN 15502;
- singole ristrutturazioni di impianti termici individuali già esistenti, siti in stabili plurifamiliari, qualora nella versione iniziale non dispongano già di camini, canne fumarie o sistemi di evacuazione dei prodotti della combustione con sbocco sopra il tetto dell'edificio, funzionali ed idonei o comunque adeguabili all'applicazione di apparecchi con combustione asservita da ventilatore;
 - nuove installazioni di impianti termici individuali in edificio assoggettato alla legislazione nazionale o regionale vigente a categorie di intervento di tipo conservativo, precedentemente mai dotato di alcun tipo di impianto termico, a condizione che non esista camino, canna fumaria o sistema di evacuazione fumi funzionale ed idoneo, o comunque adeguabile allo scopo.
 - Resta ferma anche per le disposizioni del presente articolo l'inapplicabilità agli apparecchi non considerati impianti termici in base all'art. 1, comma 1, lettera f), quali: stufe, caminetti, radiatori individuali, scaldacqua unifamiliari.
6. In tutti i casi di nuova installazione o di ristrutturazione dell'impianto termico, che comportino l'installazione di generatori di calore individuali che rientrano nel campo di applicazione della direttiva 90/396/CEE del 29 giugno 1990, è prescritto l'impiego di generatori muniti di marcatura CE. In ogni caso i generatori di calore di tipo B1 (secondo classificazione della norma tecnica UNI-CIG 7129) installati all'interno di locali abitati devono essere muniti all'origine di un dispositivo di sicurezza dello scarico dei prodotti della combustione, secondo quanto indicato nella norma tecnica UNI-CIG EN 297 del 1996. Al fine di garantire una adeguata ventilazione, nel caso di installazione di generatori di tipo B1 in locali abitati, dovrà essere realizzata, secondo le modalità previste al punto 3.2.1 della norma tecnica UNI-CIG 7129, apposita apertura di sezione libera totale non inferiore a 0,4 metri quadrati.
7. Negli impianti termici di nuova installazione e nelle opere di ristrutturazione degli impianti termici, la rete di distribuzione deve essere progettata in modo da assicurare un valore del rendimento medio stagionale di distribuzione compatibile con le disposizioni di cui al comma 1 relative al rendimento globale medio stagionale. In ogni caso, come prescrizione minimale, tutte le tubazioni di distribuzione del calore, comprese quelle montanti in traccia o situate nelle intercapedini delle tamponature a cassetta, anche quando queste ultime siano isolate termicamente, devono essere installate e coibentate, secondo le modalità riportate nell'allegato B al presente decreto. La messa in opera della coibentazione deve essere effettuata in modo da garantire il mantenimento delle caratteristiche fisiche e funzionali dei materiali coibenti e di quelli da costruzione, tenendo conto in particolare della permeabilità al vapore dello strato isolante, delle condizioni termoigrometriche dell'ambiente, della temperatura del fluido termovettore. Tubazioni portanti fluidi a temperature diverse, quali ad esempio le tubazioni di mandata e ritorno dell'impianto termico, devono essere coibentate separatamente.
8. Negli impianti termici di nuova installazione e in quelli sottoposti a ristrutturazione, qualora siano circoscrivibili zone di edificio a diverso fattore di occupazione (ad esempio singoli appartamenti ed uffici, zone di guardiana, uffici amministrativi nelle

scuole), è prescritto che l'impianto termico per la climatizzazione invernale sia dotato di un sistema di distribuzione a zone che consenta la parzializzazione di detta climatizzazione in relazione alle condizioni di occupazione dei locali.

9. Negli impianti termici di nuova installazione e nei casi di ristrutturazione dell'impianto termico, qualora per il rinnovo dell'aria nei locali siano adottati sistemi a ventilazione meccanica controllata, è prescritta l'adozione di apparecchiature per il recupero del calore disperso per rinnovo dell'aria ogni qual volta la portata totale dell'aria di ricambio G ed il numero di ore annue di funzionamento M dei sistemi di ventilazione siano superiori ai valori limite riportati nella tabella sottostante, come da allegato C del presente decreto.

G Portata in m3/h	M = Numero di ore annue di funzionamento	
2000	da 1401 a 2100 gradi giorno	oltre 2100 gradi giorno
5.000	2.000	1.200
10.000	1.600	1.000
30.000	1.200	800
60.000	1.000	700

Per portate non indicate in tabella si procede mediante interpolazione lineare.

10. L'installazione nonché la ristrutturazione degli impianti termici deve essere effettuata da un soggetto in possesso dei requisiti di cui agli articoli 3 e 4 del D.M. n. 37/2008, attenendosi alle prescrizioni contenute nella relazione tecnica di cui all'art. 28 della legge 9 gennaio 1991, n. 10.
11. Per gli edifici di proprietà pubblica o adibiti ad uso pubblico è fatto obbligo, ai sensi del comma 7 dell'art. 26 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, di soddisfare il fabbisogno energetico favorendo il ricorso a fonti rinnovabili di energia o assimilate ai sensi dell'art. 1 comma 3 della legge 10 stessa, salvo impedimenti di natura tecnica od economica. Per quanto riguarda gli impianti termici, tale obbligo si determina in caso di nuova installazione o di ristrutturazione. Gli eventuali impedimenti di natura tecnica od economica devono essere evidenziati nel progetto e nella relazione tecnica di cui al comma 1 dell'art. 28 della legge stessa relativi all'impianto termico, riportando le specifiche valutazioni che hanno determinato la non applicabilità del ricorso alle fonti rinnovabili o assimilate.

Art. 2.18 – Indice di Prestazione Energetica per la climatizzazione invernale.

(Allegato C Dlgs 311/2006 e Art. 5 DPR 412 del 26 agosto 1993 e DPR 511/99 e s.m.i.)

Esprime il consumo di energia primaria riferito alla climatizzazione invernale riferita all'unità di superficie utile o di volume lordo, espresso rispettivamente in KWh/m² anno o KWh/m³

1. Per gli Edifici residenziali della Classe E1, esclusi collegi, conventi, case di pena e caserme, inseriti nel territorio Comunale di San Severo *i valori limiti* di Prestazione Energetica per la climatizzazione invernale, espressi in KWh/m² sono

attuali vigenti fino al 31 dicembre 2007

(Tabella 1.1, allegato C):

Rapporti di forma dell'edificio (S/V)	Zona Climatica: D	
	Da 1401 GG	a 2100 GG
$\leq 0,2$	25	40
$\geq 0,9$	85	110

Applicabili dal 01 gennaio 2008

(Tabella 1.2, allegato C):

Rapporti di forma dell'edificio (S/V)	Zona Climatica: D	
	Da 1401 GG	a 2100 GG
$\leq 0,2$	23	37
$\geq 0,9$	78	100

Applicabili dal 01 gennaio 2010

(Tabella 1.3, allegato C):

Rapporti di forma dell'edificio (S/V)	Zona Climatica: D	
	Da 1401 GG	a 2100 GG
$\leq 0,2$	21,3	34
$\geq 0,9$	68	88

2. Tutti gli altri edifici

attuali vigenti fino al 31 dicembre 2007

(Tabella 2.1, allegato C):

Rapporti di forma dell'edificio (S/V)	Zona Climatica: D	
	Da 1401 GG	a 2100 GG
$\leq 0,2$	7,5	12
$\geq 0,9$	23	30

Applicabili dal 01 gennaio 2008

(Tabella 2.2, allegato C):

Rapporti di forma dell'edificio (S/V)	Zona Climatica: D	
	Da 1401 GG	a 2100 GG
$\leq 0,2$	6,5	10,5
$\geq 0,9$	20	26

Applicabili dal 01 gennaio 2010

(Tabella 2.3, allegato C):

Rapporti di forma dell'edificio (S/V)	Zona Climatica: D	
	Da 1401 GG	a 2100 GG
≤ 0,2	6	9,6
≥ 0,9	17,3	22,5

Per valori di (S/V) compresi nell'intervallo 0,2- 0,9 e per Gradi Giorno intermedi ai limiti indicati in tabella si procede mediante interpolazione lineare.

Art. 2.19 – Attestato di Certificazione Energetica.

(Art. 2 comma C Dlgs 192/2005 e s.m.i.)

E' il documento redatto nel rispetto delle norme contenute nel Dlgs 192/2005 come modificato ed integrato dal D.lgs 311/2006 attestante la prestazione energetica dell'intero edificio o di una sola unità immobiliare, compreso eventualmente alcuni parametri energetici caratteristici dell'edificio.

Titolo II

Contenuti del Regolamento

Art. 3- Oggetto degli accertamenti ed ispezioni di controllo.

Sono soggetti alle operazioni di accertamento ed ispezioni di controllo tutti gli impianti termici insistenti sul territorio comunale, individuali o centralizzati, destinati alla climatizzazione degli ambienti e/o produzione di acqua calda sanitaria, così come definiti dall'art. 2.1 del presente regolamento.

Sono esclusi dalle operazioni di controllo del presente regolamento gli impianti termici inseriti in cicli di processo, nonché gli impianti per la climatizzazione invernale degli ambienti e/o la produzione di acqua calda sanitaria costituiti esclusivamente da pompe di calore e/o collettori solari termici la cui somma delle potenze termiche utili sia inferiore a 12 kW, gli impianti per la climatizzazione estiva composti da una o più macchine frigorifere la cui somma delle potenze termiche utili sia inferiore a 12 kW, i radiatori individuali, le cucine economiche, le termocucine e i caminetti aperti di qualsiasi potenza termica.

I controlli Ispettivi sugli impianti termici attengono all'osservanza delle norme relative al rendimento di combustione e agli altri adempimenti previsti dalla L. 10/91, dal DPR 412/93 e dal DPR 551/99, come integrati e/o modificati dai Dlgs 192/2005 e 311/2006, D.P.R. 74/2013 e ss.mm.ii..

Gli impianti disattivati o mai attivati e quindi posti nella condizione di non poter funzionare e gli impianti non collegati alla rete di distribuzione dell'energia o a serbatoi di combustibili o comunque privi di approvvigionamento, sono esentati dal rispetto delle presenti disposizioni, fino alla riattivazione o alla prima attivazione degli impianti stessi.

Il Responsabile dell'impianto ha l'onere di comunicare all'ufficio preposto e indicare sul libretto di impianto che l'impianto stesso è stato disattivato.

Nel condurre la fase Ispettiva presso gli Utenti finali, verrà posta particolare attenzione ai casi in cui si evidenziano situazioni di non conformità alle norme vigenti, e verranno programmate ispezioni agli impianti più vecchi o per i quali si abbia una indicazione di maggiore criticità, avendo cura di predisporre il campione in modo da evitare distorsione di mercato. (comma 16 art 12 Dlgs 311/2006).

Nel caso di impianti termici dotati di generatore di calore di età superiore a 15 anni, le Ispezioni verranno effettuate all'impianto termico nel suo complesso, conformemente al comma 4, art. 9 del Dlgs 192/2005.

In questo caso, l'azione di Ispezione e consulenza nei confronti dei cittadini si esplica (comma 17, art 12 Dlgs 311/2006):

- a) Per gli impianti di potenza nominale al focolare maggiore a 350 KW
 - Con la Determinazione del Rendimento Medio Stagionale.
 - Con la Realizzazione di una Diagnosi energetica dell'impianto che individui gli interventi di riduzione della spesa energetica.
 - Con la determinazione dei tempi di ritorno degli investimenti.
 - Con la descrizione dei possibili miglioramenti di classe nel sistema di certificazione energetica in vigore.
- b) Per gli impianti di potenza nominale al focolare inferiore a 350 KW
 - Con la Determinazione del Rendimento di Produzione medio stagionale del generatore.
 - Con una Relazione che evidenzi l'eventuale sostituzione del generatore e di altri possibili interventi impiantistici ed edilizi in materia di energia.
 - Con la consegna al proprietario, al conduttore, all'amministratore o al terzo responsabile dei documenti di diagnosi energetica o della relazione predisposte in funzione delle potenze nominali del focolare precedentemente detti.

La consegna della documentazione di diagnosi energetica costituisce titolo abilitativo all'esecuzione dei lavori proposti, fermo restando quanto disposto dal DLgs 42 del 22/01/2004, e salvo eventuali diverse indicazioni contenute nella documentazione stessa. (comma 18 art 12 Dlgs 311/2006)

Art.4 - Periodicità dei controlli (Ispezioni)

(Allegato L – Articolo 12 Dlgs 311/2006 - DPR 412 del 26 agosto 1993 e DPR 511/99 e s.m.i.)

Le Ispezioni presso gli Utenti Finali vengono effettuate dal personale appartenente all'organismo affidatario del servizio, opportunamente incaricato:

a) Annualmente, a campione su almeno il 5% tra tutti gli impianti presenti sul territorio comunale, a partire da quelli per i quali non sia pervenuto alcun rapporto di controllo di efficienza energetica (art. 9 comma 9 D.P.R. 74/2013), e per i quali non è stato possibile procedere all'accertamento documentale **(a pagamento – a costo completo – così come definito all'ultimo capoverso dell'art. 17 del presente Regolamento).**

b) *Programmata*, nei casi previsti dal comma 16 art. 12 Dlgs 311/2006 (impianti vecchi e/o pericolosi).

c) *Su richiesta* scritta dell'Utente, a qualsiasi titolo e con costo completo a carico dell'utente (comma 5 art.8 D.lgs 192/2005).

d) *Annualmente*, a campione su almeno il 5% tra tutti gli impianti presenti sul territorio comunale per i quali sia pervenuto il rapporto di controllo tecnico di efficienza energetica **(a titolo gratuito)**.

I criteri di scelta delle ispezioni di cui sopra saranno concordati con il Responsabile del procedimento.

Art. 5 - Informazione, sensibilizzazione ed assistenza agli utenti

(Allegato L – Articolo 12 Dlgs 311/2006 comma 12.)

Al fine di assicurare la tutela dei consumatori deve essere garantita l'informazione, la sensibilizzazione e l'assistenza agli utenti.

L'utente dovrà essere informato dettagliatamente:

- Degli obblighi derivanti dalla legge a carico del proprietario ovvero del responsabile dell'impianto.
- Delle scadenze in atto.
- Delle operazioni di manutenzione e controllo derivanti dall'applicazione normativa.
- Del costo del servizio ispettivo
- Dell'obbligo di garantire l'accesso agli Ispettori
- Delle norme comportamentali che devono tenere gli Ispettori.

L'Amministrazione Comunale di San Severo, con proprio personale e/o mediante il concessionario del servizio, si impegna a fornire adeguata pubblicità al presente regolamento soprattutto mediante campagne di informazione e sensibilizzazione per tutta la durata della stagione termica.

Il Comune di San Severo e/o l'organismo concessionario del servizio, metterà comunque a disposizione della cittadinanza una struttura in grado di fornire ogni tipo di informazione inerente il servizio di Ispezione degli impianti termici ai sensi della legge 10/91 e relativi provvedimenti di attuazione.

Il Comune di San Severo e/o l'organismo concessionario emetteranno una carta dei servizi a tutela dei cittadini-utenti, concordata e/o approvata dalle associazioni di tutela del consumatore.

Art. 6 - Relazione biennale

(Allegato L – Articolo 12 Dlgs 311/2006 comma 19)

A partire dal 31 dicembre 2007, e con cadenza biennale successive, il Comune di San Severo, invierà alla Regione Puglia, una relazione sulle caratteristiche e sullo stato di efficienza e manutenzione degli impianti termici

nel territorio di competenza, con particolare riferimento alle risultanze delle Ispezioni effettuate nell'ultimo biennio (art. 9 comma 10 D.P.R. 74/2013). Detta relazione, inviata preferibilmente per via informatica, e secondo gli schemi che la Regione Puglia potrà predisporre, dovrà essere sottoscritta dal responsabile del procedimento e riportare tutti i dati di interesse. Il responsabile del procedimento si avvarrà della collaborazione dell'organismo concessionario del servizio per la predisposizione di tali adempimenti.

Art. 7 - Catasto degli impianti
(Allegato L – Articolo 12 Dlgs 311/2006 comma 20)

Tutti i dati raccolti attraverso gli accertamenti documentali e le Ispezioni di controllo e verifica, opportunamente informatizzati, contribuiranno alla costituzione della banca dati/catasto impianti che il Comune di San Severo ha l'obbligo di costituire, anche attraverso la società Concessionaria. La banca dati delle utenze ed impianti predisposta dall'organismo concessionario del servizio, sarà sempre disponibile e a semplice richiesta del responsabile del procedimento. A fine rapporto la banca dati, così costituita, rimarrà di proprietà del Comune che ne disporrà come meglio si conviene e nel rispetto delle norme vigenti.

Art. 8 - Attività formative

Il Comune di San Severo provvederà ad individuare, di concerto con le associazioni imprenditoriali interessate, le forme di promozione della formazione e le modalità adeguate a garantire la professionalità dei manutentori e degli installatori degli impianti oggetto del presente regolamento. Le spese relative saranno a completo carico degli operatori.

Art. 9 – Adesione volontaria Installatori

Le associazioni di categoria degli Operatori stabiliranno con il Comune di San Severo, secondo le direttive delle Leggi nazionali in vigore, Regionali e nel rispetto di questo regolamento, un protocollo di intesa, concernente norme etiche e deontologiche, norme professionali ed operative, caratteristiche della qualificazione professionale degli Operatori e loro adempimento alle norme sulla Sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/2008), ed in linea generale si stabilirà un tariffario di riferimento per i costi delle prestazioni delle manutenzione ordinaria e straordinaria, non in contrasto con il libero mercato, che regolerà i rapporti con la cittadinanza.

I singoli Operatori non iscritti ad alcuna associazione, possono aderire volontariamente al protocollo, dimostrando le caratteristiche di qualificazione professionale, attraverso l'accettazione esplicita del protocollo, firmando l'adesione e consegnando i documenti attestanti i requisiti richiesti.

Sarà cura dell'installatore-manutentore dell'impianto avvisare l'utente delle scadenze di Legge o Regolamento.

Titolo III

Modalità di effettuazione dei controlli

Art. 10 – Controlli dell'operatore (Manutentore)

L'operatore (manutentore impianti) in possesso dei requisiti professionali richiesti per l'esercizio delle attività e regolarmente iscritto nell'albo della CCIAA, incaricato dal Responsabile dell'Impianto, effettuerà i controlli e le operazioni di manutenzione ordinaria, secondo quanto previsto nell'art. 2.3 del presente regolamento, con la migliore regola d'arte e nel rispetto completo delle norme di legge e tecniche in vigore.

L'operatore incaricato dovrà effettuare tutte le operazioni nel rispetto altresì delle norme di sicurezza per la salute e la prevenzione infortuni sui luoghi di lavoro (D.lgs. 81/2008 e successive integrazioni e modificazioni), utilizzando macchinari, attrezzature ed utensili conformi alla normativa sulla sicurezza e prevenzione infortuni, sia se lavoratore autonomo che dipendente di Impresa specializzata. Si ricorda che "lavoratore autonomo" significa che il lavoratore non può essere assistito per l'esercizio delle attività da nessun'altra figura (fratelli, amici, parenti, conoscenti, minori ecc.), nel qual caso si intravede specificatamente contravvenzione alla normativa vigente soprattutto per quanto riguarda attività di lavoro nero e in contrasto con la legge sulla sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro. Nel caso di ditta specializzata con lavoratori dipendenti, l'impresa dovrà avere elaborato il Documento di Valutazione dei rischi imposti dalla normativa vigente e dovrà essere in regola con i contributi nei confronti degli Enti Previdenziali (DURC).

L'operatore incaricato eseguirà le operazioni di manutenzione ed i controlli –tipologia operazioni e frequenza- secondo quanto previsto dal libretto di uso, esercizio e manutenzione rilasciato dal costruttore dell'impianto (installatore), ed in mancanza secondo quanto previsto dalle norme tecniche vigenti.

Le operazioni di manutenzione ordinaria, in genere, dovranno seguire i seguenti interventi/metodologie per gli impianti con potenzialità < 35 KW:

A) – Interventi standard

- Verifica dell'impianto gas secondo la norma UNI 11137-1/2004
- Controllo delle caratteristiche di ventilazione del locale e segnalazione difformità
- Controllo dei dispositivi di sicurezza relativi al gas e segnalazione difformità
- Controllo della funzionalità dell'apparecchio, con segnalazione dei componenti eventualmente non funzionanti e segnalazione difformità.
- Controllo della regolarità dell'accensione e del funzionamento e segnalazione difformità.
- Pulizia del bruciatore principale e bruciatore pilota.
- Pulizia dello scambiatore, lato fumi.
- Controllo dell'assenza di reflussi di fumo in ambiente, in conformità alle norme UNI 10845.

- Controllo dell'evacuazione dei fumi, con verifica del tiraggio e segnalazione difformità; la verifica del tiraggio andrà eseguita con apposita strumentazione conforme ad UNI 10845, secondo i criteri citati dalla medesima norma per quanto concerne la verifica della funzionalità.
- Regolazione della portata termica, se necessaria.
- Controllo dei dispositivi di sicurezza relativi all'acqua e segnalazione difformità.
- Controllo dell'efficienza dello scambiatore relativo all'acqua, controllo e taratura del bruciatore principale e segnalazione difformità.
- Controllo degli eventuali raccordi flessibili di collegamento degli apparecchi a gas all'impianto interno e segnalazione difformità.

B) – Nel caso l'operatore intervenga per la prima volta sul generatore oggetto della manutenzione stessa, oltre agli interventi standard prima menzionati, dovrà eseguire anche le seguenti prestazioni integrative:

- Per le caldaie di tipo "B", smontaggio del canale da fumo per eseguire la verifica della correttezza dell'innesto del canale da fumo stesso all'interno del camino/canna fumaria, accertamento dell'uso del condotto secondario se trattasi di canna fumaria collettiva ramificata.
- Per le caldaie di tipo "B", qualora il tiraggio rilevato negli interventi di cui al punto A) precedente abbiano dato esito incerto (secondo la definizione di UNI 10845) si dovrà eseguire la verifica del valore di CO₂ rapportata alla portata termica del generatore di calore (metodo indiretto di verifica) e valutare i rimanenti parametri di cui alla medesima UNI 10485.
- Correttezza del punto di scarico a parete se presente secondo UNI 7129 (laddove consentito)
- Verifica della tenuta della linea gas in conformità ad UNI 11137-01/2004 con manometro.
- Segnalazione delle verifiche effettuate sul libretto di impianto con trascrizione delle eventuali anomalie riscontrate sul rapporto di controllo di efficienza energetica
- Compilazione del libretto di impianto, qualora mancante.

C) – Prova di Combustione.

Rilevamento, attraverso strumento idoneo e recentemente tarato (allegare copia del Certificato di taratura dello strumento), dei seguenti parametri, nei modi e forme previsti dalle norme UNI 10389.

- Temperatura fumi
- Temperatura ambiente
- O₂ (%)
- CO₂ (%)
- CO (ppm)
- Bacharach (n)
- NO_x (facoltativo) (%)
- Perdita calore sensibile (%)
- Rendimento di combustione a potenzialità nominale (%)
- Verifica dello stato delle coibentazioni.
- Verifica delle funzionalità dei dispositivi di regolazione e controllo.

Per gli impianti con potenzialità \geq di 35 KW, oltre alle attività sopra indicate, dovranno essere eseguite tutte le operazioni e controlli previsti dai Libretti di uso, manutenzione ed esercizio per l'impianto e per la centrale termica, nel rispetto delle norme generali e particolari per la potenzialità dell'impianto.

Per impianti di climatizzazione estiva maggiore di 12 kw oltre alla prova di efficienza energetica, i controlli da effettuare sono:

- DOCUMENTALE

- Dichiarazione di conformità presente
- Libretto di impianto presente
- Libretto di uso e manutenzione presente
- Libretto compilato in tutte le sue parti
- Nel caso di impianto inferiore a 12kW inserire comunque al punto 4.4 del libretto i dati dell'apparecchio

- ESAME VISIVO

- Idoneità del locale di installazione
- Adeguate aperture di ventilazione e libere da ostruzioni
- Linee elettriche idonee
- Coibentazioni idonee
- Assenza perdite di gas refrigerante ed eventuale dispositivo di rilevazione fughe di gas refrigerante
- Scambiatore pulito e libero da incrostazioni

Inoltre, al termine dei controlli, individuare i possibili interventi (tra quelli elencati nel rapporto tipo 2) da applicare all'impianto per un miglioramento della prestazione energetica.

Alla fine delle operazioni, il manutentore dovrà compilare con esattezza ed in ogni sua parte il rapporto di controllo di efficienza energetica, sottoscrivendolo per assunzione di responsabilità. Il Rapporto di controllo di efficienza energetica dovrà essere controfirmato dal Responsabile dell'impianto per presa visione ed accettazione.

Una copia del rapporto di controllo di efficienza energetica, dotato di numero identificativo dell'impianto, dovrà essere consegnato al Responsabile dell'impianto, che lo alleggerà al libretto di impianto, unitamente alla Fattura regolamentare emessa per l'intervento, mentre altra copia dovrà essere consegnata (per posta o a mano) all'Ufficio Energia del Comune di San Severo.

Nel caso di compilazione anomala del rapporto di controllo di efficienza energetica (incompleto, valori non reali, mancanza di firme, e quanto altro, ecc.) questo verrà considerato come non effettuato, e l'operatore incorrerà nelle sanzioni previste dall'art. 15 comma 6 del Dlg. 192/2005 come modificato dall'art. 6 D.lgs 311/2006, compreso il deferimento alla CCIAA.

Note finali:

- In definitiva al responsabile dell'impianto dovranno essere consegnati:
 - Copia del rapporto di controllo di efficienza energetica
 - Copia del certificato di taratura degli strumenti ed apparecchiature utilizzate.
 - Fattura dell'intervento
 - Eventualmente copia del Certificato Camera di Commercio
 - E' vivamente consigliato fornire anche copia aggiornata del DURC.

Art. 11 - Avviso agli utenti

Il Comune di San Severo e/o l'organismo concessionario/affidatario comunica agli utenti, le motivazioni, i tempi e le modalità dell'esecuzione delle ispezioni di cui all'art.4 del presente Regolamento, nonché la persona ed il recapito a cui rivolgersi per eventuali chiarimenti o modifiche di programma, con preavviso di almeno 10 giorni, secondo le seguenti procedure:

- per mezzo di comunicazione scritta
- per mezzo di accordi diretti o telefonici tra utente ed il personale incaricato

- altre forme di preavviso che garantiscano comunque l'utente e non rechino eccessivi disagi.

La verifica sarà differita e riprogrammata, entro i 30 giorni successivi, qualora l'utente ne faccia richiesta per iscritto o ne dia comunicazione telefonica (a mezzo fax) di norma con almeno 7 giorni di anticipo alla data fissata per la verifica.

Nel caso in cui l'utente risultasse assente la prima volta, dovrà essere concordato con lo stesso un secondo appuntamento per la visita a domicilio. Nel caso in cui dovesse venire disatteso anche il secondo appuntamento, il Comune provvederà a diffidare formalmente per iscritto l'utente, stabilendo unilateralmente la data e l'orario della verifica.

Ai sensi dell'art. 9 comma 7 del DPR 412/93 e succ. mod., in caso di richiesta, da parte di un singolo utente, di verifica sul proprio impianto termico, l'onere di spesa verrà posto totalmente a carico del richiedente, secondo il tariffario vigente, previo pagamento anticipato da effettuarsi con bollettino di c/c postale intestato al Comune di San Severo.

Art. 12 - Sopralluogo

1. Al momento della visita a domicilio l'Ispettore dovrà presentarsi con abbigliamento adeguato alle esigenze del servizio e munito di apposita tessera di riconoscimento, rilasciata dal Comune di San Severo.
2. Nessun importo dovrà essere versato a qualsiasi titolo al personale incaricato.
3. L'esecuzione dei sopralluoghi all'interno delle proprietà private avverrà di norma con il consenso ed alla presenza dell'utente (Responsabile dell'Impianto) e preferibilmente anche alla presenza dell'Operatore dei controlli e manutenzione (manutentore incaricato) che assistono direttamente, all'ispezione di accertamento effettuato a qualsiasi titolo.
4. Nel corso dell'accertamento l'utente dovrà mettere a disposizione dell'Ispettore (personale incaricato del Comune) la documentazione relativa all'impianto, e precisamente, libretto di impianto regolarmente compilato, dichiarazione di conformità per impianti installati successivamente al 1990, Libretto di uso manutenzione ed esercizio rilasciato dal costruttore dell'impianto, libretto d'istruzione degli apparecchi, nonché (se previsto) certificato di prevenzione incendi, documentazione ISPESL e quant'altro necessario all'accertamento, a seconda della tipologia dell'impianto.

Durante il sopralluogo verranno effettuate tutte le operazioni ispettive previste dalla normativa vigente, come indicate nell'art. 2.5 del presente regolamento:

Il mancato controllo da parte del tecnico incaricato per reiterata negligenza o rifiuto del responsabile dell'impianto termico, comporta la

violazione alle norme di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 31 della L. 10/91, in base alla quale il responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico o, ove nominato il terzo responsabile, potrà essere soggetto alle sanzioni previste dall'art. 34 comma 5 della stessa legge, fatte salve altre misure previste, in caso di pericolo imminente, dal codice penale.

Art. 13 - Modalità dei controlli ispettivi

- L'Ispettore non dovrà eseguire alcun lavoro sull'impianto dell'utente.
- L'Ispettore dovrà annotare i risultati della verifica dell'impianto sull'apposito rapporto di controllo, compilato in ogni sua parte in modo diligente e corretto, e quindi firmato sia dall'Ispettore sia dal Responsabile dell'impianto, che ne riceverà una copia.

Qualora a seguito dell'accertamento eseguito l'impianto risulti non conforme a quanto previsto dal DPR 412/93 e succ. mod., l'utente viene formalmente invitato al ripristino delle previsioni di legge entro i termini comunicati.

Entro e non oltre i suddetti termini l'utente dovrà inviare apposita "dichiarazione sostitutiva di notorietà" ai sensi di legge attestante l'avvenuto ripristino della perfetta efficienza dell'impianto (utilizzando l'apposito modulo allegato al presente regolamento).

Il Comune effettuerà successivamente una ulteriore verifica dell'avvenuto ripristino.

In caso di mancata trasmissione della dichiarazione di cui sopra entro i termini fissati, si provvederà ad effettuare un ulteriore controllo con onere a carico dell'utente secondo la tariffa di riferimento.

Qualora venga accertato che l'utente non abbia provveduto a ripristinare l'impianto alle condizioni di legge, esso incorrerà nelle sanzioni previste dalla Legge.

Art. 14 - Norme di comportamento degli Ispettori

Gli Ispettori sono tenuti ad operare nel rigoroso rispetto delle norme vigenti ed in particolare delle norme UNI 10389.

Gli Ispettori devono rifiutarsi di procedere alle operazioni sull'impianto nel caso accertino situazioni che possono comportare per se e per gli altri rischi specifici.

In particolare gli Ispettori dovranno tutelarsi:

- dal rischio di scoppio, verificando preventivamente ad es. che non vi siano bombe GPL esposte a sorgenti di calore;
- dal rischio di esplosione, verificando ad es. che non si manifestino odori di gas;

- dal rischio di folgorazione, verificando "a vista" che siano state adottate le necessarie misure di protezione contro i contatti diretti ed indiretti e richiedendo, ove sia il caso, di prendere visione del progetto e della dichiarazione di conformità degli impianti elettrici.

Sia nel caso che siano stati impossibilitati ad effettuare le misurazioni che nel caso in cui abbiano ritenuto di effettuarle ugualmente, ma con procedure difformi da quelle previste, gli Ispettori dovranno segnalarlo sul rapporto di prova unitamente ai motivi.

I verificatori saranno ritenuti responsabili:

- nel caso di inosservanza del presente regolamento, delle norme UNI 10389 e delle altre norme che hanno attinenza;
- Nel caso di inosservanza dei doveri di privacy e deontologici, evitando rigorosamente apprezzamenti di ogni genere su installatori, manutentori, case costruttrici, aziende e su tutto quanto possa essere pregiudiziale alla serietà dei rapporti con l'utenza.

Titolo IV Affidamento del servizio

Art. 15 - Affidamento del servizio

Il servizio, così come descritto ai titoli precedenti, potrà essere affidato (art. 14 DPR 551/99) ad organismo esterno al Comune, che abbia i requisiti minimi previsti nell'allegato C art. 9 comma 5 D.P.R. 74/2013 e successive modifiche ed integrazioni.

L'organismo esterno affidatario del servizio, dovrà dimostrare di non aver nel tempo abilitazioni al D.M. 37/2008 (ex Legge 46/90) lettere C, D, E sia in forma propria sia in qualsiasi altra forma associativa.

L'affidamento del servizio sarà regolato da apposita convenzione con un soggetto gestore che assicuri il rispetto delle condizioni generali stabilite nel presente regolamento.

Il servizio dovrà essere svolto con organizzazione di mezzi e personale proprio o opportunamente incaricato.

Art. 16 - Controllo da parte del Comune

Il soggetto a cui verrà affidato il servizio dovrà fornire semestralmente al Comune i risultati dei controlli effettuati.

Dovrà, altresì, comunicare i nominativi degli utenti assenti o che rifiutano la visita, di cui al precedente art. 11 comma 3, entro 30 giorni dall'avvenuto rifiuto.

Il Comune, nell'atto convenzionale di cui al precedente articolo, dovrà riservarsi la facoltà di controllare, in qualsiasi momento, lo svolgimento delle visite e la modalità di esecuzione delle stesse, attraverso accertamenti documentali in possesso dell'organismo concessionario.

L'organismo concessionario dovrà comunicare tempestivamente e in forma scritta, al responsabile del procedimento, tutte le innovazioni, variazioni e sostituzioni degli addetti alle operazioni ispettive e di quelli facenti parte della Società concessionaria del servizio. Inoltre dovrà trasmettere, a semplice richiesta del responsabile del procedimento o del dirigente del settore, tutta la documentazione necessaria a dimostrare i titoli e i requisiti di tutti gli addetti al servizio.

L'organismo concessionario, per il periodo di affidamento del servizio, si impegna a non svolgere attività lavorativa in contrasto con i requisiti minimi previsti dall'allegato C art. 9 comma 5 del D.P.R. 74/2013, attinente il servizio affidato dal Comune. Tutti gli addetti della concessionaria del servizio dovranno osservare tale principio, pena la decadenza immediata del contratto.

Al fine di valutare il grado di soddisfacimento dell'utenza, la convenzione dovrà prevedere, a carico del soggetto a cui è stato affidato il servizio, campionature presso l'utenza tese ad accertare il grado di gentilezza, correttezza, professionalità dei propri operatori.

I risultati di tali rilevazioni dovranno essere messi a disposizione del Comune.

Titolo V

Spese per il servizio

Art. 17 - Oneri a carico degli utenti/Modalità di pagamento

L'onere relativo al servizio di Accertamento ed Ispezione, necessario alla verifica dell'osservanza delle norme relative al contenimento dei consumi di energia nell'esercizio e manutenzione degli impianti di climatizzazione nel territorio comunale previsto dalla legge 10/1991, art. 31 comma 3, dal DPR 551/1999, art. 15, dall'art. 9 del Dlgs 192/2005 come modificato dall'art. 4 del Dlgs 311/2006 e art. 10 del D.P.R. 74/2013, è posto ad esclusivo carico di tutti gli utenti finali attraverso una equa ripartizione dei costi.

Il costo del servizio (tariffe), di seguito riportato, è stato determinato da appositi dispositivi ed accordi (tavoli tecnici) che hanno tenuto conto del comma precedente e delle norme di legge vigenti, curando di determinare separatamente le tariffe per gli Impianti unifamiliari con $P_n < 35$ KW, Impianti condominiali con $P_n \geq 35$ KW (tariffa per unità abitativa), Impianti Singoli con $P_n \geq 35$ KW, e tariffa per intervento su richiesta dell'Utente.

Al fine di disciplinare le modalità di pagamento (delle tariffe) da effettuarsi in concomitanza alle operazioni di controllo e manutenzione degli impianti termici (impianti individuali e centrali termiche), il Comune di San Severo adotta il sistema della "Dichiarazione di Avvenuta Manutenzione", ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 74/2013, intesa come la trasmissione all'Ufficio

Energia del Comune di San Severo (all'organismo concessionario del servizio) del rapporto di controllo tecnico, redatto dal manutentore sui **rapporti di controllo di efficienza energetica** pre-stampati e pre-pagati.

Il rapporto di controllo tecnico, da effettuarsi da parte di operatori abilitati, è valido per un anno termico (dall'1 gennaio al 31 dicembre).

Il responsabile dell'impianto e/o il terzo responsabile è tenuto ad effettuare, a proprie spese e attraverso operatori abilitati, le operazioni anzidette.

Il responsabile dell'impianto e/o il terzo responsabile deve far pervenire il rapporto di controllo tecnico (modello "G" o "F") debitamente compilato, all'Ufficio preposto del Comune, perentoriamente, entro il **entro il 31 dicembre** di ogni anno.

I modelli pre-stampati e pre-pagati devono essere ritirati con congruo anticipo all'Ufficio Energia del Comune.

Il pagamento degli oneri del servizio avverrà con un meccanismo automatico di pre-pagamento dei rapporti di controllo di efficienza energetica effettuato direttamente dal responsabile dell'impianto/terzo responsabile al Comune di San Severo, ovvero con altri automatismi che non gravino sul disagio degli utenti. In accordo con le associazioni degli installatori/manutentori e dei consumatori; il Comune stabilisce le modalità di pagamento e i relativi costi.

Al fine di adeguarsi alle indicazioni della normativa vigente, il Comune si è fatto carico, attraverso l'organismo concessionario, di adottare stampati omologati che saranno ritirati dagli interessati, prima dell'effettuazione dei controlli e manutenzioni prescritte.

Per un principio di eguaglianza e di imparzialità, adeguandosi alle finalità del D. Lgs 192/2005 e ss.mm.ii. il quale ha tra i propri obiettivi quello del miglioramento dell'efficienza energetica e riduzione delle emissioni inquinanti e quello di minimizzazione ed equa distribuzione degli oneri a carico dei cittadini, tutti gli utenti sono tenuti al pagamento del contributo a copertura dei costi del servizio ispettivo, in riferimento al tipo ed alla potenza dell'impianto termico utilizzato. Sono tenuti al pagamento del "ticket" annuale anche quegli utenti che di recente hanno proceduto alla "mera sostituzione" del generatore di calore (caldaia). Inoltre sono obbligati al pagamento i responsabili (proprietari, inquilini, occupanti amministratori, ecc.) di nuove installazioni di impianti termici, anche se a servizio di singole unità immobiliari, di ristrutturazioni di impianti termici centralizzati e/o individuali appartenenti allo stesso edificio, trasformazioni da impianto termico centralizzato ad impianti individuali, ecc. (**)

I rapporti di controllo di efficienza energetica, stampati con lo Stemma del Comune, devono essere ritirati dal responsabile dell'impianto o dall'operatore, previa dimostrazione di avvenuto pagamento del contributo economico a copertura dei costi di accertamento e delle ispezioni periodiche. Tali pagamenti si effettueranno con versamento sul conto corrente postale n. 11817715 intestato a "Comune di San Severo", causale:

- "Controlli Impianti Termici - gruppi termici D.P.R. 74/2013" – riferimento anno (inserire l'anno termico appropriato), per il ritiro del rapporto di controllo di efficienza energetica tipo 1;

con distinzione delle casistiche riportate nella tabella dei costi.

NOTA (): in merito alla questione si specifica che attraverso la Circolare del 23.05.2006 "Chiarimenti e precisazioni riguardanti le modalità applicative del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, di attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia" il Ministero Attività Produttive ha inteso spiegare, senza alcun vincolo da parte delle amministrazioni interessate, alcuni aspetti interpretativi della norma in questione e, in particolare per quanto attinente l'allegato L che di seguito si trascrive, ha voluto esprimere la propria interpretazione.**

.....

<<Artt. 7 e 8 D.P.R. 74/2013 (Controllo e manutenzione degli impianti termici e Controllo dell'efficienza energetica degli impianti termici)

Comma 1

a) Sia la precedente legislazione (decreto Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, come modificato dal decreto Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 551) che la nuova, lasciano al costruttore dell'impianto (nel caso di piccoli impianti all'installatore) o al fabbricante dell'apparecchio la responsabilità di definire la frequenza e la tipologia delle operazioni di controllo e manutenzione necessarie per mantenere gli impianti e gli apparecchi in condizioni di sicurezza per le persone e per le cose ed in condizioni di perfetta efficienza.

b) I fabbricanti di apparecchi a gas, in particolare, hanno l'obbligo ai sensi del decreto Presidente della Repubblica 15 novembre 1996, n. 661, di corredare l'apparecchio di istruzioni tecniche per l'installatore e di istruzioni per l'uso e la manutenzione redatte nella lingua del Paese di commercializzazione, tali da permettere l'esecuzione corretta di tali lavori e l'utilizzazione sicura dell'apparecchio. Questa documentazione deve essere consegnata al proprietario dell'impianto e da questi conservata diligentemente e consegnata all'eventuale subentrante.

c) Solo in ultima istanza, sia la vecchia che la nuova legislazione, pongono per le operazioni di controllo tecnico (dalle quali può discendere o meno la necessità di un intervento di manutenzione) scadenze temporali massime legate alle esigenze di efficienza energetica e salvaguardia dell'ambiente.

d) Il D.P.R. 74/2013 fissa dei nuovi intervalli massimi, in parte superiori agli analoghi valori fissati dalla legislazione precedente:

1. ogni anno per gli impianti alimentati a combustibile liquido o solido di potenza utile nominale maggiore o uguale a 100 Kw, mentre ogni due anni per impianti di potenza utile nominale compresi tra 10 e 100 kw;
2. ogni due anni per gli impianti diversi da quelli individuati al punto 1), di potenza utile nominale maggiore o uguale a 100 kw, mentre ogni quattro anni per impianti di potenza nominale compresi tra 10 e 100 kw. Stante il quadro legislativo sintetizzato ai punti precedenti, gli installatori ed i manutentori degli impianti termici (qualificati ai sensi del D.M. 37/2008), nell'ambito delle rispettive responsabilità, hanno il diritto dovere di definire e dichiarare esplicitamente al committente o all'utente, in forma scritta e facendo riferimento alla documentazione tecnica del progettista dell'impianto o del fabbricante degli apparecchi, quali siano le operazioni di controllo e manutenzione di cui necessita l'impianto da loro installato o mantenuto, per garantire la sicurezza delle persone e delle cose, con quale frequenza queste vadano effettuate e quale sia la prossima scadenza.

Comma 13

Per accertamento si intende l'insieme delle attività di controllo pubblico diretto a verificare in via esclusivamente documentale che gli impianti siano conformi alle norme vigenti e che rispettino le prescrizioni e gli obblighi stabiliti, mentre per ispezione si intende l'insieme delle attività di controllo pubblico svolte presso gli impianti da parte di tecnici qualificati. Nell'ambito dell'accertamento si comprende l'acquisizione dei dati necessari alla costituzione di un sistema informativo relativo agli impianti termici presenti sul territorio e la dichiarazione di avvenuta manutenzione degli stessi. La dichiarazione deve essere redatta nel rispetto di quanto previsto dal D.M. 10/02/2014.

Eventuali problematiche che dovessero sorgere, in relazione alle diverse scadenze temporali previste per la manutenzione degli impianti termici dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, possono essere risolte attraverso le correnti comunicazioni organizzative con i cittadini.

A titolo esemplificativo si precisa che, secondo il nuovo quadro legislativo, il cittadino che dispone di una caldaia unifamiliare di tipo C installata l'anno scorso, per la quale il fabbricante ha prescritto l'effettuazione della manutenzione dopo tre anni di utilizzo e l'installatore, all'atto del primo avviamento, ha provveduto alla verifica del rendimento di combustione in opera, può attendere ancora due anni prima di provvedere a far eseguire le operazioni di controllo e manutenzione, ivi compreso il controllo di rendimento.

Tuttavia, in base al D.P.R. 74/2013 art. 10 comma 3 se l'amministrazione locale competente ha deciso, nell'ambito della sua autonomia, di imporre ai cittadini l'invio di un'autocertificazione con frequenza annuale (la normativa previgente al decreto legislativo n. 192/05 prevedeva per le verifiche degli enti locali una "cadenza almeno biennale"), e se l'amministrazione locale medesima non ritiene di modificare tale sua decisione alla luce della nuova normativa, il cittadino in questione è tenuto ad autocertificare anche quest'anno e l'anno prossimo che il proprio impianto è in regola, ma lo può fare sulla base del controllo effettuato in sede di primo avviamento, senza necessità di sottoporre l'impianto ad ulteriori, inutili controlli tecnici.

Il cittadino dovrà in sostanza pagare solo il ticket del "bollino" per l'autocertificazione ed inviare all'amministrazione locale, o all'ente da questa incaricato, copia del referto tecnico di primo avviamento e della parte del libretto di uso e manutenzione in cui il fabbricante fissa la frequenza dei controlli tecnici. >> (prof. Sergio Garribba)

Il costo per i modelli omologati (comprensivo del contributo economico a copertura dei costi di accertamento e delle ispezioni periodiche) è fissato nel seguente modo:

1	Rapporto di controllo e manutenzione Rapporto tipo 1	Impianto di climatizzazione invernale con potenza inferiore a 35 KW	€ 9,50/impianto
2	Rapporto tipo 1	Centrale termica condominiale	€ 9,50 per ogni appartamento ad uso abitativo, oltre a € 11,00 per appartamenti e locali destinati ad ogni altro uso
3	Rapporto tipo 1	Centrale termica di potenza tra 35 KW e 50 KW	€ 20,00/centrale
4	Rapporto tipo 1	Centrale termica di potenza tra 50 KW e 116,3 KW	€ 50,00/centrale
5	Rapporto tipo 1	Centrale termica di potenza tra 116,3 KW e 350,00 KW	€ 80,00/centrale
6	Rapporto tipo 1	Centrale termica di potenza superiore a 350 KW	€ 120,00/centrale

A tutti gli utenti pensionati e indigenti si effettuerà l'abbattimento del 15% sull'importo del contributo riportato nelle tabelle che precedono, dimostrando con idonea documentazione i requisiti posseduti.

Nel caso l'utente volesse richiedere, autonomamente, l'intervento ispettivo all'organismo preposto, come previsto al precedente comma 2, il costo dell'accertamento/ispezione è determinato in € 240,00/centrale termica, per tutte le centrali termiche di potenza uguale o superiore a 35 kW, mentre, per gli impianti di potenza inferiore a 35 kW, il costo è fissato in € 120,00/impianto.

Tale importo dovrà essere versato, con le medesime modalità di cui al precedente comma 7, pur ritenendosi, lo stesso, al di fuori dell'importo totale a copertura del Servizio medesimo. Al termine delle operazioni sarà rilasciato idoneo rapporto di accertamento ed ispezione.

L'utente/responsabile dell'impianto o centrale che non invia, nel termine prescritto, *31 dicembre di ogni anno* il rapporto di controllo tecnico (rapporto di controllo di efficienza energetica tipo 1), così come innanzi specificato, il quale ha ricevuto l'Avviso di Ispezione da parte dell'Ufficio preposto, sarà obbligato a far effettuare le operazioni di controllo e manutenzione al proprio impianto ad un operatore della manutenzione abilitato, a partire dal *1° febbraio al 31 luglio dell'anno successivo*, previo ritiro del rapporto di controllo tecnico pre-pagato presso l'Ufficio Energia. Il costo dell'ispezione è fissato come segue:

- a. € 120,00/impianto di potenza inferiore a 35 kW,
- b. € 240,00/impianto o centrale uguale o superiore a 35kW

In caso di inadempienza, a carico dell'utente contravventore sarà somministrata la sanzione amministrativa di importo non inferiore a 500 € e non superiore a 3.000 €, come previsto dall'art. 7 comma 1 D. lgs. 192/2005.

Gli importi innanzi riportati devono intendersi comprensivi dell'IVA.

Art. 18 - Adeguamento prezzi

Gli oneri di cui all'art. 17 potranno essere rivisti in funzione del tasso di incremento ISTAT relativo al costo della vita e/o delle mutate condizioni di mercato.

Titolo VI Attività sanzionatoria

Art. 19 - Sanzioni (art. 15 Dlgs 192 del 19/08/2005)

1. Il Responsabile dell'impianto (proprietario, occupante, conduttore unità immobiliare, l'amministratore di condominio, o l'eventuale terzo responsabile che non ottempera all'esercizio e manutenzione dell'impianto facendo eseguire le operazioni di controllo e manutenzione secondo la normativa di legge vigente (art. 7 comma 1 dlgs 192/2005) è punito con la sanzione amministrativa⁽¹⁾ non inferiore a 500 € e non superiore a 3.000 €.
 - ✚ Qualora in sede di accertamento documentale si constati il mancato rispetto delle succitate disposizioni normative, il Comune di San Severo provvederà a notificare le irregolarità rilevate al Responsabile dell'impianto.
 - ✚ Qualora in sede di accertamento ed ispezione dello stato di manutenzione ed esercizio dell'impianto termico, si constati il mancato rispetto delle normative vigenti, desumibile dai risultati ottenuti e riportati nel rapporto di prova ispettivo, queste saranno

immediatamente contestate al responsabile dell'impianto, come risultanti dal verbale di ispezione, controfirmato per presa visione dal Responsabile dell'impianto.

Il Comune di San Severo, ottenuta la documentazione necessaria (rapporto di ispezione), provvederà a diffidare il responsabile dell'impianto ad effettuare entro un termine perentorio gli interventi necessari ad eliminare le irregolarità riscontrate e glielo notificherà. Il personale ispettivo dell'organismo preposto sarà incaricato, ai sensi dell'art. 13 e seguenti della Legge n. 689/81, dell'accertamento e delle contestazioni delle violazioni amministrative e dell'applicazione della relativa sanzione prevista come per legge. Gli ispettori dovranno segnalare, nel rapporto di ispezione, le sanzioni da applicare riportandosi alle sanzioni stabilite nei seguenti allegati 1 e 2 del Titolo VIII.

Il mancato adempimento delle prescrizioni entro il termine assegnato comporta l'avvio della procedura sanzionatoria.

In tutti i casi di mancata osservanza alle procedure di controllo che possono determinare situazioni di pericolo imminente per la pubblica incolumità, si darà comunicazione alla azienda gas per i provvedimenti di sua competenza (interruzione della fornitura del gas ai sensi dell'art. 16 comma 6 del D.Lgs. 164/2000).

2. L'operatore incaricato del controllo e manutenzione (manutentore), che non ottempera all'obbligo di eseguire le operazioni di manutenzione e controllo a regola d'arte (secondo la specifica normativa UNI) nel rispetto delle norme vigenti e/o non redige, o sottoscrive, o non consegna al responsabile dell'impianto, il rapporto di controllo tecnico conforme al D.M. 10/02/2014, secondo la tipologia e potenzialità dell'impianto termico è punito con la sanzione amministrativa⁽¹⁾ non inferiore a 1.000 € e non superiore a 6.000 €, con l'aggravante di essere deferito con immediata comunicazione alla C.C.I.A.A. di appartenenza, per i successivi provvedimenti di competenza (art. 15, comma 2 del Dlgs 192/05).

Per quanto riguarda l'attività sanzionatoria e le attribuzioni delle responsabilità si allegano, sotto la voce "TITOLO VIII – ALLEGATI E MODULISTICA", le tabelle delle procedure operative e relative responsabilità, le tabelle delle sanzioni e la modulistica predisposta per la corrispondenza.

Nota 1

Ai sensi dell'art. 13 della legge 689/1981 sarà redatto processo verbale di accertamento dell'infrazione, cui farà seguito la notifica al trasgressore e l'irrogazione della sanzione amministrativa prevista dal Dlgs 192/05.

Trattandosi di sanzione amministrativa per la quale è previsto il pagamento in misura ridotta, ai sensi dell'art. 16 della legge 689/81, è ammesso il versamento di una somma pari ad

un terzo della misura massima prevista, da effettuarsi entro 60 giorni dalla contestazione immediata o, se questa non sia avvenuta, dalla notificazione degli estremi della violazione.

In caso di presentazione di controdeduzioni da parte degli interessati, il Comune di San Severo provvederà a disporre una gradazione delle sanzioni a seconda della tipologia delle infrazioni riscontrate.

Titolo VII

Norma finale e transitoria

Art. 20 - Norma finale

Per quanto attiene gli impianti non previsti dal presente regolamento ai sensi dell'art. 1 lettera f) del DPR 412/93, il Sindaco, ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. 267/2000, può adottare provvedimenti contingibili ed urgenti qualora vi sia segnalazione di pericolosità dovuta a malfunzionamento degli impianti sopracitati.

Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano tutte le normative tecniche ed amministrative vigenti in materia.

Con l'adozione del presente regolamento, si ritiene revocato quello precedente.

Nel caso in cui, nel corso dell'attività, sopraggiungessero nuove disposizioni di legge di carattere tecnico-normativo relativamente alle Ispezioni degli impianti termici, il presente regolamento verrà di conseguenza modificato ed aggiornato in relazione alle nuove disposizioni.

I dati personali comunicati e/o direttamente reperiti durante la creazione del catasto e l'espletamento delle verifiche saranno trattati nel pieno rispetto della normativa vigente sulla protezione dei dati personali.

Il presente regolamento entrerà in vigore non appena completato l'espletamento di tutte le incombenze cui dovrà soddisfare il Consiglio Comunale.

**ACCORDO VOLONTARIO TRA IL COMUNE DI SAN SEVERO
E LE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA DEI MANUTENTORI,
PER LE ATTIVITA' DI ESERCIZIO, DI CONTROLLO PERIODICO
E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE
INVERNALE INSTALLATI SUL TERRITORIO DI COMPETENZA
DEL COMUNE DI SAN SEVERO**

TRA

Il Comune di San Severo

E

le Associazioni di Categoria dei Manutentori:

Premesso che:

- a) la Legge 9 gennaio 1991 n. 10 *“Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia”* e i successivi regolamenti attuativi allegati al D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412 così come modificato dal D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 551 e il D.Lgs. 19 agosto 2005 n. 192 (Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia), successivamente integrato e modificato dal decreto legislativo 29 dicembre 2006 n. 311, assegnano precisi compiti di controllo sui rendimenti di combustione e sull'effettivo stato di manutenzione e di esercizio degli impianti termici ai Comuni con popolazione superiore ai 40.000 abitanti e alle Amministrazioni Provinciali per il restante territorio.
- b) In attuazione del decreto legislativo 19 agosto 2005 n.192, modificato dal decreto legislativo 29 dicembre 2006 n. 311, la Regione Puglia emanava il Regolamento n. 24 del 27 settembre 2007,

in materia di esercizio, controllo e manutenzione, ispezione degli impianti termici e di climatizzazione del territorio regionale, approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 1520 del 25/09/2007, e pubblicato sul BUR 138 del 28 settembre 2007, che all'art. 4, comma 2 individua le Autorità competenti per le attività di accertamento documentale e le ispezioni degli impianti termici, nei Comuni al di sopra dei 40.000 abitanti e nelle Province per la restante parte del territorio regionale, come peraltro prescritto dall'art. 283 lettera i) del decreto legislativo n.152 del 3 aprile 2006 (norme in materia ambientale).

- c) Il presente accordo volontario ha come obiettivo incentivare, uniformare e coordinare le operazioni di manutenzione, controllo ed esercizio degli impianti termici, presenti sul territorio di competenza del Comune di San Severo, individuali e centralizzati, come previsto dall'art. 11 del D.P.R. 412/93 così come modificato dal D.P.R. 551/99 e dai successivi D.Lgs. 192/05 e 311/06 come recepiti dalla Regione Puglia e secondo le recenti disposizioni di cui al D.P.R. 74/2013 e D.M. 10/02/2014, per il contenimento dei consumi di energia, anche attraverso gli accertamenti documentali e le ispezioni periodiche, effettuati dall'Ufficio Energia del Comune di San Severo, attraverso l'organismo esterno convenzionato ed incaricato, in possesso dei requisiti di cui all'allegato "C" (articolo 9, comma 5 D.P.R. 74/2013) ex allegato "I" del D.P.R. 26 agosto 1993 n. 412 e s.m.i..Il Comune di San Severo, al fine di dotarsi di idoneo strumento per il controllo degli impianti termici, con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 3 marzo 2008 ha approvato il "Regolamento comunale del servizio di accertamento ed ispezione degli impianti termici", successivamente modificato ed integrato con Delibera C.C. n.33 del 29 ottobre 2009.
- d) Il Comune di San Severo con Contratto d'Appalto Rep. n. 15756 del 12/11/2010 ha conferito alla Cooperativa PEGASO Multiservice l'appalto del servizio di controllo e verifiche degli impianti termici esistenti nel territorio comunale.
- e) In seguito, il Comune di San Severo, preso atto della nuova normativa nazionale e regionale, ha adeguato il suddetto regolamento al D.P.R. 74/2013 e al D.M. 10/02/2014 i quali dispongono l'aggiornamento delle modalità degli interventi per l'esecuzione del controllo del rendimento di combustione e dello stato di esercizio e manutenzione degli impianti termici presenti sul territorio comunale, sostituendo i modelli di rapporto di controllo tecnici (mod. G e F) già in uso con quelli stabiliti dal D.M. 10/02/2014 (Allegato II) al quale dovranno fare riferimento sia i Responsabili degli Impianti termici, sia gli Operatori addetti al servizio di manutenzione, sia gli Ispettori addetti agli accertamenti ed alle ispezioni periodiche. Inoltre la nuova normativa prescrive la sostituzione del vecchio libretto di impianto e di centrale con un unico "libretto di impianto di climatizzazione" (Allegato I del D.M. 10/02/2014).
- f) Il Comune di San Severo dispone, come previsto dalle norme vigenti, l'obbligatorietà della trasmissione all'Ufficio Energia della "*Dichiarazione di avvenuta manutenzione*", intesa come il rapporto di controllo (Allegato II), compilato dal manutentore abilitato.
- g) Per gli impianti con potenza nominale utile inferiore a 35 KW, Il Comune di San Severo individua l'operatore incaricato (installatore, manutentore, centri di assistenza) come soggetto responsabile della trasmissione della Dichiarazione di avvenuta manutenzione all'Amministrazione Comunale. Per gli impianti di potenzialità nominale utile superiore o uguale a 35 KW, il soggetto responsabile della trasmissione della Dichiarazione di avvenuta manutenzione all'Amministrazione Comunale resta il manutentore, fermo restando le responsabilità del Titolare dell'impianto e/o del Terzo responsabile.
- h) Il meccanismo della consegna all'Ufficio Energia del Comune di San Severo del rapporto di controllo di efficienza energetica tipo 1 (Allegato II), costituisce l'attestato di identificazione della *Dichiarazione di avvenuta manutenzione* e di avvenuto pagamento del contributo economico alla campagna annuale di ispezione comunale.
- i) Le imprese di manutenzione che operano sul territorio comunale hanno aderito numerose alla precedente Convenzione, con un impegno ed una professionalità al servizio del cittadino, in generale, che si sono rilevati un proficuo mezzo di divulgazione, sensibilizzazione e crescita civile dell'intera popolazione sui temi del risparmio energetico, della qualità dell'aria e della sicurezza degli impianti.
- j) Il Comune di San Severo, ritiene indispensabile proseguire un rapporto di collaborazione con le Associazioni di Categoria al fine di tutelare gli interessi degli utenti e di uniformare le modalità della manutenzione degli impianti termici;

- i) Il Comune di San Severo, ai sensi dell'articolo 11 comma 18 del D.P.R. 412/93 così come modificato dal D.P.R. 551/99 e dai D.Lgs. 192/05 e 311/06, e D.P.R. 74/2013 receipt dalla Regione Puglia con atto Regionale n. 156 del 06/06/2014, inviato alle provincie via P.E.C. , effettua gli accertamenti documentali e le ispezioni periodiche in un quadro di azioni che vedono l'Ente locale promuovere la tutela degli interessi degli utenti, ivi comprese informazione, sensibilizzazione ed assistenza all'utenza;
- j) Il Comune di San Severo intende promuovere un'azione di divulgazione, attuata sulla base di uno specifico Piano di Comunicazione, al fine di informare i cittadini degli obblighi derivanti dalla legge per la manutenzione degli impianti termici e delle opportunità legate all'accordo;
- k) Il Comune di San Severo fornirà a tutti i cittadini che ne faranno richiesta l'elenco delle imprese di manutenzione di impianti termici che sottoscrivono la Convenzione per l'attività di manutenzione e controllo degli impianti termici.
- l) Il Comune di San Severo, direttamente o attraverso la Società Concessionaria del Servizio Ispettivo, predisporrà una pagina internet sul sito Comunale per illustrare i contenuti della Convenzione tra il Comune e le Associazioni di Categoria, allo scopo di incentivare al massimo le operazioni di manutenzione degli impianti termici sul territorio cittadino, e si adopererà per rendere informatizzato tutto il sistema relativo alla manutenzione, esercizio e controllo degli impianti termici esistenti sul territorio di competenza.
- n) Il Comune di San Severo predisporrà un sistema di controllo di soddisfazione degli utenti che hanno usufruito dei manutentori convenzionati e comunicherà i risultati alle Associazioni di Categoria allo scopo di poter monitorare ed eventualmente migliorare le modalità operative dei manutentori convenzionati.

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

1. Quanto espresso nelle premesse è parte integrante del presente atto;
2. Il Comune di San Severo e le Associazioni di Categoria che sottoscrivono il presente accordo volontario determinano che le modalità e le procedure per l'attività di manutenzione e di controllo degli impianti termici sul territorio comunale sono definite dal presente accordo volontario e dai protocolli adottati negli allegati.
3. Le associazioni di categoria aderenti alla presente convenzione, e i manutentori non associati che aderiscono alla convenzione, riconoscono nella Concessionaria del Servizio Ispettivo del Comune di San Severo, l'Autorità Istituzionale competente per gli accertamenti e le ispezioni per la verifica dell'effettivo stato di manutenzione, esercizio e controllo degli impianti di climatizzazione esistenti sul territorio comunale, e pertanto convengono che il rapporto con gli Ispettori del servizio sia costruttivo, collaborativo e teso al miglioramento continuo delle attività svolte sul territorio comunale.
4. Il Comune di San Severo e le Associazioni di Categoria che sottoscrivono il presente accordo volontario convengono sull'obbligatorietà della frequenza a corsi di aggiornamento per gli operatori delle imprese di manutenzione che aderiscono al presente accordo, ai quali dovranno altresì partecipare anche imprese non appartenenti ad alcuna associazione, ma che sottoscrivono il presente accordo volontario.
5. Le Associazioni di Categoria e i singoli manutentori che sottoscrivono il presente accordo volontario si impegnano a renderlo noto e a farlo rispettare a tutti i propri iscritti che operano sul territorio comunale.
6. Il Comune di San Severo, di intesa con le Associazioni di Categoria e con le Associazioni dei Consumatori, intende promuovere incontri periodici per verificare l'andamento dell'accordo e per apportare le opportune variazioni e integrazioni, di tipo tecnico e normativo, utili al miglioramento dello stesso e tese ad un aumento della tutela nei confronti degli utenti degli impianti di riscaldamento alimentati a gas di rete che costituiscono la quasi totalità degli impianti di tipo unifamiliare presente sul territorio comunale.

7. Le associazioni di categoria e tutte le imprese non associate, che aderiscono al presente accordo volontariamente, stabiliscono, sentita la A.C., un tariffario indicativo relativo alle operazioni di manutenzione ispezione e controllo degli impianti termici con potenzialità inferiore a 35 KW, al quale si atterranno scrupolosamente, il cui fine è quello di rendere eque e trasparenti, per gli utenti, le attività lavorative degli operatori ed evitare eventuali speculazioni, concorrenza sleale e turbativa nel mercato.
8. I firmatari del presente accordo, si impegnano:
- Ad emettere regolare fattura all'utente, dopo l'intervento effettuato.
 - Ad adempiere all'obbligo della tutela e sicurezza dei propri dipendenti sui luoghi di lavoro.
 - A dimostrare, attraverso certificazione, l'abilitazione per l'esercizio delle attività.
 - Ad utilizzare apparecchiature e strumentazioni sempre certificate e perfettamente tarate.
 - A dimostrare di essere assicurati per eventuali danni derivanti a persone, cose ed animali, durante l'esercizio delle attività.

PROTOCOLLO

art. 1 Il sistema della dichiarazione

1. Per gli impianti di potenza nominale utile inferiore e superiore a 35 kW, Il Comune di San Severo adotta il sistema della "Dichiarazione di Avvenuta Manutenzione" ai sensi dell'art. 8 comma 5 del D.P.R. 74/2013, intesa come la trasmissione all'Ufficio Energia del Comune di San Severo del rapporto di controllo tecnico, redatto dal manutentore sui rapporti di controllo di efficienza energetica tipo 1 (Allegato II), pre-stampati e pre-pagati (quale contributo economico a copertura dei costi di accertamento e delle ispezioni periodiche), e ritirati presso l'Ufficio Energia del Comune di San Severo.
2. **La dichiarazione** (rapporto di controllo-Allegato II) deve necessariamente pervenire all'Ufficio Energia entro il 31 di DICEMBRE di ogni anno.
La validità della Dichiarazione è fissata in 1 anno termico a partire dal 1° gennaio al 31 dicembre, con le seguenti modalità:
3. **Il ritiro dei** Rapporti di controllo-Allegato II
 - Il ritiro dei rapporti di controllo su stampati con lo Stemma del Comune, potrà avvenire c/o l'Ufficio Energia del Comune di San Severo, Via Martiri di Cefalonia snc (palazzina Uffici Comunali), 71016 San Severo, tel. e fax 0882 / 339568, nei seguenti giorni: dal lunedì al venerdì (esclusi i festivi) dalle ore 9,30 alle ore 12,30 (il lunedì e mercoledì, eccezionalmente, dalle 17,00 alle 18,00);
 - I modelli devono essere ritirati dagli interessati, esclusivamente presso l'Ufficio preposto, dal mese di gennaio al 20 dicembre di ogni anno;
 - L'impresa di manutenzione per ritirare il **rapporto di controllo – Allegato II** dovrà presentare l'attestazione di avvenuto versamento corrispondente alla fascia di potenza del generatore di cui all'art. 17 del regolamento comunale (di seguito riportato), effettuato sul conto corrente postale n. 11817715 – Comune di San Severo, ovvero l'attestazione di avvenuto versamento effettuato con "bonifico" su conto bancario del Comune di San Severo, Tesoreria Comunale, presso BANCA CARIME – Succursale di San Severo, coordinate: IT 26D030677863000000010221, intestato a Comune di San Severo – causale "Controlli Impianti Termici – Gruppi Termici (D.P.R. 74/2013)" – riferimento anno/.....(inserire l'anno appropriato) con i seguenti importi:
 1. In caso di Centrale Termica Condominiale, 9,50 € per ogni appartamento ad uso abitazione servito dall'impianto oltre a 11,00 € per appartamenti e/o locali destinati ad ogni altro uso (a dimostrazione dell'importo totale versato, si allegnerà una dichiarazione del responsabile della centrale dalla quale si deve evincere il numero degli appartamenti, con distinzione della loro destinazione).
 2. Per centrali Termiche tra 35 KW e 50 KW, 20 € per ogni centrale.

3. Per Centrali Termiche tra 50 KW e 116,3 KW, 50 € per ogni centrale.
 4. Per Centrali Termiche tra 116,3 KW e 350 KW, 80 € per ogni centrale.
 5. Per Centrali Termiche superiore a 350 KW, 120 € per ogni centrale.
- A seguito del controllo (sola manutenzione, o anche prova fumi ecc), l'operatore deve trasmettere all'ufficio preposto del Comune di San Severo, il rapporto di controllo –Allegato II compilato in ogni sua parte, firmato e timbrato dall'operatore della manutenzione dell'impianto medesimo, entro e non oltre 30 giorni dalla data di avvenuto intervento. Il Rapporto di controllo potrà essere consegnato a mano o al seguente indirizzo postale mediante raccomandata A/R: Comune di San Severo – Ufficio Energia – Servizio Ispezioni Impianti Termici, Via Martiri di Cefalonia snc, 71016 San Severo. Farà fede la data del timbro postale. In ogni caso non verranno prese in considerazione e trattate come non pervenute le dichiarazioni (Allegato II) che perverranno dopo la scadenza.
- Il rapporto di controllo tecnico deve essere sottoscritto dal responsabile dell'impianto termico per ricevuta e presa visione. Qualora l'ultimo rapporto di controllo tecnico non riporti le prove di combustione (Controllo efficienza energetica) da effettuarsi secondo le scadenze di cui al D.P.R. 74/2013 salvo indicazioni diverse riportate sul libretto di impianto rilasciato dal costruttore dell'impianto (Allegato I del D.M. 10/02/2014), vanno riportati i valori dell'ultima prova di combustione, indicandone la data. In ogni caso, in mancanza di scadenze certe la prova del rendimento di combustione va eseguita almeno ogni 2 anni per le caldaie di potenza inferiore a 35 Kw e almeno ogni anno per gli impianti di potenza uguale o superiore a 35Kw.
4. I legali rappresentanti delle imprese convenzionate con il Comune di San Severo (sia associate che non associate ma aderenti al presente accordo volontario) potranno delegare altri soggetti al ritiro dei modelli pre-pagati **Allegati II** ed alla consegna delle dichiarazioni di avvenuta manutenzione previa delega all'atto della stipula della convenzione o successivo invio a mezzo fax (su carta intestata) o pec.

art. 2 Obblighi delle imprese aderenti

- Le imprese di manutenzione aderenti alla presente convenzione hanno l'obbligo di:
- a) effettuare le operazioni di controllo e manutenzione secondo quanto previsto dall'art. 7 del D.Lgs 192/05, dalle norme e leggi vigenti nazionali e regionali, e nel pieno rispetto delle norme tecniche e di sicurezza vigenti ed applicabili
 - b) adottare il libretto di impianto previsto dal **D.M. 10/02/2014 (Allegato I)**;
 - c) effettuare, per le parti di sua competenza, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 192/05 e dal **D.P.R. 74/2013** la compilazione e l'aggiornamento del libretto di impianto in occasione delle manutenzioni periodiche e degli interventi straordinari.
 - d) redigere ai sensi del Regolamento comunale, il rapporto di controllo tecnico (**Allegato II**), in triplice copia, secondo le modalità indicate nel manuale per la compilazione, allegato. La redazione del rapporto deve essere completa e puntuale, per non incorrere in sanzioni nell'ambito degli accertamenti e delle ispezioni di verifica.
 - e) Trasmettere all'Ufficio Energia del Comune di San Severo tutte le comunicazioni di sua competenza, obbligatorie (nomina, revoca e dimissioni se assume o cessa l'incarico di "Terzo Responsabile"; le comunicazioni di cambio occupante, impianto dismesso, impianto non funzionante e quanto altro secondo i modelli allegati al regolamento).
 - f) informare degli obblighi e delle procedure relative alla "Dichiarazione di avvenuta manutenzione" tutta la propria clientela che utilizza, sul territorio di competenza del Comune di San Severo, un impianto termico ad uso riscaldamento e/o acqua calda sanitaria, illustrando chiaramente, tra i vantaggi della sottoscrizione della Dichiarazione, l'esonero dal pagamento delle sanzioni previste.
 - g) Ogni Dichiarazione di avvenuta manutenzione, compilata e firmata dal responsabile dell'impianto deve essere riconsegnata, a cura del manutentore e con le modalità stabilite, all'ufficio preposto del Comune di San Severo, entro e non oltre 30 giorni dalla data dell'intervento
 - h) Ogni impresa che intende convenzionarsi deve essere dotata, al minimo, di un deprimometro per ogni operatore, conforme alla norma UNI 10845 *per tiraggi attesi inferiori a 10 Pascal avente errore di misura* non maggiore di 0,5 Pascal e risoluzione 0,1 Pascal. Tali strumenti dovranno essere tenuti correttamente in manutenzione. All'atto dell'adesione alla convenzione, mediante il modello "Dichiarazione di adesione", l'impresa di manutenzione dovrà produrre adeguati

documenti attestanti la corretta taratura di un numero di deprimometri almeno pari al numero di operatori che dichiara di utilizzare mediamente per le attività oggetto della presente convenzione; inoltre deve eseguire, in concomitanza con la prova dei fumi (UNI 10389) la prova di tenuta (UNI 11137) secondo le scadenze stabilite dal D.P.R. 74/2013.

- i) Ogni impresa che intende convenzionarsi dovrà avere stipulato una polizza assicurativa, con primaria impresa di assicurazione, che preveda una garanzia di responsabilità civile verso terzi con un massimale minimo di **500.000** Euro.
- j) Ogni impresa aderente al presente accordo si impegna a praticare, per quanto possibile, il tariffario stabilito

Sarà cura dell'installatore-manutentore dell'impianto avvisare l'utente delle scadenze di Legge o di Regolamento

art. 3 Modalità di adesione

L'impresa di manutenzione che intende aderire alla presente convenzione deve presentare all'Ufficio Energia del Comune di San Severo, la richiesta di adesione, conforme all'allegato, nella quale il legale rappresentante dichiara, tra l'altro, di aver preso visione ed accettare in ogni sua parte la convenzione, impegnandosi all'osservanza tecnica ed economica delle condizioni e degli accordi ivi contenuti, ed al corretto assolvimento delle procedure stabilite riguardo alle attività di manutenzione e di controllo degli impianti termici esistenti sul territorio comunale.

All'atto della adesione l'impresa dovrà consegnare all'Ufficio Energia i seguenti documenti:

- Certificato Camera di commercio.
- Abilitazione **D.M. 37/2008**.
- DURC (Documento Unico Regolarità Contributiva verso gli enti assistenziali e previdenziali) aggiornato.
- Polizza Assicurativa Responsabilità Civile in corso.
- Dichiarazione Numero dipendenti, generalità dei dipendenti, organico medio annuo suddiviso per qualifica e mansione, con indicazione del Contratto nazionale collettivo applicato.
- Elenco attrezzature e strumentazione di rilevazione e misura, con indicazione della marca, matricola e certificato di taratura recente.
- Dichiarazione di aver effettuato la valutazione dei rischi, e di essere in regola con le norme per la prevenzione e sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro ai sensi **del D.lgs. 81/2008**.

MANUALE PER LA COMPILAZIONE DEL RAPPORTO DI CONTROLLO DI EFFICIENZA ENERGETICA

1. NOTE GENERALI

1. Il presente manuale costituisce una guida per la corretta compilazione dei rapporti di controllo di efficienza energetica (Allegato II), riportati in allegato al presente manuale e adottato dal Comune di San Severo. Questi modelli differiscono solo in qualche particolare da quello "ministeriale"; è stato integrato con alcune informazioni e precisazioni ritenute opportune per fornire in modo chiaro le indicazioni necessarie e sufficienti a descrivere lo stato di esercizio e di manutenzione dell'impianto in perfetta coerenza con le finalità del DPR 74/2013 e con le attività di accertamento ed ispezioni poste a carico degli Enti Locali.
2. Il rapporto di controllo tecnico è un documento ufficiale; deve quindi essere redatto in modo chiaro e completo, utilizzando una grafia leggibile ed ordinata. Non lasciare mai campi o caselle vuote. Nel caso di dato mancante o non previsto, annullare lo spazio o la casella tracciando una riga su di essi dandone adeguata motivazione nello spazio destinato alle osservazioni.
3. Le operazioni di controllo e manutenzione dell'impianto di climatizzazione devono essere eseguite conformemente alle istruzioni tecniche elaborate dal costruttore dell'impianto o, in mancanza di queste, conformemente a quelle predisposte dal fabbricante del singolo elemento costituente l'impianto; in assenza anche di queste ultime, i controlli devono essere svolti in base alle norme UNI e CEI elaborate per lo specifico componente o tipo di apparecchio. In mancanza di tali specifiche indicazioni, i controlli di cui ai rapporti di controllo devono essere effettuati almeno una volta l'anno (art. 11 comma 4 DPR 412/93); il rilievo dei parametri di combustione (punto E dei rapporti di controllo) deve essere effettuato con cadenza prevista all'art. 2.3 comma 4 del presente regolamento.

4. Il D.M. 10/02/2014 ha definito sia il modello di libretto di impianto di climatizzazione invernale ed estiva (unico per qualsiasi tipologia e potenza) sia gli allegati da utilizzare secondo l'impianto oggetto di manutenzione.
5. Il rapporto di controllo di efficienza energetica costituisce, di fatto, oltre ad un rapporto di controllo tecnico, anche una sorta di "abilitazione" al funzionamento in sicurezza dell'impianto; ne consegue che l'apposizione di note di vario genere negli spazi destinati alle osservazioni, raccomandazioni e prescrizioni, deve essere eseguita con estrema cura dall'operatore ed in modo assolutamente chiaro al fine di far comprendere all'occupante se l'apparecchio può o meno essere fatto funzionare.

2. CAMPO DI APPLICAZIONE:

- Il rapporto di controllo di efficienza energetica tipo 1 (Allegato II) deve essere compilato per gli impianti termici con generatore di calore destinato al riscaldamento degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, o alla sola produzione centralizzata di acqua calda indipendentemente dalla potenza utile nominale (caldaie a metano, pellet, gpl, legna);
- Nel presente manuale la portata termica o potenza termica al focolare è sempre riferita al Potere Calorifico Inferiore del combustibile.
- I generatori di calore devono essere inseriti in impianti destinati al riscaldamento degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, o alla sola produzione centralizzata di acqua calda per gli stessi usi (art. 1 comma 1 punto f DPR 412/93).
- Non sono considerati impianti termici apparecchi quali: stufe, caminetti, apparecchi di riscaldamento localizzato ad energia radiante; tali apparecchi, se fissi, sono tuttavia assimilati agli impianti termici quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare è maggiore o uguale a 5 kW. Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate.» (art. 2 del D.Lgs. 192/05 come modificato dalla Legge del 3 agosto 2013, n. 90).
- La valutazione della portata termica complessiva dell'impianto ai sensi delle norme di prevenzione incendi deve essere effettuata nelle modalità descritte al comma 2 dell'art.1 del DM 12 aprile 1996 ed in particolare:
"Più apparecchi termici alimentati a gas, di seguito denominati apparecchi, installati nello stesso locale o in locali direttamente comunicanti sono considerati come facenti parte di un unico impianto, di portata termica pari alla somma delle portate termiche dei singoli apparecchi. All'interno di una singola unità immobiliare adibita ad uso abitativo, ai fini del calcolo della portata termica complessiva, non concorrono gli apparecchi domestici di portata termica singola non superiore a 35 kW quali gli apparecchi di cottura alimenti, le stufe, i caminetti, i radiatori individuali, gli scaldacqua unifamiliari, gli scaldabagno ed i lavabiancheria."

3. CHI COMPILA IL RAPPORTO DI CONTROLLO:

- L'operatore (il tecnico manutentore) al termine delle operazioni di controllo e manutenzione dell'impianto. Questi è tenuto a compilare, timbrare e firmare il rapporto con connessa assunzione di responsabilità. (art. 8 comma 5 D.P.R. 74/2013).
- L' occupante inteso come l'utente dell'impianto firma il rapporto di controllo (Allegato II) per presa visione. L'avvenuta compilazione del rapporto di controllo deve essere riportata dall'operatore al punto 12 del libretto di impianto (Allegato I del D.M. 10/02/2014)

4. QUANDO ED IN QUANTE COPIE DEVE ESSERE COMPILATO:

1. Deve essere compilato normalmente una volta l'anno al termine delle operazioni di controllo e manutenzione dell'impianto. Deve essere compilato anche in occasione di interventi manutentivi al di fuori dell'intervento periodico di controllo e manutenzione che comportino una nuova verifica dell'impianto e comunque nei casi in cui nell'anno corrente non sia già stato compilato il rapporto di controllo.
2. Deve essere prodotto normalmente in tre copie:
La copia originale deve essere allegata al libretto di impianto, la seconda e terza copia sono trattenute dallo stesso operatore, che le consegnerà all'Ufficio Competente, che ne tratterà la terza e restituirà timbrata all'operatore la seconda (art. 8 comma 5 D.P.R. 74/2013). Le copie devono riportare la firma dell'operatore che ha effettuato le operazioni di controllo e manutenzione (il tecnico manutentore) e la firma per presa visione dell'occupante l'unità immobiliare.

Il manutentore o il responsabile dell'impianto deve consegnare gli allegati all'ente competente (presso il concessionario del servizio) entro 30 gg. dall'avvenuto controllo.

3. I riferimenti del "Rapporto di controllo tecnico" devono sempre essere trascritti sul libretto di impianto nella scheda n.12.

5. CARATTERISTICHE DEGLI STRUMENTI:

Gli strumenti di misura utilizzati dall'operatore, devono essere gestiti, tarati e verificati periodicamente, in conformità alle istruzioni che devono essere fornite dal costruttore, in modo da garantire la riferibilità della misura ai campioni nazionali del Sistema Nazionale di Taratura (SNT). In particolare, devono essere rispettate le prescrizioni riportate al punto 5.3 della norma UNI 10389 per la misura biennale del rendimento di combustione e le prescrizioni riportate al punto B.2.1.2 della norma UNI 10845 per la misura diretta del tiraggio.

6. COMPILAZIONE DEL RAPPORTO DI CONTROLLO.

A – DATI IDENTIFICATIVI

1	Inserire il codice dell'impianto segnalato sul catasto.	Viene fornito dall'Ufficio Ispezioni, e resta esclusivo ed unico per identificare l'impianto ubicato, anche quando avvengono variazioni di occupante, proprietà ecc.
2	Indicare le condizioni particolari	Barrare le caselle Nuova Utente, o Subentro o Attivazione Impianto
3	INDIRIZZO impianto, proprietario	Indicare l'esatta ubicazione dell'immobile ove è installato l'impianto termico, il nome e l'indirizzo del proprietario e il nome dell'occupante dell'immobile.
4	TITOLO	Barrare la casella corrispondente (Occupante, terzo responsabile, amministratore)
5	OCCUPANTE	In caso di impresa o società o istituto giuridico e simili, indicare la ragione sociale ed il cognome e nome del rappresentante legale, se l'unità immobiliare è occupata da una Amministrazione Pubblica o similari (comuni, province, ospedali, scuole ecc.), indicare l'amministrazione ed il cognome e nome del suo rappresentante (consultare il libretto di impianto). Nel caso di impianto termico al servizio di più unità immobiliari, nella voce occupante, scrivere "tutti i condomini delle unità immobiliari". Art. 1 comma 1 lettera j DPR 412/93 e art. 11 comma 2 DPR 412/93 (anche utilizzando eventuale foglio aggiuntivo)
6	INTESTAZIONE UTENZA COMBUSTIBILE	Indicare le generalità complete (Nome, cognome, indirizzo ecc) del titolare dell'utenza del Combustibile, nel caso sia diverso dal proprietario o occupante. Altrimenti indicare proprietario o occupante.
7	FORNITORE COMBUSTIBILE	Indicare le generalità complete del fornitore di combustibile.
8	IMPRESA MANUTENTRICE	Indicare le generalità complete della dell'impresa manutentrice (ragione sociale, partita iva e sede legale).

B – DOCUMENTAZIONE TECNICA A CORREDO

Indicare se è stato possibile prendere visione della documentazione di impianto ed in particolare:

1	La dichiarazione di conformità dell'impianto.	Indicare se è presente o meno la dichiarazione di conformità dell'impianto termico. Art. 9 Legge 46/90 Per gli impianti preesistenti alla data del 13 marzo 1990, è equiparata alla dichiarazione di conformità, la dichiarazione di rispondenza alle norme UNI 10738 conforme all'allegato II al DM del 26/1/98.
2	Il libretto di impianto.	Indicare se è stata possibile la presa visione del libretto di impianto. Punto 4. UNI 10389 Indicare se il libretto è stato compilato completamente e correttamente. Comma 9 art. 11 DPR 412/93. in caso contrario segnalarlo nelle osservazioni. A partire dal 1° settembre 2003, tutti gli impianti devono essere dotati del libretto di impianto conforme all'allegato II al Decreto MAP del 17 marzo 2003. Il vecchio libretto dovrà essere conservato e spillato al nuovo.
3	Il libretto di uso e manutenzione del generatore.	Indicare se è stata possibile la presa visione del libretto di uso e manutenzione. Punto 4. UNI 10389

C – TRATTAMENTO DELL'ACQUA

1	Durezza totale dell'acqua	Indicare la durezza totale dell'acqua e l'eventuale trattamento previsto sia in riscaldamento che in ACS.
---	---------------------------	---

D – CONTROLLO DELL'IMPIANTO

Effettuare un esame visivo del locale ove è installato il generatore di calore. In particolare è necessario controllare:

1	Idoneità del locale di installazione	Indicare l'idoneità o meno del locale tracciando una croce nella relativa casella. Attualmente per gli impianti alimentati a gas occorre far riferimento al Punto 3.5.1. della norma UNI 7129/2001 o la norma 7131/99 per impianti a gas GPL, mentre per quelli alimentati a combustibile liquido o solido è necessario riferirsi alle indicazioni del costruttore e/o progettista (vedere libretto d'uso e manutenzione. Si ricorda che è vietato inserire la caldaia direttamente nelle autorimesse.
2	Adeguate dimensioni di apertura di ventilazione	Controllare il corretto posizionamento e dimensionamento delle aperture di ventilazione presenti nel locale ove è installato il generatore di calore di tipo atmosferico tracciando una croce nella relativa casella. Attualmente, per gli impianti alimentati a gas occorre far riferimento al Punto 4. della norma UNI 7129/2001 mentre per quelli alimentati a combustibile liquido o solido è necessario riferirsi alle indicazioni del costruttore (vedere libretto di uso e manutenzione). Si ricorda che la valutazione ed il conseguente giudizio della apertura di ventilazione deve tener conto, anche di quanto necessario per eventuali altri apparecchi a gas presenti nel locale di installazione o locali attigui della caldaia (piani cottura, camini a legna, apparecchi di tipo A, aspiratori, ecc.). Nel caso in cui le aperture non siano conformi indicare nelle osservazioni dettagliatamente la misura delle aperture es: ventilazione esistente 100 cmq da portare a 160 cmq.
3	Aperture di ventilazione libere da ostruzioni	Segnalare se le aperture di ventilazione sono libere da ostruzioni tracciando una croce nella relativa casella. Se il generatore è installato all'esterno occorre barrare tutti e tre i campi. In tutti i casi, se non è possibile accertare con sicurezza l'idoneità tracciare una linea per annullare il relativo campo e riportare nelle osservazioni finali le motivazioni.
4	Assenza di perdite di combustibile	Controllare eventuali perdite di combustibile nelle relative tubazioni e nei dispositivi ad esso asserviti.
5	Tenuta dei raccordi	Indicare se vi sono perdite o ossidazioni nulle tubazioni o nei raccordi del fluido termovettore.

Effettuare l' esame visivo dei condotti di evacuazione dei prodotti della combustione. I parametri da prendere in esame sono:

1	Pendenza corretta	La pendenza del canale da fumo che deve essere non inferiore al 3% (per i soli apparecchi di tipo B a tiraggio naturale alimentati con combustibile gassoso) e comunque conforme a quanto previsto dal costruttore dell'apparecchio (vedere il libretto di uso e manutenzione);
2	Sezioni corrette	Secondo quanto previsto dalle norme UNI 7129/2001
3	Curve corrette	Secondo quanto previsto dalle norme UNI 7129/2001
4	Lunghezza corretta	Secondo quanto previsto dalle norme UNI 7129/2001
5	Buono stato di conservazione	Accertare il buono stato di conservazione di tutti i condotti di evacuazione dei fumi. Nel caso l'accertamento sia negativo indicare nelle prescrizioni la necessità di sostituire i condotti e se l'impianto può funzionare senza pericoli.

E – CONTROLLO E VERIFICA ENERGETICA DEL GRUPPO TERMICO

1	CALDAIA	Indicare il tipo di generatore di calore (gruppo termico singolo, tubo/nastro radiante, gruppo termico modulare e generatore d'aria calda)
2	Costruttore, Modello, Matricola	Nei campi <i>Costruttore, Modello e Matr.</i> Indicare il costruttore, il modello e la matricola della caldaia.
3	Marcatura efficienza energetica (DPR 660 del 15/09/96)	Indicare, se la caldaia è dotata di marcatura energetica, la classe di appartenenza. .
4	USO CALDAIA	Barrare la casella corrispondente. Nel caso la caldaia serva la climatizzazione invernale e l'acqua calda sanitaria, barrare entrambe le caselle.
5	Potenza Nominale al Focolare (KW)	Indicare la Potenza Nominale al Focolare in KW del generatore. Nel caso questo dato non sia rilevabile esso si può calcolare: E' il prodotto del potere calorifico inferiore del combustibile utilizzato, per la portata del combustibile bruciato; l'unità di misura utilizzata è il KW (art. 2 allegato A, comma 28, Dlgs 311/2006). Le operazioni da eseguire sono (Punto 5.6. UNI 10389): Per i generatori alimentati a gas occorre portare al massimo regime la caldaia e, con l'ausilio di un cronometro, controllare al contatore il volume di gas erogato in almeno 120 secondi, naturalmente occorre accertarsi che non vi siano altre apparecchiature funzionanti collegate alla stessa linea di distribuzione. Si riporta quindi il dato della portata di combustibile così ottenuto in m ³ /h . Per ottenere la potenza termica al focolare in kW si moltiplica la portata di combustibile espressa in m ³ /h per i seguenti fattori convenzionali (Potere calorifico inferiore): gas naturale 9,60; GPL 31,4. Se il contatore non esiste od è impossibile raggiungerlo annullare la casella tracciando una riga ed indicare i motivi nelle osservazioni. Per i generatori alimentati a combustibile liquido occorre conoscere la portata nominale dell'ugello (GPH) e la pressione di polverizzazione misurata con un manometro montato sul bruciatore. Se non è possibile dedurre il GPH dell'ugello da documentazioni ufficiali, è ammesso che sia dichiarato dal Responsabile di impianto, deve essere però ribadita la circostanza nelle osservazioni finali. La lettura della pressione di polverizzazione deve essere eseguita quando la caldaia è in funzionamento al massimo regime. Tramite questi due dati, attraverso delle apposite tabelle fornite, si ricava la portata massica del combustibile espressa in kg/h. Per ottenere la potenza termica al focolare in KW si moltiplica la portata di combustibile espressa in kg/h per i seguenti fattori convenzionali (Potere

		calorifico inferiore): gasolio 11,872; olio combustibile 11,477. Nel caso non siano disponibili i dati necessari od in presenza di generatori alimentati con combustibili solidi o non comuni, annullare la casella tracciando una riga ed indicare i motivi nelle osservazioni.
6	Potenza utile Nominale (KW)	Indicare la Potenza termica nominale utile della caldaia, se nella targa è riportato un range di potenza utile riportare solamente quello massimo. Devono essere riportati i dati contenuti nel libretto di impianto. La potenza termica nominale al focolare è indicata al punto 4.1. del libretto di impianto sia per i modelli in uso prima del 1 settembre 2003 che in quelli successivi (Decreto Ministeriale 17 marzo 2003), se espressa in kcal/h deve essere fatta la conversione in kW dividendo per 860 il dato, mentre la potenza termica utile, non presente nei vecchi modelli di libretto, deve essere calcolata moltiplicando la potenza termica al focolare per il rendimento utile a potenza nominale espresso in valore assoluto (indicato al punto 4.1. del libretto di impianto in % e deve essere quindi diviso per 100 per trasformarlo in valore assoluto). Se al punto 4.1. dei vecchi libretti di impianto è riportata la potenza termica utile invece di quella al focolare, per ottenere quest'ultima occorre dividere la potenza termica utile per il rendimento utile a potenza nominale espresso in valore assoluto. Se il libretto non è presente o i dati non sono riportati correttamente annullare la casella tracciando una riga e riportare la situazione nelle osservazioni..
7	Tipo	Per tipo B o C si intende rispettivamente generatore a focolare aperto o chiuso, indipendentemente dal tipo di combustibile utilizzato
8	Modalità di evacuazione fumi	Nel campo <i>naturale, forzato</i> indicare il tipo di funzionamento riferito all'apparecchio (ovvero se questo è dotato di un ventilatore nel circuito di combustione o meno), apponendo una croce sulla relativa casella. Inoltre, indicare se la caldaia scarica i prodotti di combustione a parete, in un camino singolo o in canna fumaria collettiva ramificata.
9	Anno di costruzione	riportare l'anno di costruzione della caldaia se rilevabile tra i dati tecnici di targa (se non conosciuto, barrare il campo e spiegare il motivo nelle osservazioni)
10	Combustibile	Nel campo <i>Combustibile</i> riportare il tipo di combustibile utilizzato dal generatore. Nel caso il generatore usi un tipo di combustibile diverso da quelli preimpostati, tracciare una croce nel campo <i>Altri</i> e descrivere di quale si tratta.
11	Locale di installazione	indicare dove è installato il generatore (bagno, cucina, ripostiglio, sala a giorno, camera letto, ecc.) Nel caso la caldaia sia esterna indicare ESTERNO.
12	Data di installazione	indicare la data di installazione della caldaia che potrebbe essere diversa da quella dell'impianto. Nel caso in cui non sia possibile individuarla dalla documentazione dell'impianto (libretto di impianto, dichiarazione di conformità) rilevare la data di costruzione della caldaia nella targa dei dati tecnici. Se il generatore è stato costruito dopo il 29/10/1993 nel campo riportare la dicitura "dopo il 29/10/1993" (data di entrata in vigore dell'art 11 DPR 412/93), altrimenti ci si attiene a quella dichiarata dal responsabile dell'impianto e, nelle osservazioni, specificare che non è stato possibile risalire alla data di installazione
13	Data del controllo	indicare la data in cui è stato effettuato il controllo e/o la manutenzione (ordinaria e/o straordinaria) del generatore di calore.
14	Tipo intervento	Barrare la voce interessata. Nel caso di manutenzione straordinaria, indicarne il motivo e quali sono stati gli interventi.
14	Depressione nel canale da fumo	Nella casella indicare il valore del tiraggio in Pascal. La Misura deve essere effettuata con strumento deprimometro, conforme alla norma UNI 10845 per tiraggi attesi inferiori a 10 Pascal avente errore di misura non maggiore di 0,5 Pascal e risoluzione 0,1 Pascal. Lo strumento deve essere dotato di Certificato di Taratura aggiornato a non più di 6 mesi dalla data del controllo. La misura del tiraggio è necessaria solo per caldaie di tipo B.

Controllo dell'apparecchio

Nel campo indicare l'esito dei controlli effettuati sui singoli componenti del generatore di calore. In particolare segnalare:

- ◇ Se i dispositivi di comando e regolazione intervengono normalmente;
- ◇ Se sono stati by-passati o comunque manomessi i dispositivi di sicurezza del generatore;
- ◇ Se la valvola di sicurezza contro le sovrappressioni ha lo scarico libero o meno;
- ◇ Se lo scambiatore lato fumi è pulito;
- ◇ Indicare se esistono reflussi dei prodotti della combustione nel locale ove è installato un apparecchio di tipo B con le modalità descritte al punto 6.1.1.1 b) della norma UNI 10845 o se vi sono perdite dai condotti di scarico degli apparecchi di tipo C (a camera stagna) con le modalità descritte al punto 6.1.2. c) della stessa norma.
- ◇ Se i risultati del controllo effettuato sono conformi alla norma UNI 10389-1

Controllo del rendimento di combustione

1. Nel campo indicare se è stato effettuato o meno il controllo del rendimento di combustione. Si ricorda che il controllo del rendimento di combustione deve essere effettuato con cadenza almeno biennale, se non specificato diversamente.
2. Per gli impianti alimentati a gas naturale, GPL, gasolio o olio combustibile, tale controllo deve essere effettuato come previsto dalla norma UNI 10389, per quelli alimentati a combustibile solido o non comune (gas residui di lavorazione, biogas, emulsioni di acqua-olio combustibile, ecc..) bisogna attenersi a quanto indicato dal costruttore e/o dall'installatore dell'impianto che deve aver predisposto un libretto di impianto con la descrizione dell'impianto stesso, l'elenco degli elementi da sottoporre a

- verifica, i limiti di accettabilità di detti elementi, e la periodicità prevista per le verifiche e le manutenzioni. UNI 10389
3. inserire la marca, il modello e la matricola dello strumento utilizzato per eseguire la misura del rendimento di combustione, e copia del certificato di taratura dello strumento, non superiore a 6 mesi dalla data del controllo. (Punto 7. UNI 10389).
- ◇ Nella casella *Temp. Fumi* riportare la media delle tre misurazioni della temperatura dei fumi in °C.
 - ◇ Nella casella *Temp. Ambiente* trascrivere la media delle tre misurazioni della temperatura dell'aria ambiente.
 - ◇ Nella casella *O2* riportare la media delle tre misurazioni del tenore di ossigeno nei fumi in %.
 - ◇ Nella casella *CO2* riportare la media delle tre misurazioni del tenore di anidride carbonica nei fumi in %.
 - ◇ Nella casella *Bacharach* vanno riportati tutti e tre i valori rilevati dell'indice di fumosità dei combustibili liquidi (nel caso di combustibili gassosi barrare la casella).
 - ◇ Nella casella *CO corretto*, riportare il CO per fumi secchi e senz'aria in ppm (tale valore deve essere calcolato moltiplicando la media dei tre valori del CO misurato per l'indice d'aria).
 - ◇ Nella casella *Rend.to di combustione* indicare il valore medio tra le tre misure effettuate, del Rendimento di combustione alla massima potenza termica del focolare effettiva. Indicare esplicitamente nelle osservazioni se il valore rilevato rientra nei limiti di legge (Allegato B del D.P.R. 74/2013 e art. 2.12 del regolamento Comunale)

F – CHECK LIST

Al termine dei controlli, individuare i possibili interventi (tra quelli elencati nei rapporti di controllo) da applicare all'impianto per un miglioramento della prestazione energetica.

OSSERVAZIONI

In questo spazio deve essere indicata dal tecnico la causa di ogni dato negativo riscontrato e gli eventuali interventi manutentivi effettuati per risolvere il problema.

RACCOMANDAZIONI

In questo spazio devono essere fornite dal tecnico le raccomandazioni ritenute opportune in merito ad eventuali carenze rilevanti riscontrate e non eliminate, tali da compromettere le prestazioni dell'impianto, ma non la sicurezza delle persone, degli animali domestici e dei beni. L'operatore indica, pertanto, che l'impianto può continuare a funzionare, ma che le carenze riscontrate devono essere eliminate entro breve tempo.

PRESCRIZIONI

In questo spazio il tecnico, avendo riscontrato anomalie non eliminabili tali da compromettere la sicurezza di funzionamento dell'impianto, dopo aver messo fuori servizio l'apparecchio e diffidato l'occupante dal suo utilizzo, indica le operazioni necessarie per il ripristino delle condizioni di sicurezza.

E' evidente che l'operatore non ha il potere di sigillare l'apparecchio, ma ha il dovere di spiegare dettagliatamente all'occupante e riportare per iscritto che l'apparecchio non è sicuro e quali interventi devono essere effettuati per eliminare le anomalie e che, nel frattempo, è vietato qualunque uso dell'apparecchio.

È possibile, soprattutto quando le prescrizioni riguardano problemi di tiraggio su sistemi fumari collettivi, che l'operatore accerti una anomalia senza conoscerne le cause né poterle accertare. In tale caso, ed in tutti quelli analoghi, lo stesso dovrà indicare l'anomalia riscontrata ed il tipo di controllo suppletivo a cui deve essere assoggettato l'impianto o l'apparecchio ma, in ogni caso, deve sempre diffidare l'utente dall'uso dell'apparecchio e mettere lo stesso fuori servizio.

Rimane facoltà dell'impresa manuttrice, se lo ritiene opportuno, avvisare il Sindaco del Comune ove è ubicato l'impianto qualora accerti situazioni pericolose.

Nel caso di presenza di prescrizioni l'operatore deve accertarsi che quanto scritto nel rapporto di controllo sia pienamente compreso da chi appone la firma per presa visione. Comunque, lo stesso, per conto dell'impresa manuttrice, deve inviare copia del medesimo per raccomandata AR. all'occupante almeno nei seguenti casi:

- qualora l'occupante abbia delegato un terzo per assistere alle operazioni ma non in forma scritta (se la delega è in forma scritta l'operatore dovrà trattenere copia della delega allegandola alla propria copia e alla copia da consegnare all'Ufficio Energia del rapporto di controllo);
- ogni volta che si trovi in presenza di occupanti per i quali si dubiti circa la corretta capacità di interpretazione di quanto indicato nel rapporto di controllo (ad esempio per questioni di lingua, occupante anziano ecc). In questo ultimo caso, sempre qualora esistano prescrizioni, viene fatto obbligo all'operatore di inviare pari comunicazione scritta alle autorità competenti sulla tutela dell'incolumità pubblica, ovvero al Sindaco del Comune di installazione dell'impianto.

FIRME

Il rapporto di controllo deve essere firmato dall'operatore che ha effettuato la manutenzione, indicando negli appositi spazi anche la ragione sociale della ditta di cui fa parte, l'indirizzo ed il numero di telefono di quest'ultima, nonché gli estremi del documento di qualifica (iscrizione CCIAA).

L'occupante dell'immobile firma il rapporto per presa visione. Anche se nominato il terzo responsabile, la firma per presa visione deve essere fatta dall'occupante o comunque dall'utilizzatore dell'impianto.

Note:

A solo titolo indicativo e non esaustivo si riportano le infrazioni di non conformità più usuali e non esaustive che si riscontrano negli impianti individuali a gas di rete all'interno delle abitazioni.

ELENCO DELLE NON CONFORMITA' PIU' FREQUENTI RICONTRABILI IN IMPIANTI TERMICI AUTONOMI A GAS (ED ALTRI APPARECCHI A GAS) CON POTENZA TERMICA AL FOCOLARE NOMINALE INFERIORE A 35 kW INSTALLATI ALL'INTERNO DI ABITAZIONI.			
CODICE	NON CONFORMITA'	CODICE	NON CONFORMITA'
A1	Presenza di apparecchi di tipo A ,di cottura e B e assenza ventilazione permanente nel locale	A10	Caldaie di tipo C collegate a camini non idonei, non contigui a locali abitati
A2	Presenza di apparecchi di tipo A, di cottura e B con ventilazione permanente insufficiente	A11	Caldaie di tipo C collegate a camini non idonei, contigui a locali abitati
A3	Presenza di apparecchi di tipo A, di cottura e B con sistema ventilazione ostruito	A12	Caldaie di tipo C collegate a canne collettive ramificate (C.C.R.) in cui scaricano apparecchi di tipo B o viceversa
A4	Errata ubicazione (bagno/camera da letto) di apparecchi a gas di tipo A o B	A13	Scarichi a parete di apparecchi di tipo B irregolari o posizionati in modo non regolare.
A5	Errata ubicazione (esempio autorimessa ecc..) di apparecchi a gas di tipo B o C	A14	Scarichi a parete di apparecchi di tipo C irregolari o posizionati in modo non regolare.
A6	Errata ubicazione (ambienti non ventilabili) di apparecchi di tipo C	A15	Linea di adduzione gas irregolare
A7	Rigurgito di fumi in ambiente da apparecchi di tipo B	A16	Mancanza del rubinetto di intercettazione generale del gas all'interno dell'abitazione
A8	Presenza di caminetti, aspiratori ecc.. che, in funzione, provocano rigurgiti fumi in ambiente da apparecchi di tipo B	A17	Mancanza del rubinetto intercettazione del gas a monte dell'apparecchio
A9	Termostato fumi, presente in origine, che risulta cortocircuitato o manomesso	A18	Canali da fumo irregolari in apparecchi di tipo B

ELENCO DELLE NON CONFORMITA' PIU' FREQUENTI RICONTRABILI IN IMPIANTI TERMICI CENTRALIZZATI ALIMENTATI CON COMBUSTIBILE LIQUIDO O GASSOSO AVENTI UNA POTENZA TERMICA AL FOCOLARE NOMINALE COMPLESSIVA SUPERIORE O UGUALE A 35 kW.			
CODICE	NON CONFORMITA'	CODICE	NON CONFORMITA'
C1	Ubicazione del locale centrale termica non conforme alle prescrizioni di legge	C8	Segnaletica di sicurezza assente o incompleta

C2	Accesso alla centrale termica non conforme alle prescrizioni di legge	C9	Interruttore elettrico generale esterno assente o non accessibile
C3	Apertura di areazione del locale caldaie assente	C10	Assenza del rubinetto di intercettazione manuale esterno (dove previsto)
C4	Apertura di areazione del locale caldaie insufficiente	C11	Rigurgiti di fumi nel locale ove sono presenti apparecchi a tiraggio naturale
C5	Apertura di areazione del locale caldaie collocata in modo errato (non consente di evitare eventuali formazioni di sacche di gas)	C12	Presenza di perdite nei condotti di scarico di apparecchi a tiraggio forzato
C6	Assenza degli strumenti antincendio	C13	Dall'esame visivo risultano perdite di combustibile liquido
C7	Manutenzione dei sistemi antincendio non effettuata	C14	Dall'esame visivo risultano perdite di fluido termovettore



Città di San Severo

Provincia di Foggia

<p>“REGOLAMENTO COMUNALE DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO ED ISPEZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI”</p>

AGGIORNAMENTO DEL
REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DEL
CONTROLLO DEL RENDIMENTO DI
COMBUSTIONE E DELLO STATO
D'ESERCIZIO E MANUTENZIONE DEGLI
IMPIANTI TERMICI
(agg. D.P.R. 74/2013 e D.M. 10/02/2014)

TITOLO VIII

ALLEGATI e MODULISTICA

allegato 1):

- procedure operative – compiti e obblighi legislativi;

allegato 2):

- attività sanzionatoria e tabelle infrazioni e sanzioni;

MODULISTICA

ALLEGATO 1

PROCEDURE OPERATIVE

PREMESSA

Il presente allegato fornisce le procedure operative per l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici, regolamentati dalla Legge 10/91, dall'art. 11 del DPR 412/93, modificato ed integrato dal DPR 551/99, e dal DLgs 192/05 come modificato dal DLgs 311/06 aggiornato ai sensi del D.P.R. 74/2013 e del D.M. 10/02/2014.

Le procedure operative sono presentate sotto forma di tabelle suddivise per operatore e contengono le informazioni necessarie per assolvere alle prescrizioni di legge.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Disposizioni di legge di riferimento:

- Legge 9.1.1991, n. 10 - Norme per l'attuazione del piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia.
- D.P.R. 412/93 - Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10.
- D.P.R. 551/99 - Regolamento recante modifiche al DPR 26 agosto 1993, n. 412, in materia di progettazione, installazione, esercizio e manutenzione degli impianti termici degli edifici, ai fini del contenimento dei consumi di energia.
- Legge 1.3.2002, n. 39 - Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2001.
- D.M. 17.3.2003 - Aggiornamenti agli allegati F e G del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici, ai fini del contenimento dei consumi di energia. Corretto dall'Errata Corrige del 13.5.2003.
- D.Lgs. 19.8.2005, n. 192 - Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia.
- D.Lgs. 3.4.2006, n. 152 - Norme in materia ambientale.
- D.Lgs. 29.12.2006, n. 311 – Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, recante attuazione della direttiva 2002/91/CE, relativa al rendimento energetico nell'edilizia.
- D.P.R. 16.04.2013, n. 74 - Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n.192.
- D.M. 10.02.2014 - Modelli di libretto di impianto per la climatizzazione e di rapporto di efficienza energetica di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 74/2013.

L'ESERCIZIO E LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI
secondo DPR 412/93, DPR 551/99 e DLgs 192/05 come
modificato dal DLgs 311/06 (agg. con D.P.R. 16.04.2013, n. 74 e D.M. 10.02.2014)

PROCEDURE OPERATIVE

1 PROPRIETARIO - AMMINISTRATORE (*)

IMPIANTI TERMICI CENTRALIZZATI (*)
(Potenza nominale Pn 35 ÷ 350 kW)

(*) Amministratore del condominio o Amministratore di Ente o Società in caso di soggetti diversi dalle persone fisiche.

È questo il caso di impianti aventi potenza nominale ≥ 35 kW: impianti condominiali, impianti ad uso industriale e terziario centralizzati con più utenze, impianti al servizio di edifici pubblici o ad uso pubblico.

COMPITI ED OBBLIGHI LEGISLATIVI	TITOLARE DEGLI OBBLIGHI NOTE
<p>Provvedere alla compilazione iniziale del libretto di centrale (per impianti esistenti che ne sono sprovvisti) ed al suo aggiornamento, in conformità all'allegato F del DPR 412/93: tale libretto deve essere conservato presso l'edificio in cui è collocato l'impianto termico (DPR 412/93 - art. 11 c. 9 e c. 11). NOTA: La compilazione iniziale del libretto nel caso di impianto termico di nuova installazione o sottoposto a ristrutturazione deve essere effettuata all'atto della prima messa in servizio, previo rilevamento dei parametri di combustione, dalla ditta installatrice che, avendo completato i lavori di realizzazione dell'impianto termico, è in grado di verificarne sicurezza e funzionalità nel suo complesso, ed è tenuta a rilasciare la dichiarazione di conformità secondo D.M.Svil.Econ.22.01.2008 n. 37.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Proprietario 2. Amministratore di Condominio 3. Amministratore di Società, in caso di soggetti diversi da persone fisiche 4. Amministratore di Enti vari, pubblici e privati 5. Il Sindaco o l'Assessore delegato o il dirigente delegato. 6. Il Terzo Responsabile Incaricato
<p>TRASMETTERE all'Ufficio Energia Servizio Accertamento ed Ispezioni Impianti Termici Via Martiri di Cefalonia s.n.c. 71016 San Severo (Fg) una copia firmata della scheda identificativa dell'impianto contenuta nel libretto di centrale nei casi di compilazione iniziale del libretto per impianto esistente, nuovo impianto o ristrutturazione di impianto (DPR 412/93 - art. 11 c. 11).</p>	c.s.
<p>Rispettare il periodo di esercizio annuale, l'orario giornaliero e la temperatura massima ambiente (D.P.R. 74/2013 – art. 3 e 4).</p>	c.s.
<p>Esporre una tabella con indicazione del periodo annuale di esercizio, dell'orario di attivazione giornaliera e delle generalità del responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto (D.P.R. 74/2013 – art.4 comma 7).</p>	c.s.
<p>Far eseguire le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione dell'impianto termico (Dlgs 311/06 – all. L c. 1,2,3,4,5):</p> <ul style="list-style-type: none"> - seguendo le istruzioni tecniche per la regolazione, l'uso e la manutenzione elaborate dall'impresa installatrice dell'impianto(*); - seguendo quanto indicato nelle istruzioni tecniche di apparecchi e dispositivi facenti parte dell'impianto termico, elaborate dal fabbricante ai sensi della normativa vigente (nei casi in cui non siano disponibili le istruzioni del costruttore dell'impianto, come è attualmente nella maggior parte dei casi pratici)**); - seguendo le prescrizioni e con la periodicità prevista dalle vigenti normative UNI e CEI per il controllo e la manutenzione delle restanti parti dell'impianto termico e degli apparecchi e dispositivi per i quali non siano disponibili le istruzioni del fabbricante relative allo specifico modello; - in mancanza delle indicazioni ai punti precedenti i controlli minimi di cui all'allegato II del D.M. 10/02/2014 devono essere effettuati almeno una volta all'anno. <p>NOTA (*): Questa disposizione contiene implicitamente l'obbligo da parte dell'impresa installatrice di rilasciare, oltre alla dichiarazione di conformità secondo D.M.Svil.Econ.22.01.2008 n. 37, anche le istruzioni per l'uso e la manutenzione dell'impianto realizzato. (**): Nel caso in cui non si disponga delle istruzioni dell'impresa installatrice dell'impianto né del fabbricante del generatore di calore o di altri apparecchi fondamentali, farsi parte</p>	c.s.

attiva per reperire copia delle istruzioni tecniche relative allo specifico modello di apparecchio.	
---	--

COMPITI ED OBBLIGHI LEGISLATIVI	TITOLARE DEGLI OBBLIGHI
Far si rilasciare un rapporto, compilato e firmato dall'incaricato delle operazioni di controllo e manutenzione, sottoscriverne copia per ricevuta ed allegare l'originale al libretto di centrale (DLgs 311/06 – all. L c.8); come minimo tale rapporto deve essere conforme all'allegato F.	C.S.
Far eseguire il controllo del rendimento di combustione in occasione dei controlli periodici e di interventi tali da poter modificare le modalità di combustione (DLgs 311/06 – all. L c. 5-6). Deve essere rilasciato un rapporto di prova di combustione conforme alla UNI 10389 e UNI CEI 70011	
In caso di rendimento inferiore ai limiti, attuare gli interventi correttivi necessari per aumentare il rendimento e provvedere alla sostituzione del generatore di calore se, nonostante gli interventi correttivi, il rendimento rimane inferiore ai limiti ammessi (DLgs 311/06 – all. L c. 10).	C.S.
Annotare sul libretto di impianto (scheda 14) con cadenza annuale i consumi (combustibile, elettricità, acqua di reintegro e prodotti chimici per il trattamento acqua) dei vari esercizi.	C.S.
In caso di vendita o di locazione, consegnare all'acquirente o al locatario il libretto di impianto , debitamente aggiornato, con gli eventuali allegati (D.P.R. 74/2013 – art.7 comma 5).	C.S.
Inviare ogni anno, previo pagamento degli oneri spettanti, al Comune di San Severo, Ufficio Energia, il più recente rapporto di controllo e manutenzione con timbro e firma dell'operatore, e con connessa assunzione di responsabilità, (DLgs 311/06 – all. L c. 14-15), unitamente alla Dichiarazione di rispetto delle norme tecniche. Il Rapporto di controllo (prova fumi ed altre verifiche dovrà essere inviato con la periodicità prevista per l'impianto)	C.S.
In caso di installazione o modifica di un impianto termico, trasmettere all'autorità competente nei novanta giorni successivi all'intervento, apposita denuncia, redatta dall'installatore secondo il modulo di cui alla parte I dell'allegato IX alla parte quinta del DLgs 152/06.	C.S.

NOTA: Il proprietario/Amministratore deve conservare ed aggiornare la documentazione dell'impianto. In particolare l'Amministratore deve tenere aggiornato il fascicolo immobiliare ai sensi della norma UNI 10801 - Amministrazione condominiale ed immobiliare - Funzioni e requisiti dell'Amministratore e della Legge 46/90 - DPR 447/91 - art. 9 c. 3.

RESPONSABILITÀ IN PROPRIO: Il proprietario (o l'Amministratore) può provvedere in proprio al rispetto delle prescrizioni di legge. In tal caso dovrà affidare le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione ad un operatore in possesso dei requisiti previsti dal **D.M.Svil.Econ.22.01.2008 n. 37**. Il proprietario/Amministratore deve indicare l'affidamento dell'incarico di manutenzione nel libretto di centrale (scheda 2).

DELEGA AL TERZO RESPONSABILE: Ove non intenda provvedere direttamente, il proprietario (o l'Amministratore) ha la facoltà di delegare gli obblighi e le responsabilità di cui sopra ad un terzo. Il proprietario/Amministratore deve indicare l'affidamento dell'incarico di Terzo Responsabile nel libretto di centrale, il Terzo Responsabile deve firmare per accettazione. Entro 60 giorni dall'assunzione dell'incarico il Terzo Responsabile deve inviare all'Ente locale competente una comunicazione scritta della propria nomina (- Assunzione incarico - Assunzione/revoca incarico Terzo Responsabile).

SANZIONI: Da 500 a 3.000 euro.

IMPIANTI CENTRALIZZATI (Potenza nominale complessiva Pn ≥ 350 kW)

OBBLIGHI AGGIUNTIVI

COMPITI ED OBBLIGHI LEGISLATIVI	TITOLARE DEGLI OBBLIGHI
Far eseguire una seconda verifica del solo rendimento di combustione, normalmente a metà del periodo di riscaldamento (DLgs 311/06 - all. L c. 7).	C.S.

Deve essere rilasciato un rapporto di prova di combustione conforme alla UNI 10389 e UNI CEI 70011.	
---	--

IMPIANTI TERMICI INDIVIDUALI (Potenza nominale Pn < 35 kW)

2 - OCCUPANTE (*) (proprietario che occupa il suo appartamento o inquilino)

(*) L'occupante, a qualsiasi titolo, dell'unità immobiliare subentra, per la durata dell'occupazione, alla figura del proprietario nell'onere di adempiere agli obblighi previsti dal decreto, limitatamente all'esercizio, alla manutenzione dell'impianto ed alle verifiche periodiche (DPR 412/93 - art. 11 c. 2).

COMPITI ED OBBLIGHI LEGISLATIVI	TITOLARE DEGLI OBBLIGHI
<p>Provvedere alla compilazione iniziale del libretto di impianto (per impianti esistenti che ne sono sprovvisti) ed al suo aggiornamento, in conformità all'allegato I del D.M. 10/02/2014: tale libretto deve essere conservato presso l'unità immobiliare in cui è collocato l'impianto termico (D.P.R. 74/2013 – art.7 comma 5).</p> <p>NOTA: La compilazione iniziale del libretto nel caso di impianto termico di nuova installazione o sottoposto a ristrutturazione e, solo per impianti termici individuali, anche in caso di sostituzione del generatore, deve essere effettuata all'atto della prima messa in servizio, previo rilevamento dei parametri di combustione, dalla ditta installatrice che, avendo completato i lavori di realizzazione dell'impianto termico, è in grado di verificarne sicurezza e funzionalità nel suo complesso, ed è tenuta a rilasciare la dichiarazione di conformità secondo D.M. Svil. Econ. 22.01.2008 n. 37.</p>	1. Occupante a qualsiasi titolo
Inviare all'ente di controllo una copia firmata della scheda identificativa dell'impianto contenuta nel libretto di impianto nei casi di compilazione iniziale del libretto per impianto esistente, nuovo impianto, ristrutturazione di impianto o sostituzione di generatore (DPR 412/93 - art. 11 c. 11).	C.S.
Rispettare il periodo di esercizio annuale, l'orario giornaliero e la temperatura massima ambiente (D.P.R. 74/2013 – art. 3 e 4).	C.S.
<p>Far eseguire le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione dell'impianto termico (D.M. Svil. Econ. 22.01.2008 n. 37):</p> <ul style="list-style-type: none"> - seguendo le istruzioni tecniche per la regolazione, l'uso e la manutenzione elaborate dall'impresa installatrice dell'impianto (*); - seguendo quanto indicato nelle istruzioni tecniche di apparecchi e dispositivi facenti parte dell'impianto termico, elaborate dal fabbricante ai sensi della normativa vigente (nei casi in cui non siano disponibili le istruzioni del costruttore dell'impianto, come è attualmente nella maggior parte dei casi pratici) (**); - seguendo le prescrizioni e con la periodicità prevista dalle vigenti normative UNI e CEI per il controllo e la manutenzione delle restanti parti dell'impianto termico e degli apparecchi e dispositivi per i quali non siano disponibili le istruzioni del fabbricante relative allo specifico modello; - in mancanza delle indicazioni ai punti precedenti i controlli minimi devono essere effettuati secondo le prescrizioni descritte all'art. 2.3 del regolamento. <p>NOTA (*): Questa disposizione contiene implicitamente l'obbligo da parte dell'impresa installatrice di rilasciare, oltre alla dichiarazione di conformità secondo D.M.Svil.Econ.22.01.2008 n. 37, anche le istruzioni per l'uso e la manutenzione dell'impianto realizzato.</p> <p>(**): Nel caso in cui non si disponga delle istruzioni dell'impresa installatrice dell'impianto né del fabbricante del generatore di calore o di altri apparecchi fondamentali, farsi parte attiva per reperire copia delle istruzioni tecniche relative allo specifico modello di apparecchio.</p>	C.S.
Farsi rilasciare un rapporto conforme all'allegato II, compilato e firmato dall'incaricato delle operazioni di controllo e manutenzione, sottoscriverne copia per ricevuta ed allegare l'originale al libretto di impianto (DLgs311/06 – all. L c. 8).	C.S.

COMPITI ED OBBLIGHI LEGISLATIVI	TITOLARE DEGLI OBBLIGHI
Far eseguire il controllo del rendimento di combustione in occasione dei controlli periodici e di interventi tali da poter modificare le modalità di combustione (DLgs 311/06 – all. L. c. 5-6). Deve essere rilasciato un rapporto di prova di combustione conforme alla UNI 10389 e UNI CEI 70011	C.S.
In caso di rendimento inferiore ai limiti, attuare gli interventi correttivi necessari per aumentare il rendimento e provvedere alla sostituzione del generatore di calore se, nonostante gli interventi correttivi, il rendimento rimane inferiore ai limiti ammessi (DLgs 311/06 – all. L. c. 10).	C.S.
Annotare sul libretto di impianto con cadenza annuale i consumi di combustibile dei vari esercizi.	C.S.
Al termine dell'occupazione, l'occupante deve consegnare al proprietario o al subentrante il libretto di impianto, debitamente aggiornato, con gli eventuali allegati (D.P.R. 74/2013 – art.7 comma 5).	C.S.
Inviare ogni anno, previo pagamento degli oneri spettanti, al comune di san Severo, Ufficio energia, il più recente rapporto di controllo e manutenzione con timbro e firma dell'operatore, e con connessa assunzione di responsabilità. (DLgs 311/06 – all. L. c. 14-15). Il rapporto di controllo (prova fumi ed altre verifiche, dovrà essere inviato con la periodicità prevista per l'impianto).	C.S.

RESPONSABILITÀ IN PROPRIO: L'occupante può provvedere sotto la propria responsabilità al rispetto delle prescrizioni di legge. In tal caso dovrà affidare le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione ad un operatore in possesso dei requisiti previsti D.M.Svil.Econ.22.01.2008 n. 37. L'occupante deve indicare l'affidamento dell'incarico di manutenzione nel libretto di impianto (scheda 2).

DELEGA AL TERZO RESPONSABILE: Ove non intenda provvedere direttamente, l'occupante può delegare gli obblighi di cui sopra al soggetto cui è affidata con continuità la manutenzione dell'impianto, che assume pertanto il ruolo di Terzo Responsabile: tale soggetto deve ovviamente possedere i requisiti previsti dal D.M.Svil.Econ.22.01.2008 n. 37 (D.P.R. 74/2013 art.6). In tal caso l'occupante deve indicare l'affidamento dell'incarico di Terzo Responsabile nel libretto di impianto, il Terzo Responsabile deve firmare per accettazione.

Entro 10 giorni dall'assunzione dell'incarico ed entro 2 giorni dalla revoca il Terzo Responsabile deve inviare all'Ente locale competente una comunicazione scritta della propria nomina (Assunzione incarico o Revoca incarico Terzo Responsabile).

L'occupante mantiene in maniera esclusiva le responsabilità relative all'esercizio dell'impianto: rispetto del periodo di esercizio annuale, dell'orario giornaliero e della temperatura massima ambiente (D.P.R. 74/2013 art.6).

SANZIONI: Da 500 a 3.000 euro.

PROPRIETARIO NON OCCUPANTE

- Il proprietario che affitta l'unità immobiliare deve assicurarsi che gli impianti siano conformi alle norme di legge e deve consegnare all'inquilino copia della relativa documentazione tecnica e amministrativa (D.M. 37/2008, DPR 447/91 - art. 9 c. 3).
- Deve provvedere, su segnalazione del responsabile della manutenzione (occupante o Terzo Responsabile), alle eventuali esigenze di manutenzione straordinaria.
- È buona norma che il proprietario informi l'inquilino sugli obblighi che gli competono in merito all'esercizio e alla manutenzione degli impianti, facendone menzione nel contratto di locazione.

3 - TERZO RESPONSABILE

IMPIANTI TERMICI CENTRALIZZATI (Potenza nominale Pn 35 ÷ 350 kW)

Il Terzo Responsabile è la persona fisica o giuridica che, essendo in possesso dei requisiti previsti dalle normative vigenti e comunque di idonea capacità tecnica, economica e organizzativa, è delegata dal proprietario o dall'Amministratore ad assumere la responsabilità dell'esercizio, della manutenzione e dell'adozione delle misure necessarie al contenimento dei consumi energetici.

È questo il caso di impianti aventi potenza nominale ≥ 35 kW: impianti condominiali, impianti ad uso industriale e terziario, impianti al servizio di edifici pubblici o ad uso pubblico.

REQUISITI DEL TERZO RESPONSABILE (Pn 35 ÷ 350 kW)

- Deve essere in possesso dei requisiti previsti dalle normative vigenti (D.M. 37/2008 - art. 1 c. 1 lettera c, e, per impianti a gas, anche lettera e) e deve comunque avere idonea capacità tecnica, economica ed organizzativa (DLgs 311/06 - all. A punto 38).

- Non può delegare ad altri le responsabilità assunte e può ricorrere solo occasionalmente al subappalto delle attività di sua competenza, fermo restando il rispetto della Legge 46/90, per le attività di manutenzione straordinaria, e ferma restando la propria diretta responsabilità ai sensi degli articoli 1667 e seguenti del codice civile (D.P.R. 74/2013 art.6).

- Non può fornire energia(*) per il medesimo impianto, a meno che la fornitura sia effettuata nell'ambito di un contratto di servizio energia (D.P.R. 74/2013 art.6).

NOTA (*): Alcuni operatori ritengono che, per le stesse ragioni che ispirano la prescrizione di legge, il Terzo Responsabile non debba essere un venditore di materiali per riscaldamento.

COMPITI ED OBBLIGHI LEGISLATIVI	NOTE
Predisporre in forma scritta l'atto di assunzione di responsabilità (che lo espone tra l'altro alle sanzioni amministrative previste dal DLgs 192/05 -art. 15 c. 5) e consegnarne copia al proprietario (D.P.R. 74/2013 art.6). La nomina del Terzo Responsabile va indicata nella scheda 3 del libretto di impianto; il Terzo Responsabile deve firmare per accettazione.	Terzo responsabile
Comunicare la nomina di Terzo Responsabile entro 10 giorni all'Ente di controllo (D.P.R. 74/2013 art.6 comma 5), utilizzando il modello in appendice al libretto di centrale (DPR 412/93 – allegato F).	C.S.
Comunicare all'ente di controllo eventuali revoche o dimissioni dall'incarico di Terzo Responsabile, nonché variazioni di consistenza o di titolarità dell'impianto (D.P.R. 74/2013 art.6 comma 5).	C.S.
Provvedere alla compilazione iniziale del libretto di impianto (per impianti esistenti che ne sono sprovvisti) ed al suo aggiornamento, in conformità all'allegato I del D.M. del 10/02/2014: tale libretto deve essere conservato presso l'edificio in cui è collocato l'impianto termico (D.P.R. 74/2013 art.7 comma 5). NOTA: La compilazione iniziale del libretto nel caso di impianto termico di nuova installazione o sottoposto a ristrutturazione deve essere effettuata all'atto della prima messa in servizio, previo rilevamento dei parametri di combustione, dalla ditta installatrice che, avendo completato i lavori di realizzazione dell'impianto termico, è in grado di verificarne sicurezza e funzionalità nel suo complesso, ed è tenuta a rilasciare la dichiarazione di conformità secondo D.M. 37/2008 (D.P.R. 74/2013 art.7 comma 5).	C.S.
Inviare all'ente di controllo una copia firmata della scheda identificativa dell'impianto contenuta nel libretto di impianto nei casi di compilazione iniziale del libretto per impianto esistente, nuovo impianto o ristrutturazione di impianto (DPR 412/93 – art. 11 c. 11).	C.S.
Rispettare il periodo di esercizio annuale, l'orario giornaliero e la temperatura massima ambiente (D.P.R. 74/2013 art.4).	C.S.
Esporre una tabella con indicazione del periodo annuale di esercizio, dell'orario di attivazione giornaliera e delle generalità del responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto (D.P.R. 74/2013 art.4 comma 7).	C.S.

COMPITI ED OBBLIGHI LEGISLATIVI	NOTE
Eeguire le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione dell'impianto termico (DLgs 311/06 – all. L c. 1,2,3,4,5) e compilare le apposite schede di manutenzione sul libretto di impianto: - seguendo le istruzioni tecniche per la regolazione, l'uso e la manutenzione elaborate dall'impresa installatrice dell'impianto (*); - seguendo quanto indicato nelle istruzioni tecniche di apparecchi e dispositivi facenti parte dell'impianto termico, elaborate dal fabbricante ai sensi della normativa vigente (nei casi in cui non siano disponibili le istruzioni del costruttore dell'impianto, come è attualmente nella maggior parte dei casi pratici) (**); - seguendo le prescrizioni e con la periodicità prevista dalle vigenti normative UNI e CEI per il controllo e la manutenzione delle restanti parti dell'impianto	C.S.

termico e degli apparecchi e dispositivi per i quali non siano disponibili le istruzioni del fabbricante relative allo specifico modello; - in mancanza delle indicazioni ai punti precedenti i controlli minimi di cui all'allegato II devono essere effettuati almeno una volta all'anno. NOTA (*): Questa disposizione contiene implicitamente l'obbligo da parte dell'impresa installatrice di rilasciare, oltre alla dichiarazione di conformità secondo D.M. 37/08, anche le istruzioni per l'uso e la manutenzione dell'impianto realizzato. (**): Nel caso in cui non si disponga delle istruzioni dell'impresa installatrice dell'impianto né del fabbricante del generatore di calore o di altri apparecchi fondamentali, farsi parte attiva per reperire copia delle istruzioni tecniche relative allo specifico modello di apparecchio.	
Rilasciare un rapporto, compilato e firmato dall'incaricato delle operazioni di controllo e manutenzione, firmato per ricevuta dal proprietario o dall'Amministratore ed allegare l'originale al libretto di impianto (DLgs 311/06 Allegato L, c.8); tale rapporto deve essere conforme all'allegato II. Compilare l'apposita scheda del libretto di impianto (scheda 11).	C.S.
Eeguire il controllo del rendimento di combustione in occasione dei controlli periodici e di interventi tali da poter modificare le modalità di combustione (DLgs 311/06 – all. L, c. 5-6). Deve essere compilato un rapporto di prova di combustione conforme alla UNI 10389 e UNI CEI 70011.	C.S.
In caso di rendimento inferiore ai limiti, attuare gli interventi correttivi necessari per aumentare il rendimento e provvedere alla sostituzione del generatore di calore se, nonostante gli interventi correttivi, il rendimento rimane inferiore ai limiti ammessi (DLgs 311/06 – all. L, c. 10).	C.S.
Annotare sul libretto di impianto (scheda 12) con cadenza annuale i consumi (combustibile, elettricità, acqua di reintegro e prodotti chimici per il trattamento acqua) dei vari esercizi.	C.S.
In caso di rescissione contrattuale, consegnare al proprietario o all'eventuale Terzo Responsabile subentrante l'originale del libretto, ed eventuali allegati, il tutto debitamente aggiornato (DPR 412/93 – art. 11 c. 11).	C.S.
Inviare ogni anno, previo pagamento degli oneri spettanti, al comune di san Severo, ufficio energia, il più recente rapporto di controllo e manutenzione timbrato e firmato dall'operatore, con connessa assunzione di responsabilità (DLgs 311/06 – all. L, c. 14-15). Il rapporto di controllo (prova dei fumi ed altre verifiche) dovrà essere inviato con la periodicità prevista per l'impianto.	C.S.
In caso di installazione o modifica di un impianto termico, trasmettere all'autorità competente nei novanta giorni successivi all'intervento, apposita denuncia, redatta dall'installatore secondo il modulo di cui alla parte I dell'allegato IX alla parte quinta del DLgs 152/06.	C.S.

IMPIANTI CENTRALIZZATI (Potenza nominale complessiva Pn ≥ 350 kW) –

REQUISITI e OBBLIGHI AGGIUNTIVI

REQUISITI DEL TERZO RESPONSABILE (Pn ≥ 350 kW)

- Deve essere in possesso dei requisiti previsti dalle normative vigenti (D.M. 37/2008 – art. 1 c. 1 lettera c, e, per impianti a gas, anche lettera e) e deve comunque avere idonea capacità tecnica, economica ed organizzativa (DPR 412/93 – art. 1 c. 1 lettera o).
- Iscrizione ad albi nazionali tenuti dalla pubblica amministrazione e pertinenti per categoria oppure iscrizione ad elenchi equivalenti dell'Unione Europea oppure certificazione ai sensi delle norme UNI EN ISO 9001 (quest'ultima sembra essere, allo stato attuale, l'unica opzione disponibile); in ogni caso deve possedere conoscenze tecniche adeguate alla complessità dell'impianto a lui affidato (D.P.R. 74/2013 art.6 comma 8).
- Non può delegare ad altri le responsabilità assunte e può ricorrere solo occasionalmente al subappalto delle attività di sua competenza, fermo restando il rispetto della D.M. 37/08, per le attività di manutenzione straordinaria, e ferma restando la propria diretta responsabilità ai sensi degli articoli 1667 e seguenti del codice civile (D.P.R. 74/2013 art.6 comma 1).
- C Non può fornire energia(*) per il medesimo impianto, a meno che la fornitura sia effettuata nell'ambito di un contratto di servizio energia (D.P.R. 74/2013 art.6 comma 1).

NOTA (*): Alcuni operatori ritengono che, per le stesse ragioni che ispirano la prescrizione di legge, il Terzo Responsabile non debba essere un venditore di materiali per riscaldamento.

NOTA: Nel settore pubblico, la legge quadro 109/94 prevede un sistema di qualificazione delle aziende che è stato regolamentato dal DPR 25.1.2000, n. 34. In particolare le ditte che intendano partecipare all'appalto pubblico per il ruolo di Terzo Responsabile di un impianto di potenza termica complessiva superiore a 350 kW e di importo superiore a 150.000 euro, devono dimostrare di possedere l'autocertificazione o l'attestazione SOA del sistema di qualità.

NOTA: L'obbligo del patentino per la conduzione degli impianti termici è prevista dalla Legge 615/66 art. 16. vale per gli impianti a combustibile liquido o solido (esclusa la legna) di potenza termica al focolare superiore a 232 kW ubicati nei comuni delle zone A e B ed è rivolta al titolare dell'impianto e, per analogia, al Terzo Responsabile. All'impresa incaricata della sola manutenzione non è richiesta questa qualifica.

COMPITI ED OBBLIGHI LEGISLATIVI	NOTE
Effettuare una seconda verifica del solo rendimento di combustione, normalmente a metà del periodo di riscaldamento DLgs 311/06 – all. L c. 7). Deve essere rilasciato un rapporto di prova di combustione conforme alla UNI 10389 e UNI CEI 70011. .	C.S.

SANZIONI:
da 500 a 3.000 euro per quanto riguarda l'esercizio;
da 1.000 a 6.000 euro per quanto riguarda
controlli e manutenzione.

Alla luce di quanto sopra si rileva che le competenze necessarie per svolgere efficacemente il ruolo di Terzo Responsabile sono particolarmente ampie ed articolate: si tratta infatti di competenze multi-disciplinari che difficilmente possono essere possedute da una sola persona.

4 - MANUTENTORE

È questo il caso in cui la responsabilità viene mantenuta da altri (proprietario, occupante, Amministratore...) che affidano le operazioni di manutenzione ad uno o più operatori aventi i requisiti previsti dalle normative vigenti (D.M. 37/2008 - art. 1 c. 1 lettera c, e, per impianti a gas, anche lettera e) (esempio: manutentore generico, tecnico del servizio assistenza di componenti dell'impianto, bruciatorista, ecc.).

È buona norma che i compiti assegnati a ciascun operatore siano esattamente definiti dal responsabile della manutenzione e riportati in un apposito incarico/contratto.

REQUISITI DEL MANUTENTORE

Deve essere in possesso dei requisiti previsti dalle normative vigenti (D.M. 37/2008 - art. 1 c. 1 lettera c, e, per impianti a gas, anche lettera e) (D.P.R. 74/2013 art.6 comma 1).

COMPITI ED OBBLIGHI LEGISLATIVI	NOTE
Eeguire le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione dell'impianto termico e compilare le apposite schede di manutenzione sul libretto di centrale o di impianto (DLgs 311/06 - all. L, c. 1,2,3,4,5): - seguendo le istruzioni tecniche per la regolazione, l'uso e la manutenzione elaborate dall'impresa installatrice dell'impianto (*); - seguendo quanto indicato nelle istruzioni tecniche di apparecchi e dispositivi facenti parte dell'impianto termico, elaborate dal fabbricante ai sensi della normativa vigente (nei casi in cui non siano disponibili le istruzioni del costruttore dell'impianto, come è attualmente nella maggior parte dei casi pratici) (**); - seguendo le prescrizioni e con la periodicità prevista dalle vigenti normative UNI e CEI per il controllo e la manutenzione delle restanti parti dell'impianto termico e degli apparecchi e dispositivi per i quali non siano disponibili le	Manutentore

<p>istruzioni del fabbricante relative allo specifico modello; - in mancanza delle indicazioni precedenti i controlli minimi di cui all'allegato II devono essere effettuati almeno: □ ogni anno per gli impianti a combustibile liquido o solido con potenza uguale o superiore a 100kW; □ ogni due anni per gli impianti a combustibile liquido o solido con potenza superiore a 10 kW e inferiore a 100kW; □ ogni due anni per gli impianti alimentati a gas metano o gpl con potenza uguale o superiore a 100 kW; □ ogni quattro anni per gli impianti, diversi da quelli individuati al punto precedente, di potenza superiore a 10kW e inferiore a 100kW, indipendentemente dall'anzianità di installazione del generatore.</p> <p>NOTA (*): Questa disposizione contiene implicitamente l'obbligo da parte dell'impresa installatrice di rilasciare, oltre alla dichiarazione di conformità secondo D.M. 37/2008, anche le istruzioni per l'uso e la manutenzione dell'impianto realizzato. (**): Nel caso in cui non si disponga delle istruzioni dell'impresa installatrice dell'impianto né del fabbricante del generatore di calore o di altri apparecchi fondamentali, farsi parte attiva per reperire copia delle istruzioni tecniche relative allo specifico modello di apparecchio.</p>	
<p>Eeguire il controllo del rendimento di combustione in occasione dei controlli periodici e di interventi tali da poter modificare le modalità di combustione (DLgs 311/06 – all. L c. 5-6). Deve essere compilato un rapporto di prova di combustione conforme alla UNI 10389 e UNI CEI 70011.</p>	c.s.
<p>Allegare al libretto di impianto i risultati dei controlli eseguiti sull'impianto, annotandone i riferimenti negli appositi spazi (DLgs 311/06 – all. L c. 8).</p>	c.s.

COMPITI ED OBBLIGHI LEGISLATIVI	NOTE
<p>Rilasciare un rapporto, compilato e firmato dall'incaricato delle operazioni di controllo e manutenzione, firmato per ricevuta dal proprietario, dall'Amministratore o dall'occupante (DLgs 311/06 – all. L c. 8); tale rapporto deve essere conforme all'Allegato II. <u>Compilare l'apposita scheda del libretto di centrale (scheda 11) o del libretto di impianto (scheda 9).</u></p>	c.s.
<p>In caso di modifiche ad impianti di potenza superiore a 35 kW, compilare l'apposito modulo di denuncia di cui alla parte I dell'allegato IX alla parte quinta del DLgs 152/06.</p>	c.s.

SANZIONI: da 1.000 a 6.000 euro.

5 - MANUTENTORE CHE ASSUME L'INCARICO DI TERZO RESPONSABILE

IMPIANTI TERMICI INDIVIDUALI (Potenza nominale Pn < 35 kW)

Nel caso di impianti termici unifamiliari con generatore installato in un locale tecnico esclusivamente dedicato con potenza nominale al focolare inferiore a 35 kW, l'occupante, ove non intenda provvedere direttamente, può delegare, in forma scritta, gli obblighi di sua competenza al soggetto cui è affidata con continuità la manutenzione dell'impianto, che assume pertanto il ruolo di Terzo Responsabile: tale soggetto deve possedere i requisiti previsti dalla D.M. 37/2008 art. 1 c. 1 lettere c) - e) (D.P.R. 74/2013 comma 1).

In questo caso l'occupante mantiene in maniera esclusiva le responsabilità relative all'esercizio dell'impianto: rispetto del periodo di esercizio annuale, dell'orario giornaliero e della temperatura massima ambiente (D.P.R. 74/2013 comma 6).

REQUISITI DEL TERZO RESPONSABILE (Pn < 35 kW)

- Deve essere in possesso dei requisiti previsti dalle normative vigenti (D.M. 37/2008 - art. 1 c. 1 lettera c, e, per impianti a gas, anche lettera e) e deve comunque avere idonea capacità tecnica, economica ed organizzativa (DPR 412/93 - art. 1 c. 1 lettera o).

- Non può delegare ad altri le responsabilità assunte e può ricorrere solo occasionalmente al subappalto delle attività di sua competenza, fermo restando il rispetto del D.M. 37/2008, per le attività di manutenzione straordinaria, e ferma restando la propria diretta responsabilità ai sensi degli articoli 1667 e seguenti del codice civile (D.P.R. 74/2013 art.6 comma 6).

- Non può fornire energia(*) per il medesimo impianto, a meno che la fornitura sia effettuata nell'ambito di un contratto di servizio energia (D.P.R. 74/2013 art.6 comma 7).

NOTA (*): Alcuni operatori ritengono che, per le stesse ragioni che ispirano la prescrizione di legge, il Terzo Responsabile non debba essere un venditore di materiali per riscaldamento.

COMPITI ED OBBLIGHI LEGISLATIVI	NOTE
Predisporre in forma scritta l'atto di assunzione di responsabilità (che lo espone tra l'altro alle sanzioni amministrative previste dalla Legge 10/91 - art. 34 c. 5 e dal Dlgs 192/05 - art. 15 c. 5) e consegnarne copia al proprietario (D.P.R. 74/2013 art.6 comma 1). La nomina del Terzo Responsabile va indicata nella scheda 3 del libretto di impianto; il Terzo Responsabile deve firmare per accettazione.	Operatore, manutentore, terzo responsabile
Comunicare la nomina di Terzo Responsabile entro dieci giorni lavorativi all'ente di controllo (D.P.R. 74/2013 art.6 comma 5 lett a), utilizzando il modello in appendice al libretto di impianto.	C.S.
Comunicare all'ente di controllo eventuali revoche o dimissioni dall'incarico di Terzo Responsabile, nonché variazioni di consistenza o di titolarità dell'impianto entro due giorni lavorativi (D.P.R. 74/2013 art.6 comma 5 lett b,c).	C.S.

COMPITI ED OBBLIGHI LEGISLATIVI	NOTE
<p>Provvedere alla compilazione iniziale del libretto di impianto (per impianti esistenti che ne sono sprovvisti) ed al suo aggiornamento, in conformità all'allegato I del D.M. del 10/02/2014: tale libretto deve essere conservato presso l'unità immobiliare in cui è collocato l'impianto termico (DPR 412/93 – art. 11 c. 9 e c. 11) (D.P.R. 74/2013 art.7 comma 5).</p> <p>NOTA: La compilazione iniziale del libretto nel caso di impianto termico di nuova installazione o sottoposto a ristrutturazione e, solo per impianti termici individuali, anche in caso di sostituzione del generatore, deve essere effettuata all'atto della prima messa in servizio, previo rilevamento dei parametri di combustione, dalla ditta installatrice che, avendo completato i lavori di realizzazione dell'impianto termico, è in grado di verificarne sicurezza e funzionalità nel suo complesso, ed è tenuta a rilasciare la dichiarazione di conformità secondo D.M. 37/2008 (D.P.R. 74/2013 art.7 comma 5).</p>	C.S.
Inviare all'ente di controllo una copia firmata della scheda identificativa dell'impianto contenuta nel libretto di impianto nei casi di compilazione iniziale del libretto per impianto esistente, nuovo impianto, ristrutturazione di impianto o sostituzione di generatore (DPR 412/93 – art. 11 c. 11).	C.S.
<p>Eeguire le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione dell'impianto termico e compilare le apposite schede di manutenzione sul libretto di impianto (DLgs 311/06 – all. L, c. 1,2,3,4,5):</p> <ul style="list-style-type: none"> - seguendo le istruzioni tecniche per la regolazione, l'uso e la manutenzione elaborate dall'impresa installatrice dell'impianto (*); - seguendo quanto indicato nelle istruzioni tecniche di apparecchi e dispositivi facenti parte dell'impianto termico, elaborate dal fabbricante ai sensi della normativa vigente (nei casi in cui non siano disponibili le istruzioni del costruttore dell'impianto, come è attualmente nella maggior parte dei casi pratici) (**); - seguendo le prescrizioni e con la periodicità prevista dalle vigenti normative UNI e CEI per il controllo e la manutenzione delle restanti parti dell'impianto termico e degli apparecchi e dispositivi per i quali non siano disponibili le istruzioni del fabbricante relative allo specifico modello; - in mancanza delle indicazioni precedenti i controlli minimi di cui all'allegato II devono essere effettuati almeno: 	C.S.

<p>□ ogni due anni per gli impianti a combustibile liquido o solido; □ ogni quattro anni per tutti gli altri impianti.</p> <p>NOTA (*): Questa disposizione contiene implicitamente l'obbligo da parte dell'impresa installatrice di rilasciare, oltre alla dichiarazione di conformità secondo D.M. 37/2008, anche le istruzioni per l'uso e la manutenzione dell'impianto realizzato. (**): Nel caso in cui non si disponga delle istruzioni dell'impresa installatrice dell'impianto né del fabbricante del generatore di calore o di altri apparecchi fondamentali, occorre attivarsi per reperire copia delle istruzioni tecniche relative allo specifico modello di apparecchio.</p>	
<p>Eeguire il controllo del rendimento di combustione in occasione dei controlli periodici e di interventi tali da poter modificare le modalità di combustione (DLgs 311/06 – all. L c. 5-6). Deve essere rilasciato un rapporto di prova di combustione conforme alla UNI 10389 e UNI CEI 70011. Allegare al libretto di impianto i risultati dei controlli eseguiti sull'impianto, annotandone i riferimenti negli appositi spazi (DLgs 311/06 – all. L c. 7).</p>	C.S.
<p>Rilasciare e firmare un rapporto conforme all'allegato II, firmato per ricevuta dall'occupante ed allegare l'originale al libretto di impianto (DLgs 311/06 – all. L c.8).</p>	C.S.
<p>In caso di rendimento inferiore ai limiti, attuare gli interventi correttivi necessari per aumentare il rendimento e provvedere alla sostituzione del generatore di calore se, nonostante gli interventi correttivi, il rendimento rimane inferiore ai limiti ammessi (DLgs 311/06 – all. L, c. 10).</p>	C.S.
<p>Annotare sul libretto di impianto (scheda 10) con cadenza annuale i consumi di combustibile dei vari esercizi.</p>	C.S.

COMPITI ED OBBLIGHI LEGISLATIVI	NOTE
<p>In caso di rescissione contrattuale, consegnare all'occupante o all'eventuale Terzo Responsabile subentrante il libretto di impianto, debitamente aggiornato, con gli eventuali allegati (DPR 412/93 – art. 11 c. 8).</p>	C.S.
<p>Inviare ogni anno, previo pagamento degli oneri spettanti, al Comune di San Severo, Ufficio energia, il più recente rapporto di controllo e manutenzione con timbro e firma dell'operatore, e con connessa assunzione di responsabilità (DLgs 311/06 – all. L c. 14-15) Il Rapporto di controllo (prove fumi ed altri controlli dovrà essere inviato con la periodicità prevista per l'impianto.</p>	C.S.
<p>In caso di installazione o modifica di un impianto termico, trasmettere all'autorità competente nei novanta giorni successivi all'intervento, apposita denuncia, redatta dall'installatore secondo il modulo di cui alla parte I dell'allegato IX alla parte quinta del DLgs 152/06.</p>	C.S.

SANZIONI:

**in qualità di terzo responsabile le sanzioni vanno da 500 a 3.000 euro,
in qualità di manutentore da 1.000 a 6.000 euro.**



Comune di San Severo
VII Settore Ambiente – Energia - Sviluppo
Ufficio Energia

Servizio Accertamento ed Ispezioni Impianti Termici

REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO E LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI
D.P.R. 412/93, D.Lgs. 192/05, D.Lgs. 311/06, D.P.R. 74/2013 e D.M. 10/02/2014
QUADRO E RIEPILOGO COMPARATIVO DEGLI OBBLIGHI IN FUNZIONE DELLA POTENZA TERMICA

POTENZA NOMINALE	LIBRETTO - TABELLA DA ESPORRE	VERIFICHE RENDIMENTO DI COMBUSTIONE (da riportare nel libretto e corredate di rapporto UNI 10389 e UNI CEI 70011)	OPERAZIONI DI CONTROLLO E MANUTENZIONE (secondo i contenuti minimi dell'all. II)	RAPPORTO DI CONTROLLO E MANUTENZIONE (da rilasciare ed allegare al libretto)	RESPONSABILE ESERCIZIO	RESPONSABILE DELLA MANUTENZIONE	INCARICATO DELLA MANUTENZIONE	REQUISITI DEL TERZO RESPONSABILE (eventuale)
10 <math>P_n > 100 \text{ kW}</math>	Libretto di impianto di climatizzazione (ALLEGATO I D.M. 10/02/2014)	<ul style="list-style-type: none"> - Impianti alimentati a combustibile liquido o solido: ogni 2 anni - Impianti alimentati a gas metano o gpl: ogni 4 anni (ALLEGATO A del D.P.R.74/2013) 	<ul style="list-style-type: none"> - Impianti alimentati a combustibile liquido o solido: 1 volta l'anno - impianti alimentati a gas metano o gpl: 1 volta l'anno 	Conforme al rapporto di controllo di efficienza energetica TIPO1 (ALLEGATO II D.M. 10/02/2014)	Occupante	Occupante	Mero manutentore	Requisiti D.M. 37/2008 Requisiti D.P.R. 74/2013
					Occupante	Manutentore Terzo Responsabile *	Manutentore Terzo Responsabile *	
$P_n \geq 100 \text{ kW}$	Libretto di impianto di climatizzazione (ALLEGATO I D.M. 10/02/2014) Tabella (A9 c.8 DPR 412)	<ul style="list-style-type: none"> - Impianti alimentati a combustibile liquido o solido: 1 volta l'anno - Impianti alimentati a gas metano o gpl: ogni 2 anni (ALLEGATO A del D.P.R.74/2013) 	1 volta l'anno	Conforme al rapporto di controllo di efficienza energetica TIPO1 (ALLEGATO II D.M. 10/02/2014)	Proprietario / Amministratore	Proprietario / Amministratore	Mero manutentore	Requisiti D.M. 37/2008 Requisiti D.P.R. 74/2013 (Per impianti >350kW Certificazione ISO 9001)
					Terzo responsabile	Terzo responsabile	Terzo responsabile	

* Nel caso di impianti termici unifamiliari con generatore installato in un locale tecnico esclusivamente dedicato



Comune di San Severo
VII Settore Ambiente – Energia - Sviluppo
Ufficio Energia
Servizio Accertamento ed Ispezioni Impianti Termici

REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO E LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI
DPR 412/93, DLgs 192/05 come modificato dal DLgs 311/06 –
AGGIORNAMENTO A LUGLIO 2015

ALTRI OBBLIGHI COMUNI PER TUTTI	NOTE	RENDIMENTI MINIMI DI COMBUSTIONE (all. L, c.9)
<ul style="list-style-type: none">- Compilazione iniziale del libretto (A11 c.9,11 DPR 412).- Il libretto deve essere conservato presso l'edificio (A11 c.9,11 DPR 412).- Inviare all'ente di controllo la scheda identificativa dell'impianto contenuta nel libretto (A11 c11 DPR 412).- Rispettare il periodo di accensione e la temperatura (A 3 e 4 DPR 74/2013).- I controlli dell'ente vanno allegati al libretto (all. L, c.12 DLgs 311).- In caso di rendimento inferiore ai minimi: interventi (all. L, c.10 DLgs 311).- In caso di vendita o locazione: consegnare il libretto (A7 c.5 DPR 74/2013).- Trasmettere all'ente di controllo il più recente rapporto di controllo e manutenzione con timbro e firma dell'operatore, con annessa assunzione di responsabilità attestante il rispetto delle norme (all. L, c.14-15 DLgs 311).	<ul style="list-style-type: none">- Potenza nominale: potenza utile, complessiva della centrale termica a servizio di un medesimo impianto.- Requisiti del Mero manutentore: requisiti Legge 46/90 A1 c.1-c,e.- Abbreviazioni: A = articolo c = comma all. = allegato- Le celle in corrispondenza di responsabile dell'esercizio, responsabile della manutenzione, incaricato della manutenzione sono divise orizzontalmente in due parti per esprimere le due possibilità: senza terzo responsabile oppure con terzo responsabile.- Le scadenze indicate nella tabella per le operazioni di controllo e manutenzione sono da seguire in mancanza di indicazioni da parte del costruttore dell'impianto e del fabbricante degli apparecchi ed in mancanza di norme tecniche UNI e CEI.	<p>(DPR 74/2013, all. B)</p> <p>Generatori ad acqua calda ante 29.10.1993 $\eta_c \geq 82 + 2 \log P_n$</p> <p>Generatori ad acqua calda tra il 29.10.1993 e il 31.12.97 $\eta_c \geq 84 + 2 \log P_n$</p> <p>Generatori ad acqua calda tra l'1.1.98 e l'8.10.05: - caldaie standard: $\eta_c \geq 84 + 2 \log P_n$ - caldaie a bassa temperatura: $\eta_c \geq 87,5 + 1,5 \log P_n$ - caldaie a gas a condensazione: $\eta_c \geq 91 + \log P_n$</p> <p>Generatori ad acqua calda a gas a condensazione dall'8.10.05 $\eta_c \geq 89 + 2 \log P_n$</p> <p>Generatore di calore (tutti, salvo generatore di calore a gas a condensazione) dall'8 ottobre 2005 $\eta_c \geq 87 + 2 \log P_n$</p> <p>Generatori ad aria calda ante 29.10.1993 $\eta_c \geq 77 + 2 \log P_n$</p> <p>Generatori ad aria calda dopo 29.10.1993 $\eta_c \geq 80 + 2 \log P_n$</p>

TABELLA DA ESPORRE IN EVIDENZA
IMPIANTI TERMICI CENTRALIZZATI
Potenza nominale Pn ≥ 35 KW
(DPR 74/2013 art. 4 comma 7).

RESPONSABILE IMPIANTO

Nome e Cognome Responsabile, Titolare dell'Esercizio Impianto
Indirizzo

Telefono di Reperibilità

PERIODO ANNUALE DI ESERCIZIO

dal 1 novembre al 15 aprile

ORARIO DI ATTIVAZIONE GIORNALIERA

MASSIMO ore 12 giornaliere

MATTINO

POMERIGGIO

Dalle ore _____ Alle ore _____

Dalle ore _____ Alle ore _____

RESPONSABILE MANUTENZIONE

Denominazione Impresa _____
Nome e Cognome Titolare e Operatore
Indirizzo Impresa
Iscrizione CCIAAe qualificazione
Telefono di Emergenza per interventi

PRONTUARIO/TABELLE INFRAZIONI E SANZIONI

ALLEGATO 2

ATTIVITA' SANZIONATORIA

Ai sensi dell'art. 13 della legge 689 del 24 novembre 1981, deve essere redatto processo verbale dell'infrazione, cui fa seguito la notifica ufficiale al trasgressore e l'irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalla legge 10/91, da parte dell'ispettore incaricato nei tempi prescritti.

Le sanzioni da irrogare sono quelle rilevanti dalle tabelle riportate nel presente allegato e per gli importi stabiliti.

TABELLA INFRAZIONI E SANZIONI

INFRAZIONE	Responsabile impianto e Terzo Responsabile				OPERATORE				NOTE
	< 35 KW	≥ 35 <116 KW	≥ 116 < 350 KW	≥ 350 KW	< 35 KW	≥ 35 <116 KW	≥ 116 < 350 KW	≥ 350 KW	
Potenzialità Impianto									
a) Libretto di impianto o centrale e documentazione attinente l'impianto termico									
1) - Mancanza di libretto di impianto o libretto di centrale, ovvero mancanza o incompletezza dei dati, delle annotazioni, delle firme e di quanto concerne la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto e dei controlli periodici come da art.7 D.P.R. 74/2013 (D.Lgs. 192 art.15 comma 5).	€ 500,00	€ 700,00	€ 1.000,00	€ 1.500,00					
2) - NON Allegare al libretto di centrale o al libretto di impianto i risultati dei controlli eseguiti sull'impianto (copia allegato F o G), annotandone i riferimenti negli appositi spazi. (D.Lgs. 192 /05art. 15 comma 6).					€ 1.000,00	€ 1.500,00	€ 2.000,00	€ 3.000,00	
3) - NON Inviare all'ente di controllo una copia firmata della scheda identificativa dell'impianto contenuta nel libretto di impianto nei casi di compilazione iniziale del libretto per impianto esistente, nuovo impianto, ristrutturazione di impianto o sostituzione di generatore (DPR 412/93 - art. 11 c. 11).	€ 500,00	€ 700,00	€ 1.000,00	€ 1.500,00					
4) - NON Rispettare il periodo di esercizio annuale, o l'orario giornaliero o la temperatura massima ambiente (D.P.R. 74/2013 art. 3 e 4).	€ 50,00 (*)	€ 70,00 (*)	€ 100,00 (*)	€ 250,00 (*)					(*) PER CADAUNA INFRAZIONE
5) - NON Esporre una tabella con indicazione del periodo annuale di esercizio, dell'orario di attivazione giornaliera e delle generalità del responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto (D.P.R. 74/2013 art. 4 comma 7).		€ 70,00	€ 100,00	€ 250,00					
6) - NON Predisporre in forma scritta l'atto di assunzione di responsabilità e consegnarne copia al proprietario (DPR 412/93 - art. 11 c. 1). La nomina del Terzo Responsabile va indicata nella scheda 3 del libretto di impianto; il Terzo Responsabile deve firmare per accettazione. Legge 10/91 - art. 34 c. 5 e dal Dlgs 192/05 - art. 15 c. 5					€ 1.000,00	€ 1.500,00	€ 2.000,00	€ 3.000,00	

TABELLA INFRAZIONI E SANZIONI

INFRAZIONE	Responsabile impianto e Terzo Responsabile	OPERATORE
------------	--	-----------

Potenzialità Impianto	< 35 KW	≥ 35 <116 KW	≥ 116 < 350 KW	≥ 350 KW	< 35 KW	≥ 35 <116 KW	≥ 116 < 350 KW	≥ 350 KW	NOTE
a) Libretto di impianto o centrale e documentazione attinente l'impianto termico									
7) – NON Comunicare la nomina di Terzo Responsabile entro dieci giorni all'ente di controllo (D.P.R. 74/2013 art. 6 comma 5), utilizzando il modello in appendice al libretto di impianto (D.M. del 10/02/2014).	€ 500,00	€ 700,00	€ 1.000,00	€ 1.500,00					
8) – NON Comunicare all'ente di controllo eventuali revocche o dimissioni dall'incarico di Terzo Responsabile, nonché variazioni di consistenza o di titolarità dell'impianto entro due giorni (D.P.R. 74/2013 art. 6 comma 5).					€ 1.000,00	€ 1.500,00	€ 2.000,00	€ 3.000,00	
9) – Mancato Rilascio a lavori ultimati della prescritta dichiarazione di conformità secondo modelli prestabiliti all' Art. 7, comma 1, D.M. 22 gennaio 2008, n. 37					€ 1.000,00	€ 1.500,00	€ 2.000,00	€ 3.000,00	

TABELLA INFRAZIONI E SANZIONI								
INFRAZIONE	Responsabile impianto				OPERATORE			
	< 35 KW	> 35 <116 KW	> 116 < 350 kw	>= 350 kw	< 35 KW	> 35 <116 KW	> 116 < 350 kw	>= 350 kw
b) Parametri di analisi e corretta installazione								
1) rendimento sotto i minimi di legge					€ 100,00	€ 150,00	€ 258,00	€ 516,00
2) altri parametri di analisi (co2 Bacharach , ecc.) oltre i limiti consentiti dalla legge.					€ 100,00	€ 150,00	€ 258,00	€ 516,00
3) NON Effettuare analisi strumentale secondo la Norma di riferimento (UNI 10389).					€ 100,00	€ 150,00	€ 258,00	€ 516,00
4) NON Effettuare il foro per il prelievo dei prodotti della combustione secondo D.P.R. 412/93 art. 5 comma 8 e norma di riferimento UNI 10389 punto 5.1.					€ 100,00	€ 150,00	€ 258,00	€ 516,00
5) NON adeguata pendenza del canale da fumo per i soli apparecchi di tipo B a tiraggio naturale alimentati con combustibile gassoso secondo la norma di riferimento UNI 7129 vigente.					€ 100,00	€ 150,00	€ 258,00	€ 516,00

TABELLA INFRAZIONI E SANZIONI								
INFRAZIONE	Responsabile impianto				OPERATORE			
Potenzialità Impianto	< 35 KW	> 35 <116 KW	> 116 < 350 kw	>= 350 kw	< 35 KW	> 35 <116 KW	> 116 < 350 kw	>= 350 kw
C) Altri parametri	€ 40,00	€ 52,00	€ 103,00	€ 207,00				
1) stato scadente canna fumaria	€ 40,00	€ 52,00	€ 103,00	€ 207,00				
2) stato scadente delle coibentazioni	€ 40,00	€ 52,00	€ 103,00	€ 207,00				
3) verifica negativa della temperatura interna dei locali	€ 40,00	€ 52,00	€ 103,00	€ 207,00				
4) verifica negativa aerazione locali	€ 40,00	€ 52,00	€ 103,00	€ 207,00				
5) verifica negativa dei dispositivi di regolazione e controllo	€ 40,00	€ 52,00	€ 103,00	€ 207,00				
6) attivazione dell'impianto fuori dai periodi consentiti dalla legge	€ 40,00	€ 52,00	€ 103,00	€ 207,00				
	€ 40,00	€ 52,00	€ 103,00	€ 207,00				

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'

(art. 47 del DPR 28/12/2000, n.445)

Spett.le: **Comune di San Severo (Fg)**
AREA VI Ambiente e Sviluppo Sostenibile
Ufficio Energia
Servizio Accertamento ed Ispezioni Impianti Termici
Via Martiri di Cefalonia s.n., 71016 San Severo (Fg)

Oggetto: Dichiarazione di impianto condominiale – Codice Impianto _____

Il sottoscritto _____

nato a _____

residente a _____

Dichiara che l'impianto di riscaldamento dell'unità immobiliare ubicata in:

Comune di _____ località _____

via _____ n° _____

è costituito da un impianto termico centralizzato, alimentato a: _____

L'attuale amministratore di condominio/terzo responsabile dell'impianto centralizzato è:

Il Condominio è costituito da n. _____ appartamenti e n. _____ uffici/ esercizi commerciali

Data _____

Il Dichiarante _____

Chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal DPR 445/2000 è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.

L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di falso.

Le dichiarazioni sostitutive sono considerate come fatte a pubblico ufficiale.

Ai sensi dell'Art.10 – L.675 del 31/12/1996, i dati personali resi vengono trattati ai soli fini delle attività di controllo previste dalla L.10/91 e successive modificazioni e integrazioni, nonché ai sensi dei relativi decreti attuativi.

Spett.le
Comune di San Severo (Fg)
AREA VI Ambiente e Sviluppo Sostenibile
Ufficio Energia
Servizio Accertamento ed Ispezioni Impianti Termici
Via Martiri di Cefalonia s.n., 71016 San Severo (Fg)

**Oggetto: Comunicazione ai sensi dell'Art. 9 del D.P.R. 21 Dicembre 1999, n°551
Terzo responsabile.**

Il sottoscritto (nome e cognome).....
legale rappresentante della ditta
con sede in via n°
Comune Prov.
numero registro ditte
numero d'ordine albo artigiani

COMUNICA

ai sensi dell'articolo 6 del DPR 16 aprile 2013, n° 74, la

DELEGA REVOCA

della responsabilità dell'esercizio, manutenzione e dell'adozione delle misure necessarie al contenimento dei consumi energetici in qualità di terzo responsabile per gli impianti indicati nel modulo allegato.

.....li

TIMBRO E FIRMA

.....

Allegati:

- 1 - Certificato CCIAA
- 2 - Copia Patentino Conduttore (nei casi previsti)
- 3 - Fotocopia Documento Riconoscimento
- 4 - Modello 2/2007/rTi Compilato, Timbrato e Firmato
- 5 - Copia della Delega o Revoca Firmata dal Titolare Impianto, per ciascun impianto.

Comunicazione ai sensi della Legge 675/96 (tutela dei dati personali)

Si informa che i dati personali forniti all'Amministrazione Comunale di San Severo (Fg) verranno inseriti e custoditi all'interno degli archivi (cartaceo ed informatico) ed utilizzati esclusivamente nel rispetto della Legge 675/96.

<p>ALLEGATO ALLA COMUNICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 9 DEL DPR N° . 551 DEL 21 DICEMBRE 1999 ASSUNZIONE RUOLO TERZO RESPONSABILE</p>	<p>POTENZA NOMINALE (KW)</p> <p>_____</p>	_____	_____	_____	_____
	<p>DATA REVOCA</p> <p>_____</p>	_____	_____	_____	_____
	<p>DATA DELEGA</p> <p>_____</p>	_____	_____	_____	_____
	<p>UBICAZIONE IMPIANTO</p> <p>COMUNE _____ _____ VIA_____</p> <p>N°_____</p> <p>TITOLARE IMPIANTO _____ _____</p> <p>TIPO UTENZA _____ _____</p> <p>TIPO COMBUSTIBILI LE_____</p> <p>INTESTATARIO UTENZA _____ _____ _____</p>	<p>COMUNE _____ _____ VIA_____</p> <p>N°_____</p> <p>TITOLARE IMPIANTO _____ _____</p> <p>TIPO UTENZA _____ _____</p> <p>TIPO COMBUSTIBILI E_____</p> <p>INTESTATARIO UTENZA _____ _____ _____</p>	<p>COMUNE _____ _____ VIA_____</p> <p>N°_____</p> <p>TITOLARE IMPIANTO _____ _____</p> <p>TIPO UTENZA _____ _____</p> <p>TIPO COMBUSTIBILI E_____</p> <p>INTESTATARIO UTENZA _____ _____ _____</p>	<p>COMUNE _____ _____ VIA_____</p> <p>N°_____</p> <p>TITOLARE IMPIANTO _____ _____</p> <p>TIPO UTENZA _____ _____</p> <p>TIPO COMBUSTIBILI E_____</p> <p>INTESTATARIO UTENZA _____ _____ _____</p>	

Timbro e firma della Ditta

Spett.le
Comune di San Severo (Fg)
AREA VI Ambiente e Sviluppo Sostenibile
Ufficio Energia
Servizio Accertamento ed Ispezioni Impianti Termici
Via Martiri di Cefalonia s.n., 71016 San Severo (Fg)

**Oggetto: Comunicazione ai sensi dell' Art. 11 del D.P.R. 21 Dicembre 1999, n°551 e ss.mm.ii.
Installazione nuovo impianto**

Il sottoscritto (nome e cognome).....
legale rappresentante della ditta
con sede in vian°
Comune Prov.
numero registro ditte
numero d'ordine albo artigiani
ai sensi dell'articolo 11 del DPR 21 dicembre 1999, n°551

COMUNICA

con la presente la installazione di un nuovo/i impianto/i termico/i.
A tale scopo allega, per ogni impianto, copia delle schede identificative, tratte dal libretto di cui al
comma 9, art.11 del DPR 412/93 (punti 1,2,3,4).rilasciato dal sottoscritto
Precisa inoltre che è stato eseguito il rilevamento dei parametri di combustione, con esito positivo.

.....li

TIMBRO E FIRMA

.....

Comunicazione ai sensi della Legge 675/96 (tutela dei dati personali)

Si informa che i dati personali forniti all'Amministrazione Comunale di San Severo (Fg) verranno inseriti e custoditi all'interno degli archivi (cartaceo ed informatico) ed utilizzati esclusivamente nel rispetto della Legge 675/96.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'

(art. 47 del DPR 28/12/2000, n.445)

Spett.le
Comune di San Severo (Fg)
AREA VI Ambiente e Sviluppo Sostenibile
Ufficio Energia
Servizio Accertamento ed Ispezioni Impianti Termici
Via Martiri di Cefalonia s.n., 71016 San Severo (Fg)

Oggetto: Dichiarazione di impianto dismesso – Codice Impianto _____

Il sottoscritto _____

nato a _____

residente a _____

In qualità di responsabile (proprietario od occupante) dell'impianto, dichiara che l'impianto termico in oggetto è stato dismesso in data: _____

Attualmente l'impianto di riscaldamento dell'unità immobiliare ubicata in San Severo

via _____ n° _____

non è soggetto ai controlli secondo la vigente normativa (caldaia a legna, Stufa, caminetto ecc.), descrivere l'impianto:

non è in funzione (l'immobile non è occupato, seguirà una comunicazione di riattivazione nel momento in cui sarà nuovamente occupato).
(barrare la voce che interessa)

Data _____

Il Dichiarante _____

➤ **Allegare fotocopia documento riconoscimento**

Chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal DPR 445/2000 è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.

L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di falso.

Le dichiarazioni sostitutive sono considerate come fatte a pubblico ufficiale.

Ai sensi dell'ART.10 – L.675 del 31/12/1996, i dati personali resi vengono trattati ai soli fini delle attività di controllo previste dalla L.10/91 e successive modificazioni e integrazioni, nonché ai sensi dei relativi decreti attuativi

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'

(art. 47 del DPR 28/12/2000, n.445)

Spett.le
Comune di San Severo (Fg)
AREA VI Ambiente e Sviluppo Sostenibile
Ufficio Energia
Servizio Accertamento ed Ispezioni Impianti Termici
Via Martiri di Cefalonia s.n., 71016 San Severo (Fg)

Oggetto: Dichiarazione di impianto riattivato – Codice Impianto _____

Il sottoscritto _____

nato a _____ il _____

residente a _____

In qualità di responsabile (Proprietario od Occupante o Terzo responsabile) dell'impianto, dichiara che l'impianto termico in oggetto, dichiarato dimesso in data _____, riferimento _____, è stato riattivato in data _____

Impianto di riscaldamento dell'unità immobiliare ubicata in:

Comune di _____ località _____

via _____ n° _____

Data _____

Dichiarante _____

➤ **Allegare fotocopia documento riconoscimento**

Chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal DPR 445/2000 è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.

L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di falso.

Le dichiarazioni sostitutive sono considerate come fatte a pubblico ufficiale.

Ai sensi dell'ART.10 – L.675 del 31/12/1996, i dati personali resi vengono trattati ai soli fini delle attività di controllo previste dalla L.10/91 e successive modificazioni e integrazioni, nonché ai sensi dei relativi decreti attuativi

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'

(art. 47 del DPR 28/12/2000, n.445)

Spett.le
 Comune di San Severo (Fg)
 AREA VI Ambiente e Sviluppo Sostenibile
 Ufficio Energia
 Servizio Accertamento ed Ispezioni Impianti Termici
 Via Martiri di Cefalonia s.n., 71016 San Severo (Fg)

Oggetto: Dichiarazione di impianto a norma – Codice Impianto _____

Il sottoscritto _____

nato a _____ il _____

residente a _____ in via _____

In qualità di:

- Proprietario o occupante;
- Terzo responsabile;
- Manutentore.

dell'impianto termico soggetto a Ispezione in data _____ N° protocollo Ispezione
 (riportato sul verbale di ispezione) _____ installato nella unità immobiliare ubicata in:

Comune di _____ località _____

via _____ n° _____

dichiara che per l'impianto termico in oggetto:

- Sono stati eseguiti gli interventi prescritti e si allega un nuovo rapporto di controllo della impresa manutentrice o documentazione comprovante gli interventi;
- Si allega documentazione richiesta dal verificatore (dichiarazione conformità, ecc.).
 (barrare la voce che interessa)

Data _____

Il Dichiarante _____

➤ **Allegare fotocopia documento riconoscimento**

Chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal DPR 445/2000 è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.

L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di falso.

Le dichiarazioni sostitutive sono considerate come fatte a pubblico ufficiale.

Ai sensi dell'ART.10 – L.675 del 31/12/1996, i dati personali resi vengono trattati ai soli fini delle attività di controllo previste dalla L.10/91 e successive modificazioni e integrazioni, nonché ai sensi dei relativi decreti attuativi

*Spett.le
Comune di San Severo (Fg)
AREA VI Ambiente e Sviluppo Sostenibile
Ufficio Energia
Servizio Accertamento ed Ispezioni Impianti Termici
Via Martiri di Cefalonia s.n., 71016 San Severo (Fg)*

Oggetto: Comunicazione del Terzo Responsabile - ai sensi dell'Art. 6 del D.P.R. 16 Aprile 2013, n°74 e ss.mm.ii. – Variazione di consistenza e/o titolarità di impianto termico

Il sottoscritto (nome e cognome)

.....

legale rappresentante della ditta

.....

con sede in via

.....n°

Comune Prov.

numero registro ditte

.....

numero d'ordine albo artigiani

.....

ai sensi dell'articolo 9 del DPR 21 dicembre 1999, n° 551

COMUNICA

in qualità di terzo responsabile incaricato, l'avvenuta variazione della:

Consistenza di impianto termico (*)

A tale scopo allega alla presente, per ogni impianto, copia delle schede identificative (punti 1,2,3,4 del libretto di cui all'art.11 del DPR 412/93) precedente e successiva ai lavori di modificazione.

Titolarità di impianto termico

A tale scopo allega alla presente il modulo riepilogativo delle variazioni intervenute.

.....li

TIMBRO E FIRMA

.....

.....
(*) Per gli impianti di potenza inferiore a 35 kW la suddetta comunicazione deve essere inviata anche in caso di mera sostituzione del generatore

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to dott. Giuseppe Longo

IL SINDACO

F.to avv. Francesco Miglio

ATTESTAZIONE ESECUTIVITÀ DELL'ATTO

La presente deliberazione

X è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art.134 – comma 4 – del D.Lgs.18.08.2000, n.267;

sarà esecutiva il _____ , ai sensi e per gli effetti dell'art.134– comma 3–del D.Lgs.18.08.2000, n.267;

San Severo, 8/02/2016

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to dott. Giuseppe Longo

Prot. n. del registro delle

PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo dell'Ente per quindici giorni consecutivi, a decorrere

dal 15/02/2016 al 01/03/2016

La relativa adozione viene altresì comunicata in elenco ai Capigruppo il 15/02/2016 con prot. n. 12

San Severo, 15/02/2016

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to dott. Giuseppe Longo

E' copia conforme al suo originale, per uso amministrativo.

San Severo, 15/02/2016

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to dott. Giuseppe Longo